

Università della Calabria

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche



Corso di Laurea in Giurisprudenza

**Tesi di Laurea in
Diritto processuale penale**

**Il processo penale minorile:
il preminente recupero del minore**

Relatore

Chiar.mo Prof. Avv.

Alessandro Diddi

Candidato

Rosamaria Giacobbe

Matr. 190955

Anno Accademico 2021 /2022

*A mio padre e a mia madre,
che hanno creduto in me,
sin dall'inizio e fino alla fine.*

INDICE

Introduzione:

I caratteri di specialità del processo penale minorile pag. 5

Capitolo primo:

Una prospettiva storica

1.1 Origini del processo penale minorile pag. 12

1.2 L'epoca fascista pag. 16

1.3 I mutamenti a seguito dell'entrata pag. 20

in vigore della Costituzione

Capitolo secondo:

I principi generali del processo penale minorile

2.1 La Costituzione pag. 25

2.2 Le Convenzioni internazionali pag. 27

2.3 Il d.P.R. 448 del 1988 pag. 36

2.4 Le fonti europee pag. 40

Capitolo terzo:

L'assistenza all'imputato minore

- 3.1 Accertamento sulla personalità *pag. 46*
- 3.2 L'aiuto affettivo e psicologico *pag. 51*
- 3.3 I genitori e la responsabilità genitoriale *pag. 53*
- 3.4 I servizi minorili *pag. 57*

Capitolo quarto:

Il modello di accertamento processuale

- 4.1 La traumatica esperienza processuale del minore *pag. 71*
- 4.2 La mitezza del processo penale minorile *pag. 74*
- 4.3 I procedimenti speciali *pag. 83*
- 4.4 Il procedimento ordinario *pag. 90*

Capitolo quinto:

Le alternative decisorie

- 5.1 La pena detentiva come *extrema ratio* *pag. 96*
- 5.2 Gli istituti della giustizia minorile *pag. 100*
- 5.3 La giustizia riparativa *pag. 117*
- 5.4 La mediazione penale *pag. 128*

Conclusioni *pag. 138*

Bibliografia e sitografia *pag. 143*

INTRODUZIONE

I caratteri di specialità del diritto processuale penale minorile

Il presente lavoro di tesi si pone l'obiettivo di affrontare il tema del preminente recupero del minore all'interno del sistema della giustizia minorile italiana. Attraverso lo studio e l'analisi del diritto processuale penale minorile, della sua evoluzione storica e normativa, dei suoi principi generali, dei vari istituti e di tutte le particolarità che lo caratterizzano, si può constatare come l'intera macchina del processo ruoti intorno ad un unico fine da perseguire: la rieducazione del minore.

Nel nostro ordinamento giuridico il recupero del soggetto che non ha ancora raggiunto il diciottesimo anno di età ha una maggiore rilevanza rispetto all'accertamento del fatto; di conseguenza prevale, rispetto alla finalità retributiva, la finalità rieducativa della pena.

Primo elemento di specificità è la presenza, all'interno del Ministero della giustizia, di un apposito Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dimostrazione, questa, di come vi sia la necessità di distinguere l'organizzazione della giustizia minorile rispetto a quella del processo penale per i maggiorenni.

Seconda specificità è la presenza di un codice *ad hoc*, il d.P.R. del 22 settembre 1988, n° 448, entrato in vigore a seguito delle spinte arrivate al legislatore italiano dalle varie Dichiarazioni e Convenzioni internazionali. Si palesò la necessità di prevedere una struttura processuale apposita per i soggetti minori dal momento che non potevano assolutamente essere

sottoposti al regime degli adulti, in virtù dell'accentuata tutela che viene loro riservata.

Gli stessi, difatti, sono ritenuti soggetti più deboli, da parte della nostra Costituzione e da parte delle varie fonti, non solo internazionali, ma anche europee.

Ulteriore elemento di specificità riguarda gli organi che guidano la giustizia minorile. Il minore ha diritto ad un "suo" processo che sia governato da un "suo" giudice, un magistrato che abbia anche dei caratteri di particolarità idonei a porre in essere un accertamento e formulare un giudizio idoneo e adatto per il minore. Non si tratta dell'istituzione di una giurisdizione speciale o straordinaria, poiché questa andrebbe contro quanto previsto dall'art. 102, comma 2, della nostra Costituzione, ma è una sezione specializzata in una specifica materia. È la stessa composizione dell'organo giudiziario minorile ad esprimere la sua predisposizione alla protezione del minore.

La composizione degli organi giudiziari minorili è varia, quindi sia monocratica che collegiale, ma la particolarità consiste nel fatto che tutti necessitano della medesima specializzazione. La singolarità degli organi collegiali risiede nella loro composizione mista, essi sono formati da giudici togati e da giudici laici; mentre i monocratici sono formati, naturalmente, da un unico giudice togato.

Il fulcro della specializzazione degli organi giudiziari minorili è la presenza di una componente privata: due esperti, un uomo e una donna, benemeriti di assistenza sociale, "cultori" di una delle materie indicate all'art. 2 del r.d.l. 1404/1934 (come la psicologia, la pedagogia e la sociologia).

Il compito di garantire la formazione e la specializzazione dei giudici minorili appartiene anche al Ministero della giustizia in collaborazione con il CSM, infatti essi devono permettere l'accesso dei magistrati ai corsi di formazione e aggiornamento su discipline finalizzate a comprendere al meglio il minore, i suoi diritti e, inoltre, tutte le divergenze e problematiche che potrebbero presentarsi nell'ambiente familiare e durante la sua età evolutiva.

La scelta del legislatore nel disporre una composizione mista del collegio giudicante è molto logica e corretta poiché rende possibile la sintesi dialettica di una decisione idonea e giusta per il soggetto. Naturalmente il giudice onorario deve collocare il suo sapere all'interno di un quadro giuridico, entrambe le categorie di giudici devono comprendere e assimilare i saperi tramite un'opera di integrazione reciproca. È proprio questa reciprocità dei saperi la chiave di decisioni adatte, che permettono un recupero del minore il più possibile individualizzato e al passo con la sua evoluzione psico-fisica. La capacità dei giudici di rapportarsi con il soggetto e sapere come poter evitare che si verifichino dei danni gravi e irreparabili (come il trauma che potrebbe scaturire dal vivere un processo penale), non è altro che la piena rappresentazione della composizione mista degli organi e, infine, della volontà dello Stato di avere come primo e assoluto interesse il recupero del minore che prevarrà sempre su qualsiasi altro fine punitivo.

Occorre fare riferimento anche alla figura del difensore. Il compito del difensore è quello di affiancare, consigliare, difendere, guidare il cliente nel processo penale a suo carico; è decisamente un incarico difficile e molto complesso. Nel processo penale minorile il lavoro che deve affrontare il difensore è ancora più arduo, egli non solo ha il compito di

difendere il minore ma deve colmare la carenza di maturità dell'imputato, in quanto soggetto che non ha raggiunto la maggiore età.

Per affrontare questo compito la formazione tecnico-giuridica di un avvocato penalista, come professionista di diritto, non è sufficiente. Il giovane imputato ha bisogno di qualcuno che lo guidi nella comprensione di ogni fase processuale che dovrà affrontare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico. Il minore ha, inoltre, bisogno di consigli su come autodifendersi in modo adeguato. L'avvocato deve rapportarsi con il minore non solo come soggetto debole da tutelare, ma anche come soggetto titolare di diritti, egli deve garantire e rispettare il diritto del minore ad essere ascoltato, deve essere sempre pronto e aperto al dialogo e alla comprensione.

Il minore, affrontando il processo durante la delicata fase evolutiva, deve trovare nell'avvocato una figura di cui potersi fidare, con cui confidarsi e confrontarsi. Il difensore deve essere in grado di spiegare all'imputato lo svolgimento ed il significato di ogni fase processuale, questo serve a rendere il minore consapevole dell'accaduto; permette, inoltre, di preparare l'imputato al forte impatto che il procedimento penale può provocare, stimolandone la responsabilizzazione.

Di fronte ad un tale complessità si può ben comprendere come la preparazione tecnica di un avvocato penalista sia insufficiente, per poter far fronte a tutte le problematiche e le necessità è fondamentale avere anche una buona specializzazione in discipline del campo educativo come la psicologia, pedagogia e sociologia.

Il legislatore ha rilevato quanto sinora detto e ha previsto l'obbligo di specializzazione per i professionisti iscritti all'albo dei difensori d'ufficio

degli imputati minorenni, non vi è, però, nessun obbligo per i difensori di fiducia. Il minore è libero di designare come difensore di fiducia un libero professionista che non necessariamente deve essere specializzato in ambito minorile. Eppure, nel corso degli anni, molti Ordini degli avvocati hanno provveduto a stilare un apposito elenco di difensori di fiducia specializzati nella materia minorile, sia in ambito civile che in ambito penale; esempio tipico sono l'Ordine degli avvocati di Udine, di Torino e di Milano. Naturalmente bisogna possedere dei requisiti per essere iscritti all'elenco dei difensori minorili dei rispettivi Ordini degli avvocati, come la partecipazione ad uno specifico corso di formazione e un numero minimo di anni di anzianità di servizio.

Anche la polizia giudiziaria minorile deve avere i caratteri di specializzazione necessari, infatti, presso le sezioni specializzate nei tribunali minorili viene assegnato del personale <<dotato di specifiche attitudini e preparazione>>. Tale disposizione, prevista dal nostro legislatore nel d.P.R. 448/1988, trova la sua fonte nelle Dichiarazioni internazionali; queste ultime dispongono, a loro volta, la necessità di specializzazione dei servizi di polizia, i quali devono ricevere una speciale istruzione ed una specifica formazione. Essendo la p.g. ad avere il “primo contatto” con il minore, deve agire con particolari cautele, facendo attenzione a non pregiudicare la sensibilità del giovane. Il personale della p.g. deve avere una determinata “attitudine”, cioè una particolare inclinazione a “trattare” con un soggetto fragile, deve agire con molta empatia e garantire l'ascolto del minore, il tutto è volto a scongiurare un'esperienza traumatica nel vivere il processo penale.

Vi è anche un'apposita commissione che ha il compito di verificare l'idoneità dei soggetti facenti parte della p.g. minorile, è una valutazione

che viene scrupolosamente fatta anche attraverso dei colloqui diretti con questi ultimi.

Infine, gli istituti contenuti nel d.P.R. 448/1988 sono previsti e disciplinati, dal nostro legislatore, con caratteri di specialità e particolarità in quanto, essendone destinatari soggetti minori, non possono in alcun modo ledere o limitare il loro sviluppo psico-fisico, oltre a perseguire la finalità rieducativa.

L'obiettivo di questo lavoro è, quindi, quello di fornire un'accurata analisi, sulla base degli studi e degli approfondimenti svolti, di come il recupero del minore venga posto al centro del diritto processuale penale minorile; di come questo venga perseguito, della sua prevalenza rispetto a qualsiasi altra finalità e di tutte le forme di tutela che vengono applicate nei confronti di un soggetto minore.

L'elaborato è articolato in cinque capitoli.

Nel primo capitolo verrà illustrata la storia del processo penale minorile, le sue origini, le difficoltà affrontate nell'epoca fascista, con particolare *focus* sulle varie correnti di pensiero e le varie teorie che hanno, inevitabilmente, portato a modifiche e aggiornamenti delle previsioni legislative fino ad arrivare alla disciplina attuale.

Nel secondo capitolo verrà esposta un'analisi dei principi generali racchiusi nella Costituzione, nelle fonti internazionali, nelle fonti europee e di come questi abbiano profondamente influenzato il nostro codice della giustizia minorile.

Nel terzo capitolo si affronterà il tema della necessaria assistenza che deve essere fornita all'imputato minorenne, nello specifico delle figure vicine

al minore, queste devono fornire un aiuto affettivo e psicologico per poter affrontare il processo a suo carico.

Nel quarto capitolo si esporranno le cause che portano a ritenere il processo penale, che vede come protagonista il minore, sempre come una condizione di ultima istanza; in seguito si analizzeranno i procedimenti speciali utilizzabili e verranno illustrate le motivazioni per le quali questi siano preferibili, nella loro singolarità, rispetto al procedimento ordinario, per perseguire la finalità rieducativa.

Nel quinto ed ultimo capitolo verranno esplicitati i vari esiti processuali dei quali potrebbe essere destinatario il minore, nello specifico gli istituti della giustizia minorile e le motivazioni per le quali il giudice, nelle sue decisioni, debba considerare la pena detentiva sempre come *extrema ratio*.

Infine, si porrà l'attenzione sulla giustizia riparativa e sulla mediazione penale che, ad oggi suscitano un notevole interesse ed una sempre maggiore importanza.

Lo scopo del presente elaborato è quello di fornire delle risposte a vari quesiti posti sull'attuale idoneità del d.P.R. 448/1988 e se i valori, che hanno sempre guidato il diritto processuale penale minorile, vengano ancora pienamente rispettati anche a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia.

CAPITOLO PRIMO

UNA PROSPETTIVA STORICA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

SOMMARIO: 1.1 Origini del processo penale minorile – 1.2 L’epoca fascista –
1.3 I mutamenti a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione.

1.1 Origini del processo penale minorile

Il processo penale minorile, nella sua complessità, particolarità ed interezza, ruota intorno ad un interesse superiore che il nostro legislatore ha ritenuto necessario perseguire: il recupero del minore. Prima di analizzare il fine ultimo del processo penale minorile, tuttavia, è doveroso parlare anche della sua storia e della sua evoluzione avvenuta nel corso degli anni.

I primi organi giudiziari che si occuparono dei minorenni comparvero nell’ambiente anglosassone ma l’interesse nei confronti dei ragazzi, che non avevano ancora raggiunto la maggiore età, iniziò presto a diffondersi anche nel resto dell’occidente. Il processo penale minorile è il risultato di un percorso di maturazione della coscienza civile che, nel corso del tempo, ha compreso l’importanza di un trattamento specifico della condizione del minore. Il legislatore, seguendo questa consapevolezza, ha cercato di creare un processo penale adatto ai minori, incentrato sulla loro tutela e differenziato dal processo penale degli adulti¹.

¹ *Breve storia della giustizia minorile in Italia nel XIX e nel XX sec.*, 11 luglio 2015, p.1, (sito web: ristretti.it)

Nel XVIII secolo sorsero le prime istituzioni minorili, esse accolsero parte dei principi della scuola classica riguardo l'imputabilità del minore e la sua capacità di intendere e di volere. Con più precisione possiamo affermare che la scuola classica sosteneva che il soggetto minore, raggiunta una certa età, avesse la piena capacità di fare delle scelte determinate dal suo libero arbitrio.

La società reagiva imponendo delle sanzioni molto dure nei confronti di minori poveri, vagabondi, folli e chiunque altro fosse considerato pericoloso per l'ordine pubblico, essi venivano collocati in istituti dove la disciplina ed il lavoro si ponevano come due imperativi pedagogici. La disciplina severa impartita dall'autorità era vista come il metodo più giusto per educare il "minore problematico"².

La prima "casa di correzione" fu fondata a Firenze, nel 1650, da Ippolito Francini, dove il minore veniva educato e recuperato attraverso la scuola ed il lavoro³. Papa Clemente XI seguì l'esempio fiorentino e fondò un istituto simile nel 1703 a Roma, presso l'ospizio di S. Michele in Ripa. Il testo normativo di riferimento era il "*Motu Proprio*", quest'ultimo disponeva che tutti i minori, condannati dal tribunale per qualsiasi motivo attinente alla sfera penale, fossero collocati nell'istituto di San Michele; ma non solo, potevano entrare in tale istituto per volontà dei propri genitori, tutori, curatori o amministratori, tutti quei ragazzi che erano considerati "problematici" ed inclini alla disobbedienza⁴.

² C. RUGI, *La nascita e l'evoluzione della giustizia minorile*, in *La rivista-La decarcerazione minorile*, 2000, (sito web: ADIR - L'altro diritto.it)

³ B. BALLARATE, *L'adolescenza nella storia*, in AA. VV., *La condizione giovanile*, Cooperativa centro di documentazione, Pistoia, 1939, p. 124.

⁴ V. PAGLIA, *La pietà dei carcerati. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1980, p. 38

Il *Motu Proprio* rappresentò il primo documento ufficiale di riferimento con il quale si stabilì un trattamento sanzionatorio differenziato fra minori e adulti, ovviamente rivolto alla finalità preventiva ed educativa. Iniziarono, così, ad essere costruiti degli istituti di correzione e recupero dei minori anche nel resto della penisola italiana.

Sulla base di quanto detto, sembrerebbe emergere che, nonostante il recupero del minore sia sempre il fine ultimo del processo penale minorile, in passato questo veniva perseguito con metodi molto duri e severi. L'uso della forza era la regola anche nei confronti dei soggetti più deboli ma, con molta probabilità, essa non faceva altro che peggiorare la situazione del minore che, invece di essere indirizzato verso una corretta risocializzazione, sviluppava un forte ostilità nei confronti dell'autorità, accentuando la sua devianza e provocando anche forti turbamenti.

Nella prima metà dell'Ottocento la scuola positiva, con la sua corrente di pensiero, ebbe una grande influenza, infatti, prese vita una nuova concezione del soggetto delinquente. Con una grande fiducia nelle scienze sociali, la scuola positiva proponeva una conoscenza scientifica del minore per poter comprendere meglio come, attraverso le sanzioni, indirizzarlo verso l'educazione e come porre in essere il meccanismo di tutela migliore in ambito penale.

Nel 1890 entrò in vigore il codice penale Zanardelli, il quale, all'art. 88, disciplinava che il minore di quattordici anni non era passibile di pena solo qualora avesse agito senza "discernimento". In caso di crimine o delitto, l'autorità giudiziaria poteva disporre, secondo la sua discrezionalità, che il minore venisse consegnato ai genitori o ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro. Il codice Zanardelli aveva fissato l'età minima per l'imputabilità a nove anni, il minore dai nove ai quattordici anni era

imputabile solo previo accertamento della sua capacità di discernimento da parte del magistrato, mentre dai quattordici ai diciotto anni il magistrato, nel suo accertamento, partiva dalla presunzione di imputabilità. Nel caso in cui il minore fosse stato ritenuto imputabile dal magistrato, potevano essere applicate delle pene, ma diminuite rispetto agli adulti. Poteva anche essere disposto il collocamento del minore presso un istituto di correzione oppure, in ulteriore opzione, poteva essere affidato ai genitori che lo avrebbe educato e guidato sotto la loro responsabilità.

Va sottolineato che l'organo giudicante, che aveva la funzione di giudicare e dirimere le controversie che avevano come parte un *reo* minorenni, era il medesimo che aveva la funzione di dirimere le controversie dei *rei* adulti, quindi esso non aveva nessuna specializzazione particolare⁵.

Le disposizioni del codice penale Zanardelli vennero accostate alle norme di Pubblica Sicurezza, questo portò alla categorizzazione dei corrigendi (delinquenti, autori personali di delitti, corrotti, diffamati, oziosi, mendicanti, vagabondi, allontanati dalla casa paterna e ribelli all'autorità paterna).

Nel 1891 venne emanato il regolamento carcerario, con esso gli istituti di correzione vennero denominati "Riformatori", specializzati secondo le età e le categorie giuridiche dei minori.

Proprio nel corso dei primi del '900 si iniziò a credere che la migliore tutela che si potesse garantire ai minori era proprio quella di essere giudicati da magistrati specializzati e competenti. Il senatore Quarta, nel

⁵ M. PISANI, *Il Tribunale per i minorenni in Italia. Genesi e sviluppi normativi*, in *L'indice penale*, Cedam, Padova, 1972, p. 231.

1909, presiedette una commissione che preparò un progetto per una “Magistratura dei minorenni”, si trattava di una magistratura specializzata che avrebbe dovuto porre in essere il controllo necessario per garantire l’assistenza, la tutela, l’istruzione e la correzione del minore. È necessario sottolineare che questa iniziativa fu assolutamente innovativa e rivoluzionaria a quei tempi ma, purtroppo, il progetto Quarta non arrivò neanche alla discussione parlamentare e simile sorte ebbero i progetti successivi⁶.

1.2 L’epoca fascista

Il codice Rocco, entrato in vigore nel, 1930 rappresenta l’esatto compromesso tra la scuola classica e la scuola positiva, tramite esso venne inserito nel nostro ordinamento il cd. sistema doppio binario. Quest’ultimo, ad oggi, permette l’applicazione nei confronti di un condannato, da parte dell’organo giudiziario, sia della pena in senso stretto che della misura di sicurezza laddove, naturalmente, un soggetto venga ritenuto socialmente pericoloso. Vennero soddisfatti così sia i criteri della scuola classica, la quale attribuiva alla pena una funzione prettamente retributiva, sia i criteri della scuola positiva, che attribuiva alla pena una funzione terapeutica⁷.

Il codice Rocco disciplina all’art. 97 l’imputabilità del minore di anni quattordici: <<Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni>>; mentre, all’art. 98, disciplina l’imputabilità dei minori di anni diciotto: <<È imputabile chi,

⁶ I. BAVIERA, *Diritto minorile*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 173 -176.

⁷ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, VIII ed., Zanichelli Editore, Roma, 2019, p. 739 ss.

nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita>>.

Sulla base di ciò, la non imputabilità del minore di anni quattordici diventa una costante. Se il minore ha un'età minima di quattordici anni ma non ha ancora compiuto il diciottesimo anno d'età, il giudice dovrà, innanzitutto, accertarne la capacità di intendere e di volere, solo dopo tale accertamento il minore può essere ritenuto imputabile. I minori ritenuti non imputabili, ma comunque socialmente pericolosi possono essere sottoposti a misura di sicurezza, mentre i minori imputabili condannati a pena devono scontare quest'ultima <<in stabilimenti separati da quelli riservati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti, ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale...>> ai sensi dell'art. 142 c.p.

Infine, la capacità di intendere e di volere dopo il diciottesimo anno d'età è sempre presunta e non sono previste diminuzioni di pena.

In Italia, con il R.D. 1404 nel 1934, venne istituito il “Tribunale per i minorenni”, rispondendo, così, all'esigenza di dare ai minori degli organi giudiziari specializzati che potessero giudicarli in modo giusto.

Gli scopi del decreto erano molteplici. Innanzitutto bisognava specializzare il giudice minorile nella forma più completa e più ampia, inoltre, vi era l'esigenza di indirizzare la funzione punitiva della pena verso finalità del riadattamento del minore. Di conseguenza si doveva creare un sistema organizzato di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione dei travati e rendere possibile ai minori che

commisero un delitto, o che furono ritenuti semplicemente “problematici”, il ritorno alla vita sociale⁸.

I settori di competenza civile, amministrativa e penale, vennero attribuite al tribunale. Inizialmente era composto da due magistrati togati e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia o psicologia, ai sensi dell'art.2 del R.D. 1404/1934. Nel 1956, con la legge 27 dicembre n. 1441, si aggiunse una figura femminile, la sua presenza venne ritenuta di grande importanza poiché avrebbe favorito e migliorato lo studio della personalità del minore⁹.

L'art. 1, inoltre, stabilì, accanto al tribunale, l'istituzione di un Centro di rieducazione, comprendente una vasta gamma di istituzioni e servizi (che, col tempo si sono ridotti e modificati)¹⁰.

Dal periodo che va all'entrata in vigore del codice Rocco penale agli anni '40 vi furono numerosi dibattiti sociali, politici e legislativi sul tema della devianza minorile. Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale il regime fascista porse la sua attenzione sull'inquadramento della vita dei giovani e dei fanciulli. Nelle istituzioni come la scuola o la famiglia gli atteggiamenti prevalenti furono pedagogici e molto rigidi, mentre i genitori, gli insegnanti o i tutori esercitavano la loro autorità prettamente patriarcale.

⁸ L. MILANI, *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e pensiero, Milano, 1995, p.162

⁹ J. WATSON, *Il fanciullo e il magistrato*, Garzanti, Milano, 1950, p. 20.

¹⁰ Case di rieducazione, "focolari" di semilibertà e pensionati giovanili, gabinetti psico-medico-pedagogici, uffici di servizio sociale per minorenni, istituti di osservazione, scuole laboratori e ricercatori speciali, riformatori giudiziari, prigioni scuola.

Il regime fascista aveva l'assoluta convinzione che, organizzando la vita e le attività dei giovani, si potesse debellare e prevenire ogni forma di devianza, criminalità e delinquenza; esso aveva la tendenza a spiegare la devianza in termini di malattia o di abbandono sociale e familiare, secondo una visione positivista. I comportamenti del minore, in particolare quelli devianti, non erano considerati il risultato della sua volontà, esso doveva essere preservato e tutelato da influenze negative, come adulti delinquenti o coetanei inclini al crimine.

La società civile pose in essere un atteggiamento di negazione e rimozione, vi era la prevalente idea che il minore non potesse volontariamente e autonomamente delinquere ed essere deviante. I rimedi istituzionali alla devianza si sostanziarono nell'allontanare il minore dall'ambiente e dalla famiglia malsani, inadeguati, travianti e, inoltre, di separare il minore dagli influssi negativi delle istituzioni per maggiorenni, oltre che a differenziare i minori tra loro secondo criteri di pericolosità. L'effetto che si ottenne fu assolutamente negativo, questo perché non si risolse il problema della devianza e della delinquenza minorile ma si emarginarono tutti quei minori etichettati come delinquenti, con la conseguenza di non riuscire a recuperarli e reinserirli nella società¹¹.

Dal quadro generale pare predominare una concezione non propriamente corretta della devianza in quanto era definita una malattia. L'allontanamento del minore non faceva altro che accentuare le sue problematiche, esso provava un aspro sentimento di esclusione, smarrimento e rancore verso la società che lo considerava un rifiuto.

¹¹ G. DE LEO-M.P. CUOMO, *La delinquenza minorile come rappresentazione sociale. Ipotesi interpretative e di ricerca*, Marsilio Editore, Venezia, 1983, p. 64 ss.

Come conseguenza di ciò il minore veniva abbandonato a sé stesso e il fine rieducativo che doveva essere perseguito, in realtà, cadeva nel baratro del fallimento.

1.3 I mutamenti a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione

Con la fine della seconda guerra mondiale molti stati iniziarono a riflettere sul valore della vita umana, su quali fossero i diritti inalienabili ed irrinunciabili dell'uomo e come questi ultimi potessero essere tutelati. Il 10 dicembre del 1948 viene adottata, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Essa non contiene al suo interno delle particolari tutele per i minori, nonostante ciò, i principi generali di grande importanza dei quali è portavoce non possono non riguardare anche i bambini ed i ragazzi che non hanno raggiunto la maggiore età (ad esempio il diritto all'istruzione).

In Italia nel 1948 entra in vigore la Carta Costituzionale, contenente importanti disposizioni per il diritto di famiglia e dei minori (artt. 2, 10, 30-32, 34, 38).

Con il passaggio dal regime fascista allo stato repubblicano e democratico si diffuse un'ideologia improntata sul recupero, quindi finalità ultima era quella di rieducare il minore fornendogli la dovuta assistenza. Sparì quello che era l'atteggiamento negazionista del fascismo e si affermò un atteggiamento innovativo nei confronti della devianza minorile, ponendo la personalità del minore al centro degli studi e delle ricerche per comprendere il suo atteggiamento deviante e trovare, per quest'ultimo, una soluzione a tale comportamento, ponendo il controllo della vita dei ragazzi in secondo piano.

È in questo ambiente che si afferma la figura dell'assistente sociale, venne riconosciuta con il D.P.R. 28 giugno 1955 n. 153 e con la legge n. 888 del 1956. Gli uffici del servizio sociale vennero collocati tra gli istituti facenti parte del centro rieducazione per minorenni, inoltre, l'affidamento a questi ultimi venne definito come una misura applicabile ai minori. I servizi sociali hanno il compito di sostenere e controllare il minore, provando a creare rapporti con la famiglia¹².

Il minore veniva sottoposto ad un accertamento della sua personalità con il fine di comprendere meglio quale trattamento rieducativo fosse più adatto all'individuo in virtù della sua indole e della sua condotta trasgressiva, ad occuparsene vi sono gli istituti di osservazione.

Ogni trattamento aveva una finalità riabilitativa, il minore era seguito da figure professionali in grado di comprendere quanto un soggetto fosse socialmente pericoloso e, di conseguenza, stabilire quale fosse la misura più adeguata a correggerlo e reinserirlo nella società.

Teoricamente poteva sembrare una soluzione perfetta per recuperare il minore dalla devianza e dalla delinquenza ma, purtroppo, nella pratica non si riscontrarono buoni risultati. Gli istituti creati nel '56 non ebbero successo, questo perché le varie misure vennero applicate in modo indifferente a casi che, invece, richiedevano un provvedimento specifico viste le differenze fra le varie situazioni soggettive. In questo quadro il trattamento individualizzato e "scientifico" della devianza minorile entrò in crisi, non si riuscì a prevenire la delinquenza minorile, non si riuscì ad

¹² C. MORATI-S. PUGLIATTI, *Centro di rieducazione dei Minorenni*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 558 ss.

incidere sulle situazioni di abbandono dei minori e, di conseguenza, non si riuscì a perseguire il fine rieducativo prefissato.

La causa principale di tale fallimento fu riscontrata, secondo una teoria prevalente, nella scarsità di giudici minorili che avessero un'adeguata preparazione professionale. Una tale carenza portava inevitabilmente ad una mancanza di efficacia del processo penale, sia per ciò che comportava il suo svolgimento, sia nel suo esito finale¹³.

A cavallo degli anni '60 e '70 la criminologia spostò il centro delle ricerche e degli studi, dai motivi per i quali un soggetto delinque, ai motivi ed i modi della definizione sociale della criminalità. La società era guidata dal pregiudizio, dalle etichette e dalla stigmatizzazione nei confronti di un individuo che aveva violato le regole ed aveva posto in essere un delitto, ledendo la sicurezza e la tranquillità della generalità dei consociati. Di risposta il soggetto, che veniva automaticamente emarginato, passava da un comportamento deviante occasionale ad una devianza sistematica.

Punto di svolta fu la teoria dell'antipsichiatria, essa affermava che il condannato non dovesse essere emarginato dalla società ma, al contrario, doveva essere reintrodotta in essa in modo graduale¹⁴. Questa teoria non fa altro che confermare la finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27, comma 3, della nostra Costituzione: <<Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato>>.

Interessante è il punto di vista di Erikson, psicologo e psicoanalista tedesco, sostenne una tesi secondo cui l'istituzionalizzazione prolungata è

¹³ G. DE LEO, *La giustizia dei minori*, Einaudi, Torino, 1981, pp. 63 e ss.

¹⁴ C. RUGI, *La nascita e l'evoluzione della giustizia minorile*, cit. p.3

causa della formazione di un'identità negativa, di immagini di sé e di ruoli sociali degradanti. L'ingresso in un istituto, per i minori, era spesso causa di una vera e propria crisi di identità, era l'istituto stesso, poi, ad attribuire al ragazzo un'identità ben precisa; il minore veniva identificato come un individuo diverso, destinato all'insuccesso e al fallimento.¹⁵

È proprio negli anni '70 e '80 che presero piede le teorie "abolizionistiche" e della "decarcerizzazione". Per decarcerizzazione si intende la teoria che sostiene la possibilità di porre in essere meccanismi di controllo sociale al di fuori delle istituzioni totali. La rivista "Dei delitti e delle pene" ebbe un enorme contributo nella diffusione di tali teorie in Italia, affermando l'assoluta inutilità del sistema di contenimento e di punizione di tipo penale¹⁶.

Da questo quadro generale sembrerebbe emergere un forte risentimento da parte della società nei confronti della giustizia poiché, ritenendo che questa non venisse applicata in modo uguale nei confronti di tutti, portava alla creazione di climi particolarmente tesi; erano molto risentite le situazioni di disuguaglianza, di disgregazione e di emarginazione sociale.

Gli abolizionisti proposero l'uso di mezzi disciplinari di tipo assistenziale in alternativa alle risposte di tipo penale ritenendo che fosse, anche in questo caso, necessario limitare l'intervento a quelle condotte che richiedevano un attento controllo. Le posizioni più moderate, invece, suggerivano una soluzione più mite ponendo come prima soluzione le sanzioni meno invasive possibili e ritenendo l'applicazione della pena detentiva, negli istituti penitenziari, come ultima istanza.

¹⁵ E. K. ERIKSON, *Gioventù e crisi di identità*, Armando, Roma, 1974, p.100 ss.;

¹⁶ L. HULSMAN, *Abolire il sistema penale?*, in *Dei delitti e delle pene*, 1, De Donato, Bari, 1983, pp.71-89

Nel settore della giustizia minorile, tale politica portò a sostenere l'assoluta e, quindi definitiva, chiusura di tutte le diverse istituzioni, le quali non riuscirono a perseguire la finalità di recupero del minore¹⁷.

Con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 40/33 del 1985 vennero approvate "Le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile", chiamate anche "Regole di Pechino". Queste, ad oggi, sono una delle principali la fonte di ispirazione dei codici di giustizia minorile.

Il D.P.R. n. 448/1988 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, l'attuale codice di procedura penale minorile.

Esso è stato il risultato di tutte le spinte provenienti dalla riflessione teorica in materia penale e penitenziaria, dall'opinione pubblica, dalle importanti sentenze ed opinioni della Corte Costituzionale e, principalmente, dagli interventi internazionali e comunitari. Infatti, furono numerose le Raccomandazioni che il Consiglio di Europa iniziò, dal 1987, ad emanare nei confronti degli Stati membri. La prima Raccomandazione fu la n. 20 del 1987, sulle "Reazioni sociali alla delinquenza minorile", in essa traspare come il Consiglio d'Europa, con forte riferimento alle Regole di Pechino, sancisce l'obiettivo della rieducazione del minore e il suo reinserimento sociale, ponendo la carcerazione in ultima istanza. È in questa cornice normativa e storica che, attualmente, si muove e si evolve la giustizia minorile.

¹⁷ N. CHRISTIE, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Gruppo Abele, Torino, 1985, p. 50 ss.; A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 151 ss.

CAPITOLO SECONDO

I PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO PENALE MINORILE

SOMMARIO: 2.1 La Costituzione – 2.2. Le Convenzioni internazionali – 2.3 Il d.P.R. 448/1988 – 2.4 Le fonti europee

2.1 La Costituzione

Con l'entrata in vigore della nostra Costituzione nel 1948 vi è stato un profondo impatto dei principi in essa sanciti nel sistema giuridico italiano, di conseguenza l'ordinamento giuridico mutò in base ai valori ritenuti supremi ed improntati sulla tutela dei diritti inalienabili dell'uomo. Si può affermare, quindi, che la Carta Costituzionale è uno scrigno di principi che guidano ogni aspetto dell'ordinamento italiano e, naturalmente, ha influenzato anche la giustizia minorile.

Ognuno di noi ha dei diritti inalienabili, in quanto esseri umani, ma i minori, essendo soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, sono stati posti, dai nostri padri costituenti, al centro di un particolare meccanismo di tutela.

Sicuramente vi sono principi fondamentali che toccano tutti, indistintamente, senza parametri basati sull'età. Tipico esempio sono gli artt. 2 e 3 della Costituzione che tutelano i valori della libertà, della dignità e dell'eguaglianza di tutti senza distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica, di lingua, di condizioni personali e sociali. Vi sono poi dei diritti che toccano particolarmente il minore, come il diritto alla bigenitorialità, ad essere cresciuto, educato e mantenuto da entrambi i genitori, ad essere sostenuto nella sua crescita e nel suo sviluppo psico-

fisico. Come ogni individuo ha diritto ad avere una famiglia, alla salute, all'istruzione, alla libertà di pensiero e ad esprimere le proprie opinioni. Inoltre, nell'articolo 31 della Costituzione, viene dichiarato che lo Stato si assume il compito di proteggere l'infanzia e la gioventù attraverso gli istituti necessari a tale scopo.

Sappiamo bene, inoltre, che la nostra Costituzione, all'art 27, comma 3, sancisce espressamente che la pena deve tendere alla rieducazione del detenuto. La Corte Costituzionale, in merito, ha dichiarato che la finalità della giustizia minorile <<ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni>>¹⁸.

Per finalità rieducativa si intende l'obiettivo di recuperare il minore adottando ogni forma di cautela, per evitare che il processo evolutivo della sua personalità venga compromesso dalla partecipazione ad un processo penale a suo carico¹⁹.

Quando il giudice minorile si ritroverà a dover applicare una norma nei confronti di un soggetto minorene, durante un processo penale minorile, dovrà sempre seguire quello che è il *principio di minima offensività*.

Lo scopo è quello di ridurre al minimo il pregiudizio che potrebbe essere arrecato al minore, per fare in modo che il libero sviluppo della sua personalità, venga limitato il meno possibile nella sua evoluzione.

¹⁸ Corte Cost., 4 marzo 1964, n. 25

¹⁹ G. GIOSTRA, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, V ed., Giuffrè, Milano, 2021, p.19.

2.2 Le Convenzioni internazionali

Il legislatore non ha originariamente creato delle disposizioni e delle sanzioni specifiche per i minori, ma ha semplicemente differenziato l'intero trattamento sanzionatorio diminuendo l'entità della pena edittale. Per molti anni ad un soggetto minore venne applicata una sanzione prevista per un soggetto maggiorenne, ma diminuita per l'elemento della minore età. Non vi era un sistema specifico per il minore, ma un trattamento diversificato solo sul piano quantitativo, ignorando tutte le peculiari diversità fisiche e psichiche che vi sono tra un imputato minorenni ed un imputato maggiorenne.

Come già detto in precedenza, il processo penale minorile, ad oggi, persegue uno specifico interesse preminente, cioè il recupero del minore. Questo interesse trova fondamento non solo nella Costituzione, ma anche, e soprattutto, nelle Convenzioni e nelle Dichiarazioni di matrice internazionale²⁰.

Nel contesto internazionale vi sono state molteplici sollecitazioni nei confronti dei vari Stati sulla creazione di un sistema di giustizia apposita per il soggetto minore, che abbia i caratteri di particolarità e specificità, volti a tutelarlo nel suo sviluppo psico-fisico e con il preminente fine di recuperarlo, per poi reinserirlo nella società.

Inoltre, l'approccio da intraprendere è quello di considerare non solo la pena detentiva come *extrema ratio*, ma l'intera macchina del processo penale come ultima istanza, per evitare che esso possa provocare un

²⁰ M. F. PRICOCO, *Il processo penale minorile: educare e riparare*, XXVIII Convegno nazionale AIMMF "Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia", Milano, 13 e 14 novembre 2009 (sito web: minorefamiglia.it).

trauma al minore e limitarlo, o addirittura lederlo, nello sviluppo della sua personalità.

Le fonti internazionali hanno un'importanza fondamentale nel sistema della giustizia minorile, esse sono state la base dell'intera disciplina del d.P.R. 448/1988 ed hanno guidato il nostro legislatore nella stesura di quest'ultimo.

Indispensabili per la giustizia minorile sono state la "Convenzione ONU sui diritti del fanciullo" e le "Regole di Pechino".

Le correnti di studio, di approfondimento e di pensiero incentrate sulle tematiche minorili hanno cominciato a svilupparsi, a livello internazionale, negli anni '80. L'esigenza di dare ai minori, che avessero infranto la legge penale, delle garanzie e dei diritti uniformi era molto sentita²¹.

Dopo numerosi incontri, che hanno visto come protagonisti giuristi ed esperti di fama internazionale, nella sessione plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 29 Novembre del 1985 sono state approvate le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, più comunemente chiamate "Regole di Pechino". Esse rientrano nella classificazione della Dichiarazione, non essendo classificate nelle Convenzioni, non sono vincolanti per i paesi che le hanno sottoscritte; nonostante ciò rappresentano una grande enunciazione di principi e, in quanto tali, sono un grande punto di riferimento per tutti gli Stati a livello internazionale. È stato anche creato un sistema di controllo per verificare la corretta applicazione delle Regole di Pechino.

²¹ L. FADIGA, *Le Regole di Pechino e la giustizia minorile*, in *Giustizia e Costituzione*, Edizione Nuove Ricerche, Milano, 1989, p. 10

Gli Stati, infatti, sono tenuti a fornire delle dichiarazioni periodiche sul grado e sulle modalità di applicazione delle Regole.

Attraverso la Dichiarazione del 1985, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità, da parte degli Stati membri, di sforzarsi e di impegnarsi a <<creare condizioni per assicurare al minore una vita proficua all'interno della comunità>> finalizzati a <<tenerlo il più lontano possibile dalla criminalità e dalla delinquenza durante il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante>> (articolo 1, comma 2).

Come detto in dottrina <<l'obiettivo principale della Dichiarazione del 1985 è stato quello di fornire delle linee guida valide per tutti i paesi membri, in modo tale che il maggior numero di essi potesse applicare queste regole standard nella maniera più imparziale, senza distinzione di alcun tipo, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica o di altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status>> (articolo 2, comma 1)²².

L'art. 11 delle Regole di Pechino dichiara espressamente qual è il sistema processuale penale minorile che si intende realizzare. Lo scopo è di ricorrere al processo formale, per i casi dei minori che delinquono, in ultima istanza.

Tra i principi indicati nelle Regole di Pechino, i più importanti riguardano, *in primis* la fissazione ad un limite non troppo basso dell'età della responsabilità penale e la proporzionalità della sanzione applicata in base alle circostanze del reato e dell'autore dello stesso. Anche la creazione di un potere discrezionale <<appropriato a diversi livelli

²² A. MAURIZIO, *Evoluzione internazionale del sistema penale minorile ed effetti nell'ordinamento italiano*, il d.P.R. 22 settembre 1988 n.448, p. 11, (sito web: diritto.it)

dell'amministrazione della giustizia minorile, sia nell'istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva>>, esercitato da persone qualificate e specializzate, rappresenta una vera e propria esigenza da soddisfare. Grazie alle Regole di Pechino viene riconosciuto il dovere dello Stato di assicurare, al soggetto minore, le garanzie procedurali ritenute basilari e fondamentali quali la presunzione di innocenza, il diritto ad essere affiancati da un genitore e/o da un tutore, il diritto a venire a conoscenza di quale sia l'accusa, il diritto al contraddittorio, il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e il diritto di appello. Infine, la tutela della vita privata del giovane, evitando ogni tipo di pubblicità inutile e denigratoria, ed evitando altresì la pubblicazione di informazioni che permettano la identificazione di un giovane autore di reato, deve essere sempre salvaguardata²³.

In virtù di quanto sinora detto, considerando sia il procedimento penale, sia la pena detentiva, come *extrema ratio*, si può constatare come il sistema della giustizia minorile ponga la sua completa attenzione sul minore che delinque e sul suo recupero, piuttosto che sul fatto. Questo non fa altro che affermare, in ambito minorile, la rinuncia all'accertamento del reato commesso da parte dello Stato e la sempre forte prevalenza della funzione rieducativa della sanzione.

A conferma di ciò, l'art. 16 delle Regole disciplina che, prima che l'autorità competente emetta un provvedimento definitivo <<i precedenti del minore, le sue condizioni di vita e le circostanze nelle quali è stato commesso il reato formano oggetto di un'inchiesta approfondita in maniera da facilitare il giudizio sul caso da parte dell'autorità

²³ GALANTI-PATRONE, *La tutela penale del minore: fonti internazionali e legislazione italiana*, in A. BEGHE' LORETI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, Cedam, Padova, 1995, p.287 e ss.

competente>>. Il minore viene tutelato non solo tramite un sistema che cerca di perseguire il più possibile il principio di minima offensività per recuperarlo, ma anche tramite lo studio della sua personalità e tramite la valutazione delle sue inclinazioni, lo scopo è quello di stilare un programma di recupero individualizzato, in realizzazione del principio di adeguatezza.

Occorre sottolineare anche che la proporzionalità deve necessariamente sussistere non solo tra le circostanze e la gravità del reato, ma anche tra questo e le condizioni e i bisogni del minore²⁴.

Anche per quanto riguarda la privazione della libertà personale, essa è molto limitata, il minore viene privato della sua libertà in casi estremi in cui sia giudicato colpevole di un reato di violenza nei confronti di una persona, ovvero nei casi in cui il minore sia un recidivo e se nessun'altra sanzione risulta idonea.

Ulteriore principio fondamentale, che sta alla base della giustizia minorile, è il *divieto di applicazione della pena capitale*, difatti la pena capitale non è applicabile ai reati commessi da minori e non possono assolutamente essere disposte delle pene corporali. Il *principio di flessibilità* è un principio guida della giustizia minorile. Il giudizio si può concludere tramite le forme più diversificate, anche tramite misure extra-giudiziarie come l'intervento di servizi di comunità, multe, restituzioni e risarcimenti, ricercando la soluzione che più si adatta al minore e alle sue esigenze.

In concomitanza con il rispetto del principio di minima offensività, di conseguenza, la misura del collocamento in un istituto deve essere

²⁴ A. MAURIZIO, *Evoluzione internazionale del sistema penale minorile ed effetti nell'ordinamento italiano*, il d.P.R. 22 settembre 1988 n.448, cit., p. 13

applicata in ultima istanza, per il minor tempo possibile e solo qualora non vi siano altre misure idonee da applicare.

Qualora il giudice decida di applicare tale misura, deve assicurare al minore tutta l'assistenza di cui necessita sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico tenendo conto dell'età, del sesso e della personalità; il tutto per favorire nel minore una crescita armonica, consentendogli di trovare un ruolo costruttivo e produttivo nella società²⁵.

In conclusione, si può affermare che le Regole di Pechino sono state le prima ad incentrare il sistema della giustizia minorile sulla considerazione del processo penale e della pena detentiva come *extrema ratio*. La parola d'ordine è la "rieducazione" del minore, tutto ruota intorno al recupero del *reo* tramite lo studio della sua personalità e l'adozione di misure sanzionatorie alternative e sostitutive della detenzione, idonee alle esigenze del minore ed alle sue inclinazioni, permettendo il suo sviluppo a livello psico-fisico e della sua capacità di responsabilizzazione.

Ulteriore fonte imprescindibile per la giustizia minorile è la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata il 20 Novembre 1989, a New York, dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alla base vi è una crescente sensibilizzazione nei confronti dei minori e dei loro diritti, si palesò la necessità di creare per questi soggetti ritenuti più deboli un'apposita tutela, quest'ultima è frutto di un percorso di specificazione dei diritti inalienabili dell'uomo.

²⁵ A. MAURIZIO, *Evoluzione internazionale del sistema penale minorile ed effetti nell'ordinamento italiano, il d.P.R. 22 settembre 1988 n.448*, cit., p. 14

Un altro importante documento è la Dichiarazione dei diritti del fanciullo detta anche “Dichiarazione di Ginevra” approvata dalla Società delle Nazioni il 24 settembre del 1924.

Nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo viene sancito che <<il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente>>. Al minore deve essere garantita ogni forma di aiuto e assistenza, deve essere il primo ad essere soccorso in tempi di bisogno. Il fanciullo deve essere protetto da ogni tipo di sfruttamento e deve essere cresciuto nel “sentimento”.

Il fanciullo viene riconosciuto come titolare di diritti, per la prima volta, in un documento ufficiale e di estrema rilevanza. In quanto essere umano particolarmente vulnerabile il fanciullo ha diritto ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico della sua personalità e questo non può non avere una forte influenza nel sistema della giustizia minorile.

Questa sensibilizzazione della società verso i diritti del fanciullo si è maggiormente palesata soprattutto a seguito della seconda guerra mondiale che, come è risaputo, ha causato una strage di innocenti, di bambini privati della loro vita, della loro infanzia e, soprattutto, della loro dignità. Da questi importanti documenti internazionali si è finalmente giunti alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Tramite essa le Nazioni Unite hanno voluto indicare in modo chiaro, preciso e completo tutti i diritti che spettano al minore; ulteriore aspetto importante è che, trattandosi di una Convenzione, essa vincola giuridicamente gli Stati che la ratificano a rispettare quanto in essa previsto.

Ecco spiegato anche perché vi sono dei meccanismi di controllo, per verificare che gli Stati rispettino concretamente i principi della

Convenzione da essi ratificata. L'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo con la legge del 27 marzo 1991, n.176.

Occorre far presente come l'interesse del minore ed il suo sviluppo psico-fisico siano posti in una posizione di superiorità e centralità anche nella Convenzione del 1989 e, questo concetto di preminenza, viene espresso chiaramente nell'art.3, comma 1: <<In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente>>.

Ulteriore carattere di estrema vicinanza dei principi dettati dalla Convenzione al nostro sistema della giustizia minorile è rappresentato dall'art. 37, quest'ultimo disciplina che gli Stati parti debbano assicurarsi che nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; che nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria (l'arresto, la detenzione o la detenzione di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile). Laddove un minore venga privato della sua libertà deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età e deve essere, inoltre, separato dagli adulti (privati della libertà personale). Deve sempre essere garantito il diritto del ragazzo a rimanere in contatto con la propria famiglia tramite visite e scambi epistolari, uniche eccezioni possono essere la presenza di circostanze eccezionali oppure qualora sia preferibile non mantenere i contatti nell'interesse preminente del minore.

Dietro ad ogni provvedimento emanato da parte del giudice, nei confronti del minore, ci deve essere una finalità educativa. Quando un minore viene coinvolto in un procedimento penale è titolare di una serie di diritti e di garanzie che devono essere assicurati in ogni stato e grado del procedimento quali: la presunzione di innocenza, il diritto ad essere informato di ogni accusa portata contro di lui, il diritto di avere assistenza legale e tutta una serie di altri diritti che toccano la situazione del minore coinvolto in un processo sanciti all'interno dell'art. 37 della Convenzione dei diritti del fanciullo (1989).

Ordunque, tramite un'attenta lettura e un'accurata analisi della Convenzione dei diritti del fanciullo sembra emergere che essa abbia toccato ogni aspetto della vita del minore e delle situazioni nel quale quest'ultimo potrebbe essere coinvolto, compreso il processo penale. Questa fonte internazionale ha sicuramente provveduto a sollecitare gli Stati nella tutela del minore sotto ogni aspetto e ad esprimere con estrema trasparenza quali sono i diritti che il fanciullo possiede in quanto essere umano particolarmente fragile. L'interesse del minore viene posto all'apice in tutte le tutele che lo Stato deve porre in essere nei suoi confronti, con il fine di proteggere il fanciullo nel suo armonioso sviluppo. Viene affrontato e disciplinato ogni aspetto del processo penale nel quale questo interesse preminente potrebbe essere lesa, nulla sembra essere lasciato al caso e il fanciullo sembra essere salvaguardato in ogni momento della sua infanzia e adolescenza, fino all'età adulta.

Al termine della Convenzione è previsto un sistema di controllo attraverso il quale i diritti del bambino siano garantiti non solo formalmente, ma anche nel concreto. È stato così istituito il "Comitato sui diritti del fanciullo", composto da dieci membri eletti dagli Stati parti, il quale ha il

compito di analizzare i rapporti periodici redatti dagli stati aderenti, questi ultimi devono esplicitare il grado e le modalità di realizzazione e attuazione dei principi della Convenzione.

2.3 Il d.P.R. 448 del 1988

Le fonti internazionali costituiscono la solida base sulla quale è stato eretto il sistema della giustizia penale minorile italiana, essa ruota intorno a quanto previsto dal d.P.R. 448/1988 (composto da 41 articoli), ed è la piena espressione e sintesi di tutti i principi emanati dalle varie fonti nazionali ed internazionali, fino ad ora esposti.

Per tutte le disposizioni non previste dal d.P.R. 448/1988 soccorrono quelle del codice di procedura penale, quindi le disposizioni previste per gli adulti. Questa è la piena attuazione del *principio di sussidiarietà* secondo cui le disposizioni devono essere applicate “in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”. In concomitanza va valutata sempre la finalità della giustizia minorile, cioè l’esigenza educativa del minore. Questo valore cardine guida tutto il sistema del processo penale minorile, nell’applicazione di ogni singola norma e nelle decisioni di ogni singolo giudice, come tiene a precisare il legislatore all’interno dell’art.1 del d.P.R. 448/1988.

Quindi anche le norme del codice di procedura penale per i maggiorenni, quando vengono utilizzate nel sistema minorile, devono essere sempre applicate in un’ottica di recupero del minore e non solo, infatti si fa anche riferimento alla sua personalità che deve essere tutelata nel suo libero sviluppo.

Si precisa che non ogni vuoto normativo va colmato con le norme del codice di procedura penale minorile, infatti, prima di ricorrere a queste ultime, bisogna sempre verificare che non vi siano altre norme del sistema minorile applicabili.

In mancanza di norme del sistema minorile verranno applicate quelle del codice di procedura penale per adulti, ma occorre fare un'ulteriore verifica, e cioè che queste non contrastino con norme del sistema minorile. L'unico *sussidio ermeneutico*, come affermato in dottrina, potrebbe essere costituito dal <<criterio secondo cui l'interprete deve sempre privilegiare una chiave di lettura costituzionalmente orientata; in particolare tra più ricostruzioni esegeticamente plausibili dei rapporti tra d.P.R. 448/1988 e codice di procedura penale, l'interprete deve escludere quella la cui adozione porrebbe fondati problemi di costituzionalità o pretermetterebbe le esigenze di specializzazione della giustizia minorile>>²⁶.

Quindi, si specificata che il riferimento al codice di procedura penale può essere posto in essere di fronte ad un vuoto normativo, senza necessariamente verificare la sua applicabilità nella giustizia minorile, poiché vige una presunzione assoluta di compatibilità, questa può essere superata solo con censure di incostituzionalità²⁷.

La Corte Costituzionale con un'importante sentenza, dell'11 luglio 2000, n. 323, ha applicato il *principio di prevalenza della disposizione codicistica* della disposizione speciale minorile solo se più favorevole. Quest'ultima deve essere introdotta *ex novo* e deve essere conforme a tutti i principi costituzionali ed internazionali, soprattutto riguardo al principio

²⁶ G. GIOSTRA, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit. p.11.

²⁷ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 69 ss.

del *favor minoris*²⁸. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore, questa è una piena espressione del *principio di adeguatezza applicativa*.

Quindi, *in primis* si determina l'*an*, secondariamente il *quomodo*, in modo da improntare il sistema su una diversificazione individualizzata della giustizia minorile, garantendo anche la tutela dell'evoluzione psicologica del minore²⁹.

La personalità del minore e la sua evoluzione psicologica non sono determinabili a priori tramite astratte disposizioni normative, essendo in continuo mutamento vanno verificate, colte e apprezzate caso per caso, nella realtà concreta. Lo scopo è quello di salvaguardare il più possibile il percorso evolutivo del minore, applicando sempre il *principio di minima offensività*.

Come evidenziato dall'autore: <<L'esigenza di salvaguardare i processi educativi in atto può costituire criterio per stabilire l'applicabilità in concreto di una disposizione soltanto quando vi sia una espressa previsione legislativa in tal senso. In difetto, non è mai consentito all'interprete ritenere applicabile al processo penale minorile una disposizione soltanto perché risulta nel caso di specie particolarmente consona alle esigenze educative del minore, neppure, all'inverso, escludere l'applicazione di una norma, soltanto perché disfunzionale a queste>>³⁰. Ciò significa che sicuramente il minore deve essere salvaguardato nella sua evoluzione psicologica e vanno prese decisioni volte a soddisfare le sue esigenze ma, alla base, vi è sempre un ulteriore

²⁸ G. GIOSTRA, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.14.

²⁹ G. GIOSTRA, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.15 e ss.

³⁰ G. GIOSTRA, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 18

principio, oltre a quelli di adeguatezza e di minima offensività, ed è proprio il *principio di legalità*.

Nel d.P.R. 448/1988 viene anche previsto l'obbligo per il giudice di illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. Sulla base di quanto appena riportato, sembra emergere che l'obiettivo di tutelare lo sviluppo psico-fisico del minore, preservandolo dalla macchina processuale, venga perseguito non solo con la flessibilità applicativa delle regole processuali, ma anche tramite un coinvolgimento costante del minore nella vicenda processuale in modo che, l'imputato, abbia una corretta percezione del processo, rendendolo consapevole di ciò che sta accadendo.

Non è previsto l'obbligo per il giudice di illustrare all'imputato anche le attività tenute in sua assenza, tuttavia, la corretta percezione del processo, da parte del minore, dovrebbe essere globale e completa affinché possa essere ritenuto correttamente coinvolto, soprattutto affinché esso <<si senta non oggetto di accertamento giudiziario o di non richieste sollecitudini rieducative, ma soggetto cui competono responsabilità e diritti>>³¹. Per questo il giudice deve illustrare il contenuto e le ragioni etico-sociali delle sue decisioni, per favorire, *in toto*, la percezione sociale e giuridica, da parte del minore, del fatto commesso e del processo in corso.

In conclusione si fa riferimento ad un ulteriore principio cardine, *il principio della destigmatizzazione*. Come affermato in dottrina <<la destigmatizzazione è un principio che deriva dall'esigenza di non nuocere

³¹ G. GIOSTRA, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 23

al minore. Infatti, il fatto stesso di essere sottoposto a procedimento giudiziario può essere causa di danni legati a diverse forme di stigmatizzazione, ovvero attribuzioni negative, e comportamenti, sulla persona del minore e sulle sue immagini sociali. Per la nuova legge evitare la stigmatizzazione significa garantire e tutelare la riservatezza e l'anonimato rispetto alla società esterna. Ciò avviene attraverso varie modalità, ma soprattutto: vietando ai mezzi di comunicazione di massa la diffusione di immagini e di informazioni sull'identità del minore; assicurando il processo a porte chiuse, tranne che il ragazzo non richieda, dopo i sedici anni di età, nel suo esclusivo interesse, di far accedere al processo anche la stampa; dando, infine la possibilità tutti i minorenni di cancellare i precedenti penali dal casellario giudiziale dopo il diciottesimo anno di età>>³².

2.4 Le fonti europee

Nella legislazione europea sono molteplici le Convenzioni che tutelano il fanciullo e i suoi diritti (Convenzione europea sull'adozione di minori, Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, Carta Sociale europea, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali).

Ma l'Unione Europea ha avuto un grande ruolo soprattutto nella disciplina della giustizia minorile, infatti è proprio in Europa che nasce il “giusto processo penale minorile”, tramite l'approvazione della Direttiva sulle

³² S. BONETTI, *I principi generali del nuovo processo minorile e la messa alla prova*, (sito web: assistentisociali.org)

garanzie procedurali per i minori penalmente indagati o imputati (Direttiva UE 2016/800)³³.

L'approvazione è avvenuta con una schiacciante maggioranza (613 voti a favore, 30 contrari e 56 astensioni), agli Stati membri è stato dato un termine di 36 mesi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, per recepirla nella loro normativa nazionale.

Nel commentare l'avvenuta adozione della direttiva, è stato spiegato che <<il testo è un catalogo di diritti e garanzie minime che colma le attuali distanze tra gli ordinamenti nazionali e delinea, almeno nei tratti essenziali, un modello europeo condiviso di giusto processo minorile in cui possa realizzarsi l'equilibrio tra l'esigenza di accertare i fatti di reato, con le relative responsabilità, e quella di tenere nella dovuta considerazione le vulnerabilità e gli specifici bisogni dei minori>>³⁴.

L'elemento principale della direttiva è il diritto di difesa dei minori, quindi il diritto di avvalersi di un difensore e di essere assistiti da quest'ultimo. L'assistenza da parte di un difensore è necessaria ed obbligatoria in ogni fase processuale. Il minore deve ricevere l'assistenza del suo difensore in ogni singola udienza, se non viene rispettato il diritto in esame, il ragazzo non può essere condannato all'esecuzione di una pena detentiva, inoltre, il diritto ad essere assistito dal difensore deve essere rispettato e garantito anche durante la detenzione³⁵.

³³ I. GIACOMINI, *Il processo penale minorile tra direttiva europea e proposte di riforma*, (sito web: ragazzidentro.it)

³⁴ M.L. FRANCIOSI, dichiarazione dell'On. C. CHINNICI, *Nasce in Europa il giusto processo penale minorile*, 10 marzo 2016, (sito web: lindro.it)

³⁵ F. SERVADEI, *Processo minorile: le nuove garanzie europee*, 6 giugno 2016, (sito web: studiocataldi.it)

I paesi dell'UE sono tenuti a garantire che, nei confronti del minore, la privazione della libertà, e in particolare la detenzione, sia disposta solo come misura di ultima istanza e per il più breve periodo possibile.

La direttiva include anche altre garanzie, come il diritto a essere tempestivamente informato sui propri diritti e su aspetti generali dello svolgimento del procedimento, ad avere accesso alle informazioni fornite da un genitore o da altro adulto appropriato, ad essere accompagnati da tale persona durante le udienze in tribunale e in altre fasi del procedimento, ad una valutazione individuale da parte di personale qualificato, ad un esame medico se il minore è privato della libertà personale, alla tutela della privacy durante il procedimento penale.

Sempre secondo la Direttiva, i giudici, i magistrati inquirenti e gli altri professionisti, che si occupano di procedimenti penali che coinvolgono minori, dovrebbero avere una competenza specifica o accesso a una specifica formazione³⁶. Anche qui, alla base del modello di processo proposto dall'Unione Europea vi è l'interesse del minore. Questo va considerato prioritario, in ogni circostanza.

La Direttiva dedica particolare attenzione al diritto del minore da una "valutazione individuale", esso implica il pieno diritto ad essere valutato dal giudice, tenendo conto, in particolare, della sua personalità e maturità, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche. Questa valutazione corrisponde all'accertamento della personalità del minore disciplinato dal d.P.R. 448/1988, naturalmente sempre da parte del giudice. La finalità è individuare le

³⁶ V. MURGOLO, *La riforma della giustizia minorile e la Direttiva U.E. sul giusto processo minorile*, 16 maggio 2017, (sito web: diritto.it)

specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.

Si potrebbe desumere che la valutazione individuale serve a stabilire e annotare le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore, queste potrebbero concretamente essere utili alle autorità competenti al fine di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore, di valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari e di assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.

La Direttiva UE 2016/800, si è occupata anche di indicare agli Stati membri che i giudici minorili devono necessariamente avere un'adeguata e specifica formazione, precisamente all'art. 20, comma 1: <<gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore>>.

Ancora una volta risalta il carattere di specialità della giustizia minorile, una formazione *ad hoc* per i magistrati, sottoposti ad un aggiornamento continuo e che sia al passo con tutte le nuove tecniche ed i nuovi studi condotti da discipline come la psicologia, la pedagogia e la sociologia³⁷.

Se posti a confronto, la Direttiva europea ed il d.P.R. 448/1988, contenente le norme che regolano il processo penale minorile italiano, i

³⁷ Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 maggio 2016, n.800, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

due testi normativi presentano delle evidenti somiglianze. Ma come mai vi sono delle congruenze così strette? Ebbene, in realtà l'Italia ha svolto un ruolo fondamentale nella stesura della Direttiva, grazie al coinvolgimento di rappresentanti nazionali al Parlamento europeo.

Dunque, sulla base di quanto sinora detto, sorge spontaneo un altro quesito, ma il sistema della giustizia minorile ha ottenuto buoni risultati?

Come affermato da alcuni studiosi del diritto <<La direzione non repressiva e per così dire “interpretativa” data fin dall’inizio al processo penale minorile ha avuto successo. Tra i minori che entrano nel circuito della giustizia minorile vi è poca recidiva e la criminalità viene in generale considerata in calo. I numeri bassi di ragazzi che annualmente entrano nel sistema a loro volta permettono di dedicare ad ognuno l’attenzione necessaria e prevista dal codice del processo minorile, perpetuando così le buone pratiche di ascolto e rieducazione del minore. Il sistema, comunque, non è esente da problemi, sia a livello di organizzazione che della frammentazione interna. Inoltre la scarsità dei numeri viene ritenuta tale da non giustificare la presenza di alcuni tribunali e relativi servizi per minori, lasciando lo spazio almeno per una redistribuzione del lavoro e del personale>>³⁸.

Dal quadro generale sembrerebbe emergere in modo impetuoso una non indifferente problematica: la carenza di magistrati minorili specializzati. Il sistema della giustizia minorile è sicuramente sulla buona strada, sarà influenzato anch’esso dal passare del tempo e dall’evoluzione normativa e sociale, ma il reale e concreto problema è la carenza della composizione organica.

³⁸ I. GIACOMINI, *Il processo penale minorile tra direttiva europea e proposte di riforma*, cit.

La risoluzione di questo problema è alla base del disegno di legge delega del Governo sul processo civile C.2953, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016, l'obiettivo consisteva nella razionalizzazione dei servizi e nella precisa ripartizione delle competenze. La proposta è quella di abolire il Tribunale per i minorenni e creare, in sostituzione di quest'ultimo, delle sezioni specializzate uniche per la famiglia e i minori all'interno dei tribunali ordinari, senza alcuna distinzione tra sezioni penali e sezioni civili. L'accorpamento riguarderebbe anche le rispettive Procure, quindi la Procura per i minori verrebbe assorbita in quella ordinaria.

Questo disegno di legge, oltre ad essere aspramente criticato dalla maggior parte degli operatori della giustizia minorile, secondo i quali esso rappresenta un grande passo indietro per la giustizia minorile, sembrerebbe anche andare in controtendenza con la direttiva europea del 2016, che promuove proprio la specificità degli istituti che si occupano dei minori e quell'attenzione all'individuo che aveva fatto del sistema italiano un modello.

Difatti disegno di legge è stato trasmesso al Senato nell'Agosto del 2019 ma, il ministro della giustizia Orlando, con grande soddisfazione dei difensori dell'attuale sistema della giustizia minorile italiano, aveva acconsentito ad eliminare la parte relativa alle modifiche alla giustizia minorile e familiare, sottraendole alla riforma³⁹.

³⁹ I. GIACOMINI, *Il processo penale minorile tra direttiva europea e proposte di riforma*, cit.

CAPITOLO TERZO

L'ASSISTENZA ALL'IMPUTATO MINORE

SOMMARIO: 3.1 Accertamento sulla personalità – 3.2 L'aiuto affettivo e psicologico – 3.3 I genitori e la responsabilità genitoriale – 3.4 I servizi minorili

3.1 L'accertamento sulla personalità

Il fine ultimo della giustizia minorile, ossia il recupero del minore, viene perseguito attraverso un vero e proprio percorso che vede coinvolti non solo il minore e gli organi giudiziari, ma anche i genitori del minore e i servizi minorili. I vari provvedimenti emessi dal giudice sono gli strumenti attraverso i quali si cerca di rieducare il minore e risocializzarlo, per poi, infine, reinserirlo nella società. Tuttavia, prima di arrivare allo scopo imprescindibile del procedimento penale minorile, il giudice deve valutare e accertare la personalità del minore per fare in modo che le decisioni prese siano adeguate e proporzionate al caso concreto. Principio cardine di questa fase del procedimento penale a carico di un minorenni è il *principio di individualizzazione* e corollario di tale principio è necessariamente la conoscenza del soggetto⁴⁰.

Di fronte alla commissione di un fatto penalmente rilevante, l'accertamento della personalità del minore (art. 9 d.P.R. 448/1988) è finalizzato non solo ad analizzare la capacità di intendere e di volere di un soggetto, ma anche a comprendere, nel modo più attento e accurato possibile, quale sia la risposta più consona a far fronte alle difficoltà personali e sociali del minore⁴¹. Nei confronti del soggetto viene svolta

⁴⁰ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 139

⁴¹ E. LANZA, in A. MAGIONE-A. PULIVIRENTI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 468;

una vera e propria indagine psicologica, verranno analizzati non solo gli aspetti stabili della vita del minore, come l'ambiente familiare, ma anche gli aspetti dinamici, come le sue reazioni di fronte a varie situazioni e contesti⁴².

Come affermato dalla dottrina << è dagli accertamenti sulla personalità che nascono sia il programma processuale, sia il progetto educativo. Si tratta innanzitutto di individuare quale sia la risposta più adeguata da dare sul piano processuale: se far uscire il minore il più rapidamente possibile dal circuito penale e quale tipo di decisione sia più funzionale alla sua maturazione>>⁴³.

Il giudice, in base al caso concreto, considerando le diversità e particolarità, in primo luogo deve valutare quale via processuale sia la più corretta, secondariamente quale piano educativo sia più adeguato al soggetto, in base alla valutazione della sua personalità. Da quanto sinora esposto sembra emergere una grande propensione del nostro legislatore a tutelare il minore mediante l'accertamento della personalità.

Tuttavia, non bisogna confondere i fini rieducativi di tale disposizione con fini terapeutici o correzionali, poiché ogni previsione legislativa non è altro che un'indicazione da seguire, per il giudice, nel prendere la decisione più adatta al minore.

L'accertamento della personalità del minore ha il requisito dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 448/1988, la legge lascia comunque all'autorità giudiziaria la discrezionalità di porre in essere tale

⁴² S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 121; M. MONTAGNA, *I confini dell'indagine personologica nel processo penale*, Aracne, Roma, 2013, p. 83 ss.

⁴³ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 141

valutazione con i metodi e gli strumenti più opportuni, naturalmente questi possono cambiare a seconda del caso concreto. Gli elementi di conoscenza necessari <<circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne>>, devono essere acquisiti dal pubblico ministero e dal giudice⁴⁴. Qualora tale indagine venga omessa si verificherà un vizio procedurale di regime intermedio.

Il processo penale minorile ha una natura *bifasica*, infatti si basa su due tipi di valutazioni consistenti nell'accertamento del fatto (e della responsabilità) e nell'accertamento della personalità del minore. L'accertamento della personalità non può essere un accertamento di tipo statico ma solo dinamico, questo perché il soggetto da valutare è un ragazzo in pieno sviluppo ed in piena evoluzione psico-fisica. Come affermato da alcuni autori <<il minore è senza dubbio in una situazione di turbolenza psico-affettiva, è sollecitato in direzioni diverse, ha a che fare con pulsioni forti, con suggestioni, con la propria naturale aggressività; ha sicuramente delle parti buone o sane che deve poter esprimere>>⁴⁵.

Il nostro legislatore non pone nessun limite agli strumenti ed ai modi utilizzabili per l'accertamento della personalità del minore, sempre nel rispetto della sua tutela. Sicuramente l'ascolto del minore è lo strumento non solo più utilizzato ma anche più utile, ma altrettanto efficace è l'ascolto di familiari e di persone vicine al giovane (come insegnanti e compagni di classe). Nella fase di accertamento della personalità i servizi minorili rivestono un ruolo considerevole, questi entrano in gioco laddove sia necessario dare un aiuto al minore e alla sua famiglia, magari

⁴⁴ A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 632-633

⁴⁵ C. LOSANA, *L'ascolto del minore nell'osservazione sulla personalità*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, IV trimestre, 2008, p. 26

multiproblematica. Il compito dei servizi minorili non è semplicemente quello di ascoltare il minore e redigere una relazione su quanto ascoltato e valutato, ma devono dare al minore aiuto e sostegno.

Ma la prima persona a farsi carico di questo accertamento è proprio il giudice, egli deve essere il primo a porre in essere l'ascolto diretto del minore e a valutare la sua personalità, solo dopo aver fatto ciò può decidere di servirsi di tutti gli altri strumenti a sua disposizione⁴⁶.

Si può desumere anche qui l'importanza della specializzazione del giudice minorile, infatti, dovendo instaurare un dialogo con il minore egli non può avere un approccio aggressivo ma deve essere comprensivo e disponibile ad ascoltare tutto ciò che il minore ha da dire. L'attività valutativa dovrebbe considerare l'intera storia dell'imputato-minore, andando concretamente a ravvisare ogni aspetto della sua vita. Lo scopo è quello di verificare se il soggetto ha vissuto delle esperienze negative che possono in qualche modo aver inciso sul corretto sviluppo della sua personalità e, conseguentemente, stilare un piano educativo individualizzato⁴⁷.

La conoscenza del ragazzo tramite l'ascolto è, d'altronde, anche prevista dalle fonti internazionali, come la Convenzione dell'Onu sui diritti del fanciullo di New York e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996.

Quest'ultima sancisce che il diritto all'ascolto comprende il *dovere di informare* il fanciullo con discernimento in merito alle procedure

⁴⁶ C. LOSANA, *L'ascolto del minore nell'osservazione sulla personalità*, cit., p. 27-28

⁴⁷ N. VENTURA, *L'anamnesi endoprocedurale della personalità dell'imputato minorenne*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, IV trimestre, 2008, p.48-49

giudiziarie o amministrative che lo riguardano, il fine è di renderlo consapevole delle possibili conseguenze che si potrebbero verificare all'esito del processo. Il minore ha il diritto non solo ad essere ascoltato ma anche ad esprimere la propria opinione, della quale bisogna tenere conto⁴⁸. Dal quadro generale si potrebbe desumere che l'ascolto del minore non può essere separato dal diritto all'informazione e dal diritto a manifestare il proprio pensiero e la propria opinione.

In virtù di quanto appena precisato, risulta evidente che nel sistema della giustizia minorile il nostro legislatore, non ponendo limiti probatori, abbia pertanto previsto anche una deroga, sicuramente non di poco conto. Si tratta del divieto di perizia volta ad accertare il carattere e la personalità dell'imputato *ex art. 220, co. 2, c.p.p.* Tale divieto non è previsto nel processo penale minorile, al contrario, essa pare essere uno strumento molto utilizzato per l'accertamento della personalità, naturalmente sempre con un fine valutativo e mai terapeutico. Anche qui il fine da perseguire è il recupero del minore e, per raggiungere l'obiettivo prefissato nel miglior modo possibile, il giudice può avvalersi di uno psicologo forense, in veste di perito.

Le tecniche utilizzate devono essere le più recenti, quantitative e condivise dalla comunità scientifica; d'altronde la perizia ha una collocazione formale tra i mezzi di prova, si oserebbe dire fra i più importanti.

Ma se è vero che il minore è soggetto ad un sistema di tutela che pone sia il processo penale, che la pena detentiva, in uno stadio di ultima istanza per evitare il verificarsi di un trauma, il fatto che egli possa essere sottoposto ad una perizia psicologica racchiude il rischio di trasformare

⁴⁸ C. LOSANA, *L'ascolto del minore nell'osservazione sulla personalità*, cit., p. 28

l'accertamento stesso della sua personalità in un'esperienza traumatica. Il giovane potrebbe vedere la figura dello psicologo come un soggetto ostile, un nemico, qualcuno dal quale scappare o allontanarsi; potrebbero sorgere dei sentimenti molto intensi di paura, smarrimento, ansia e angoscia. Il legislatore derogando alla regola generale del divieto di perizia psicologica dell'imputato aveva sicuramente l'intento di agevolare e facilitare l'individuazione, da parte del giudice, del percorso rieducativo più adatto per il minore; ma vista la forte invasività di tale mezzo di prova, probabilmente sarebbe opportuno considerare anche l'utilizzo di quest'ultimo in un'ottica di *extrema ratio*.

Le indagini finalizzate all'accertamento della personalità devono essere svolte nei confronti di qualunque soggetto minorenni al momento della commissione del reato, anche nei confronti dell'infraquattordicenne.

L'acquisizione di informazioni può essere disposta sia dal p.m. che dal giudice, richiedendo anche determinate verifiche e ricerche alle sezioni di p.g. Ogni informazione acquisita deve essere verbalizzata, inoltre, l'indagato ha la facoltà di richiedere l'incidente probatorio, si è difatti ritenuto che gli accertamenti sulla personalità siano sempre non ripetibili⁴⁹.

3.2 L'aiuto affettivo e psicologico

In virtù dell'abnorme difficoltà che potrebbe riscontrare il minore nell'affrontare un processo penale a suo carico, ha il diritto di ricevere assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento.

⁴⁹ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 149

Il concetto di assistenza affettiva e psicologica ha origine nelle fonti internazionali ed europee dalle quali viene definita come un'integrazione della difesa tecnica. La *ratio* consiste nel dare al minore ogni supporto possibile per potergli permettere un'adeguata preparazione alla difesa di fronte al giudice.

Questa tipologia di aiuto può essere sicuramente data al minore da figure rilevanti e presenti, come i genitori, il difensore e i servizi minorili, ma non solo. I servizi minorili hanno una posizione processuale "itinerante" poiché svolgono «una funzione consultiva di carattere generale, ossia rivolta a tutti i soggetti processuali»⁵⁰.

La norma che disciplina l'assistenza dell'imputato è l'art. 12 del d.P.R. 448/1988, ma questa è ritenuta una norma *imperfecta* per un semplice motivo: la mancanza di una previsione sanzionatoria. La norma in esame prevede un elenco "aperto" di soggetti che possono essere legittimati ad esercitare la funzione assistenziale nei confronti del minore, il ruolo primario spetta, come già detto, ai genitori dell'imputato in virtù del legame "naturale" esistente⁵¹. Questa presunzione tassativamente riservata al genitore può venire meno laddove l'autorità giudiziaria rilevi la non idoneità dei genitori a dare al minore la dovuta e necessaria assistenza, sollevandoli da tale compito.

Questo potere di esclusione rappresenta un'ipotesi eccezionale, infatti l'autorità giudiziaria può esercitarlo solo con un decreto motivato.

⁵⁰ P. SFRAPPINI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 187

⁵¹ G. REYNAUD, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, p. 120 ss.

L'imputato ha il potere di indicare una persona di sua fiducia dalla quale poter ricevere assistenza, ma il semplice suggerimento non è abbastanza; solo a seguito di una valutazione di idoneità, e l'emissione di un provvedimento di ammissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, il minore può ricevere l'aiuto da parte della persona designata. Va sottolineato che l'indicazione di un soggetto idoneo non esclude l'assistenza che deve essere esercitata dalle figure genitoriali, infatti la persona di fiducia indicata deve rappresentare semplicemente uno stabile punto di riferimento per l'imputato, sia sul piano pedagogico che sul piano psicologico⁵².

Viene garantita anche l'assistenza prestata dai servizi minorili dell'amministrazione giudiziaria e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Il giudice deve rivolgersi ai servizi che hanno già instaurato un rapporto con il minore o che comunque possono avere con quest'ultimo una maggiore vicinanza, questo perché in tale circostanza sarebbe facilitata l'assistenza dovuta all'imputato⁵³.

3.3 I genitori e la responsabilità genitoriale

Il minore imputato, nel vivere un processo penale, necessita di alcune figure che possano accompagnarlo e sostenerlo in questa esperienza spigolosa, ardua e complessa.

⁵² G. CONSO-V. GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Cedam, Padova, 2008, p. 1070

⁵³ G. REYNAUD, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p. 124

Le prime figure che hanno il compito di soddisfare tale esigenza sono sicuramente i genitori, ad essi è affidato il compito di percorrere la vicenda giudiziaria a fianco del figlio imputato⁵⁴.

Il concetto di assistenza viene espressamente affermato dall'art. 40, comma 2, lettera b) della Convenzione di New York (1989), secondo cui al minore deve essere sempre assicurata << la presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali, a meno che ciò non sia ritenuto contrario al preminente interesse del fanciullo, a causa, in particolare, della sua età o della sua situazione>> ed in molte altre fonti internazionali ed europee⁵⁵.

L'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, essi devono educare, mantenere e sostenere il figlio di comune accordo. Solo nel caso vi sia un impedimento di entrambi i genitori, o laddove i genitori dell'imputato minore siano irreperibili o defunti, entra in gioco la figura del *tutore* (se già nominato). Se non vi è stata la nomina del tutore la responsabilità parentale viene esercitata dal *legale rappresentante* dell'istituto che ospita il minore oppure dall'*affidatario*⁵⁶.

Il ruolo dell'esercente la responsabilità è quello di sostenere il minore in una fase in cui la sua personalità è ancora in piena evoluzione, lo scopo è quello di integrare l'autodifesa del minore coniugando l'attività tecnico-difensiva con l'attività pedagogica⁵⁷. Egli dovrà fornire il suo sostegno sia con forme di rappresentanza (non incidendo sulla capacità processuale dell'imputato), sia con una partecipazione attiva nel processo appoggiando il minore. Durante il processo bisogna agevolare la

⁵⁴ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 102

⁵⁵ Direttiva 216/800/UE; n.10 R (03)20; n.8 R (87)20; par. 15.2 Regole di Pechino.

⁵⁶ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.106

⁵⁷ P. GIANNINO-P. AVALLONE, *I servizi di assistenza ai minori*, Cedam, Padova, 2000, p.118

costruzione di un progetto di cambiamento e di recupero, questo può avere successo e può essere affrontato solo tramite una concreta e sana cooperazione del minore e della sua famiglia.

Purtroppo nella frenesia della macchina processuale si tende spesso a prestare più attenzione a questioni di rito e a fascicoli da esaurire, così facendo l'interesse da perseguire, cioè il recupero del minore con l'appoggio della famiglia, passa in secondo piano⁵⁸.

Gli studiosi del diritto ribadiscono che << il reato è un campanello di allarme e il procedimento penale è un richiamo forte, ma solo la qualità e la continuità dei sostegni effettivamente attivati nel territorio, in occasione dell'intervento penale, possono produrre dei cambiamenti degli stili di vita nei ragazzi che hanno avuto percorsi esistenziali particolarmente problematici o sfortunati>>. È proprio per questo che il processo penale minorile non può essere semplicemente considerato un procedimento avviato per punire il minore, la commissione del reato da parte di quest'ultimo deve essere trattata con le adeguate cautele, con empatia e comprensione; questo permetterebbe la responsabilizzazione del minore, la sua maturazione e la sua capacità di comprendere il significato, sia del fatto commesso, sia di ciò che sta succedendo intorno a lui⁵⁹.

L'obiettivo appena esposto può essere raggiunto con una più alta probabilità di successo solo se il minore non viene lasciato da solo. Grazie alla collaborazione ed alla presenza di persone vicine che possono dare all'imputato l'aiuto affettivo e psicologico di cui ha bisogno, incoraggiandolo ad affrontare e a superare il processo, incitandolo a

⁵⁸ P. PAZE', *L'accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, IV trimestre, 2008, p.7

⁵⁹ P. PAZE', *L'accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, cit., p.8

rispettare correttamente ogni provvedimento che potrebbe essere emesso dall'autorità giudiziaria, si può arrivare ad un risultato positivo. Il minore, quindi, va "accompagnato" nell'incontro con il giudice e con tutte le altre figure processuali, ma in questo caso l'accompagnamento non deve essere coattivo o forzato, bensì empatico e con il consenso del minore stesso⁶⁰.

Il diritto all'informazione del minore è una costante, egli oltre ad essere accompagnato deve essere informato, dalle persone che gli stanno vicino, riguardo ogni atto processuale che deve essere compiuto, ogni dichiarazione ed ogni provvedimento. Le informazioni e l'accompagnamento, se forniti simultaneamente, fanno sì che il minore arrivi al processo preparato dal punto di vista psicologico ma anche emotivo, in modo da riuscire ad esprimere liberamente le proprie opinioni e le proprie aspirazioni⁶¹.

Da questo quadro generale sembrerebbe emergere che la presenza dei genitori o di soggetti esercenti la responsabilità, vista la sua importanza, sia obbligatoria. Sicuramente essa è prevista dalla legge, precisamente all'art 12 del d.P.R. 448/1988, ma questa, come già detto, è una norma imperfetta, in quanto non è prevista nessuna sanzione nel caso in cui non venga rispettata. L'unica prerogativa del giudice è consentire la presenza delle figure di accompagnamento, a meno che questa non risulti lesiva per il minore, in ogni stato e grado del procedimento.

Sarebbe opportuno un intervento del nostro legislatore nel prevedere una sanzione ben precisa alla violazione dell'art. 12, soprattutto perché è ben

⁶⁰ P. PAZE', *L'accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, cit., p.9

⁶¹ P. PAZE', *L'accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, cit., p.16

risaputo che la forza della norma risiede proprio nella punizione che verrebbe applicata in caso di violazione.

Nei paesi stranieri, infatti, sono state redatte delle “Carte delle modalità di buon accompagnamento” e sono stati predisposti dei veri e propri “programmi di accompagnamento” del minore all’interno di processi giudiziari che lo vedono coinvolto⁶². Sicuramente il legislatore italiano dovrebbe seguire l’esempio appena riportato per indirizzare ancora di più la giustizia minorile verso la mitezza, requisito che da sempre la caratterizza. Riportando quanto detto in dottrina<< La mitezza non è solo – come vuole la legge – irrogazione di pene per i minorenni ridotte rispetto a quelle che per la stessa condotta sarebbero applicabili ad un maggiorenne, ma è soprattutto accostare ogni ragazzo con rispetto e attenzione. È guardarlo ed entrare in relazione (a questo sono rivolte le indagini sulla personalità); è accoglierlo e accompagnarlo con una attitudine che lo porti a “fidarsi” delle figure che gli si mettono al fianco. È pensare così a riportarlo a quelle condizioni in cui egli può riconoscere le proprie risorse ed esprimere le proprie capacità in una direzione positiva>>⁶³.

3.4 I servizi minorili

Un ruolo di particolare pregnanza è rivestito dai servizi minorili. Il nostro legislatore ha attribuito ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, ed ai servizi di assistenza degli enti locali, l’importante funzione di affiancare il giudice minorile nel prendere le decisioni finalizzate a

⁶² P. PAZE’, *L’accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, cit., p.17

⁶³ P. PAZE’, *L’accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, cit., p.18

recuperare il minore. Tale previsione risiede nell'art. 6 del d.P.R. 448/1988 ma non solo, un importante contributo è stato dato anche dalle fonti internazionali ed europee⁶⁴.

Il compito dei servizi minorili è quello di svolgere una vera e propria inchiesta sociale, volta a conoscere il minore nella sua personalità, le sue condizioni di vita, i suoi eventuali precedenti e le circostanze nelle quali è stato commesso il fatto previsto dalla legge come reato. L'aiuto che i servizi minorili danno all'autorità giudiziaria nel corso degli anni ha acquisito il carattere dell'indispensabilità, questo perché è solo grazie agli accertamenti posti in essere da queste figure che il giudice può stilare, di riflesso, un piano di recupero il più possibile adeguato ed individualizzato, come se fosse un abito perfettamente cucito sul minore⁶⁵.

Oltre ad affiancare l'autorità giudiziaria nel prendere le decisioni più idonee, essi hanno anche il compito di controllare e vigilare sull'osservanza della misura e sugli obblighi ad essa inerenti; dovranno riferire al giudice gli eventuali progressi raggiunti come anche le eventuali modifiche da apportare al piano rieducativo⁶⁶.

I servizi minorili svolgono anche una funzione di assistenza all'imputato minorenne, dai quattordici ai ventiquattro anni d'età (qualora nel corso del procedimento o nell'esecuzione del provvedimento il minore superi la maggiore età), quindi danno a quest'ultimo il fondamentale aiuto affettivo e psicologico per affrontare il forte impatto che potrebbe avere il processo.

⁶⁴Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, 1985, par. 16.1; n.18 R (03)20

⁶⁵ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.82-83

⁶⁶ E. PALERMO FABRIS- A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 432 ss.

Naturalmente si tratta di un aiuto aggiuntivo rispetto all'assistenza che deve essere prestata dalle persone più vicine al minore, quali sono i genitori o i soggetti di fiducia designati dal minore stesso. Alla luce di ciò sembra emergere l'indefettibilità dell'intervento dei servizi minorili, la loro partecipazione e la loro collaborazione non sono più considerate facoltative ma obbligatorie, non più complementari ma fondanti⁶⁷.

In caso di omessa assistenza non è stata prevista alcuna sanzione da parte del nostro legislatore ma, <<la violazione del diritto all'assistenza psico-affettiva, se ascrivibile al comportamento del giudice o degli operatori del servizio minorile, pur non essendo assistita da sanzioni processuali, può essere perseguita in sede disciplinare, nonché in sede penale ove ricorrano gli estremi del reato previsto dall'art. 328 comma 2 c.p. Resta ferma l'operatività dell'art. 2043 c.c. quando, dall'omissione e dal ritardo doloso o colposo, può derivare all'imputato un danno ingiusto, anche non patrimoniale conseguente da privazione della libertà>>⁶⁸.

I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia sono frastagliati in una molteplicità di strutture le cui funzioni trovano disciplina nell'art. 8 e ss. disp. att. Vi sono gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penitenziari minorili, i centri di prima accoglienza (per minori arrestati o fermati), gli istituti di semilibertà e semidetenzione, le comunità pubbliche o private e, infine, i servizi polifunzionali diurni.

La particolarità di tutte queste strutture risiede nell'ambiente di tipo familiare che si intende creare, lo scopo è quello di far rapportare i minori, mentre sono sottoposti al trattamento rieducativo, con persone esterne che

⁶⁷ G. FUMU, *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, Cedam, Padova, 1991, p.72

⁶⁸ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.86

possono impedire loro la percezione di un ambiente ostile. L'obiettivo del nostro legislatore è permettere l'esecuzione del provvedimento in luoghi che facciano percepire al minore un'atmosfera stimolante e tranquilla; difatti vengono svolte attività di istruzione, formazione ed anche attività ricreative⁶⁹.

Il compito di programmare, valutare e verificare i centri di servizio minorile e la loro attività spetta al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La competenza dei centri minorili si basa sul perimetro regionale, vi è anche la possibilità di costituire delle sezioni distaccate nelle città capoluogo di provincia.

Il giudice dovrà porre in essere una serie di valutazioni per arrivare ad indicare quale centro minorile avrà il compito di seguire il minore nel suo percorso rieducativo. Sicuramente eseguirà un ragionamento basato sulle variabili territoriali (per garantire una maggiore vicinanza fra il minore e la sua famiglia), ma prenderà in considerazione anche fattori come l'organizzazione interna dell'istituto e la sua specializzazione (maggiore è la specializzazione e più efficace sarà l'intervento). I servizi minorili possono anche ricorrere all'aiuto di figure esterni agli istituti; precisamente di esperti in materie come la psicologia, pedagogia, sociologia e criminologia. Questa collaborazione interpersonale è stata prevista <<per affrontare una problematica come la devianza minorile, complessa nella sua definizione e quindi nella individuazione di possibili risposte>>⁷⁰.

Si potrebbe desumere che il nostro legislatore adotti, nei confronti del minore una tipologia di *sistema aperto* sotto tutti i punti di vista, dai

⁶⁹ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.87 e ss.

⁷⁰ I. MASTROPASQUA, *I minori e la giustizia*, Liguori Editore, Napoli, 1997, p.97

rapporti personali a quelli con le figure professionali che seguiranno il minore nel suo percorso. Sicuramente questa scelta ha l'obiettivo di agevolare il minore e invogliarlo nell'eseguire tutti i compiti che gli vengono affidati, seguirà le attività predisposte con più interesse e non percepirà queste ultime come una punizione.

Come già detto, l'intervento dei servizi minorili deve essere garantito in ogni stato e grado del procedimento ma, tra tutti gli interventi eseguibili nell'*iter* processuale, va riconosciuta una particolare importanza all'intervento volto ad accertare la personalità dell'imputato minore, esso rappresenta un <<imprescindibile supporto cognitivo di qualsiasi decisione degli organi giudiziari minorili, orientata nel senso della massima valorizzazione del principio di individualizzazione>>⁷¹.

Nella norma è previsto che l'onere di accertare la personalità del minore spetta al p.m. ed al giudice ma, nella prassi, questo compito viene svolto dai servizi minorili che costituiscono <<il canale tecnico principale e privilegiato, anche se non esclusivo, per l'acquisizione degli elementi di conoscenza>>⁷².

Tutto ciò che viene a conoscenza dei servizi minorili deve essere riportato in una relazione scritta; se l'accertamento della personalità viene svolto nella fase delle indagini preliminari, o nella fase dell'udienza preliminare, la relazione deve essere inserita nell'apposito fascicolo. Gli autori di tali relazioni entrano nella fase del dibattimento come mezzi di prova, quindi come testimoni o consulenti tecnici, a seconda del caso concreto⁷³.

⁷¹ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.95

⁷² G. DE LEO, in F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002, p.183

⁷³ E. PALERMO FABRIS-A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 339

L'attività di accertamento della personalità deve essere svolta anche in caso di applicazione della misura cautelare, il fine è sempre quello di applicare la misura più adatta al minore con il fine di recuperarlo.

Anche qui i servizi minorili avranno il compito di supervisionare l'esecuzione della misura, comunicando al giudice eventuali progressi o regressi.

La figura dei servizi minorili assume, nel processo penale minorile, una validità tale che devono essere informati circa lo svolgimento delle udienze processuali che vedono come protagonista il minore che hanno seguito e non solo, devono essere coinvolti anche nell'udienza camerale fissata dal magistrato di sorveglianza riguardo all'esecuzione delle sanzioni sostitutive o alle misure di sicurezza previste per il minore⁷⁴.

È opportuno ora fare riferimento al concetto di *devianza*. Per devianza si intende <<una condotta di una persona o di un gruppo che viola le aspettative di ruolo, le norme sociali e i valori della maggioranza dei membri di una collettività e che per questa ragione suscita una qualche forma di reazione sociale>>⁷⁵.

Essa è stata oggetto di molti studi e di molte teorie che hanno provato a comprendere come nasce la devianza, come si può neutralizzare e come si può prevenire. Una delle più importanti teorie è quella degli *stili di vita*, gli ideatori furono Hinderland, Gottfredson e Garofano negli anni '70. Secondo questa teoria è più facile rimanere coinvolti nel crimine se si frequentano luoghi con alto tasso di criminalità o se si hanno contatti con soggetti criminali.

⁷⁴ V. PATANE', in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.99

⁷⁵ D. SCARCELLI-O. VIDONI GUIDONI, *La devianza. Teorie e politiche di controllo*, Carrocci Editore, Roma, 2015, p.13

Non si può non fare riferimento anche alla teoria del *funzionalismo*, di Emile Durkheim, secondo cui i comportamenti devianti si manifestano a seconda dei contesti sociali e culturali in cui vengono posti in essere. Nessun comportamento è di per sé deviante, ma diventa tale in base a come viene giudicato e considerato dalla società; infine, la teoria del *legame sociale* di Hirschi considera la devianza come una conseguenza della debolezza del legame fra il soggetto deviante e la società⁷⁶.

Dal quadro generale sembra emergere che la devianza non sia una malattia incurabile, bensì una risposta comportamentale di un soggetto al contesto nel quale si trova, effettivamente queste teorie dovrebbero essere ritenute logiche e fondate.

Ad oggi sono molti i giovani che percepiscono l'ambiente che li circonda come ostile, sentono il peso di doversi conformare ad una società che gli sta stretta oppure provano un senso di oppressione nell'ambiente scolastico che frequentano. La risposta a questo forte sentimento di inadeguatezza è spesso la devianza.

In realtà la devianza è un grido d'aiuto rivolto dal minore al mondo degli adulti, richiesta che deve essere ascoltata il prima possibile.

L'attività del servizio sociale territoriale è una funzione amministrativa diretta alla realizzazione d'interventi <<per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio>>, così viene dichiarato dall'art. 1 dell'Ordinamento della professione di assistente sociale. La figura dell'assistente sociale, nel corso degli anni, ha acquisito un'importanza tale da far sorgere l'esigenza

⁷⁶ M. CIAMBRONE-M. ESPOSITO, *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, Santelli Editore, Milano, 2022, p.70 ss.

di dare a tale professione un Ordinamento da seguire, sia per quanto riguarda l'esercizio della professione stessa, sia per l'istituzione di un albo professionale.

Con l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1993, n.84, il legislatore rispose a tale esigenza e attribuì a questi professionisti un preciso Ordinamento da seguire.

Attraverso la segnalazione dei casi di devianza ai servizi sociali, potrebbe essere adottata una politica di recupero minorile, facendo in modo che questi non diventino di competenza dei tribunali minorili. Difatti sono proprio i servizi minorili che hanno la maggiore qualificazione nel trattare i casi di devianza; tramite il loro intervento si può neutralizzare quest'ultima cercando di creare un percorso di recupero per il soggetto in questione, come anche creare un rapporto affettivo stabile e meno confligente fra il minore e la sua famiglia. I buoni esiti degli interventi dei servizi minorili sono spesso dovuti, sicuramente alla loro qualificazione e specializzazione, ma anche alla loro natura essenzialmente non autoritativa, a differenza di quella giudiziaria. L'ingresso dei magistrati minorili all'interno di dinamiche sociali o familiari già fragili viene spesso vissuto dagli individui coinvolti, in particolare i soggetti minorenni, come un intervento sanzionatorio, anche se più che giustificato e legittimo.

Si potrebbe, quindi, prevenire la devianza permettendo agli assistenti sociali di intervenire prima che il minore commetta un reato; il lavoro che si andrebbe a svolgere permetterebbe di recuperare il minore, estrarlo dal circolo vizioso nel quale era caduto e neutralizzare ogni comportamento ritenuto deviante senza l'ordine dell'autorità giudiziaria. Sarebbe necessario, in ogni caso, creare un rapporto di fiducia con il soggetto

interessato, accertando la sua personalità e instaurando un rapporto collaborativo con la sua famiglia.

Nella prassi, però, i servizi minorili sono soliti intervenire solo previa autorizzazione del Tribunale, precisamente a seguito di un decreto motivato, quest'ultimo rappresenta una forma di tutela rafforzata di fronte ad uno stadio di devianza che ormai è avanzato. Il giudice interviene quando tutti gli altri possibili interventi, di natura non autoritativa, non hanno dato esiti positivi per la rieducazione del minore costituendo, così, un'*extrema ratio*⁷⁷.

L'assistente sociale deve entrare nella vita del minore con delicatezza, in modo graduale ed empatico. Il primo contatto con il soggetto interessato avviene durante il *primo colloquio*, egli viene convocato insieme ai suoi genitori e lo scopo è quello di conoscere lui e la sua famiglia, creando un rapporto di fiducia.

Verranno descritte le fasi dell'*iter* procedimentale che il ragazzo dovrà affrontare e il ruolo che il servizio sociale andrà a ricoprire. Successivamente vi saranno altri incontri, tutti volti a motivare il minore, a sostenerlo, a controllarlo e aiutarlo. Verranno eseguite anche delle *visite domiciliari* con lo scopo di analizzare e osservare il minore nell'ambiente che vive quotidianamente, quindi le sue condizioni abitative e familiare, ma anche relazionali; importantissimo è anche il costante confronto con gli adulti che circondano il minore: genitori, tutori, psicologi e insegnanti.

Il *progetto di recupero* del minore si deve basare sul principio di minima offensività e permettere la sua fuoriuscita dal processo penale nei tempi

⁷⁷ *Gli strumenti amministrativi di recupero dalla devianza - Criminalità minorile*, 19 settembre 2018 (sito web: poliziapenitenziaria.it)

più rapidi possibili. Le attività che coloreranno tale percorso possono essere di vario tipo, come attività di studio, sportive, professionali e di volontariato. Il minore verrà inserito in ambienti “sani” (ed. gruppo parrocchiale) con lo scopo di allontanarlo dagli ambienti che, invece, potrebbero limitare o impedire la neutralizzazione della devianza; verranno stabiliti anche degli orari ben precisi, di uscita e di rientro, che il minore dovrà rispettare.

In questo percorso il soggetto interessato verrà sempre affiancato dalle figure professionali dei servizi minorili e dai suoi genitori; a loro volta anche i genitori hanno bisogno di essere guidati nel seguire il progetto rieducativo. L’aiuto che può essere fornito dai servizi sociali agli stessi genitori si pone l’obiettivo di sostenere loro ed il minore nel superare quelle difficoltà familiari che sono dannose e devianti, come traumi passati, incomprensioni e difficoltà educative, evitando di dare loro un giudizio <<critico e colpevolizzante>>⁷⁸.

La pena detentiva ha un carattere di residualità nella giustizia minorile, si prediligono delle sanzioni alternative, ed è proprio per questo motivo che nel corso degli ultimi anni si sta assistendo ad un sempre maggiore affidamento dei giovani agli Uffici dei servizi sociali minorili. Analizzando i dati acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), riferiti alla situazione in data 15 gennaio 2022, si può notare che la maggior parte dei giovani sottoposti ad una misura presso gli Uffici di servizio sociale minorile sono prevalentemente di sesso maschile. Le ragazze sono poche e la maggior parte di nazionalità straniera (principalmente da Paesi dell’area dell’ex Jugoslavia e dalla Romania).

⁷⁸ B. MONTISCI, *Ruolo del tutore e dei servizi sociali nei procedimenti penali a carico di minorenni*, 23 gennaio 2021 (sito web: ordineavvocati.perugia.it)

Anche la presenza di giovani maschi di origini straniere è in crescita creando, così, un quadro multi-etnico dell'utenza⁷⁹.

Anche con riferimento al fattore età, la maggior parte dei ragazzi appartiene alla fascia dei *giovani adulti*, di età compresa dai diciotto ai ventiquattro anni. I reati maggiormente commessi dai giovani devianti sono contro il patrimonio (furto e rapina), a seguire vi sono reati in materia di sostanze stupefacenti e infine i reati di lesioni personali volontarie.

⁷⁹ Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento Sezione Statistica, *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili*, Analisi statistica 15 gennaio 2022, Roma

In incarico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
In messa alla prova	2505	200	2705
- In casa	2050	175	2225
- In comunità	455	25	480
In misura penale di comunità/ alternativa alla detenzione, sostitutiva, di sicurezza, cautelare delle prescrizioni e della permanenza in casa			
- In casa	344	17	361
- In comunità	279	14	293
In Comunità, per misura diversa dalle precedenti	65	3	68
Negli Istituti penali per i minorenni	314	13	327
Nei Centri di prima accoglienza	295	6	301
Per indagini sociali e progetti Trattamentali	3737	455	4192
In altra situazione	5148	577	572
TOTALE	12343	1268	13611
Frequentanti i Centri diurni polifunzionali	90	8	98

Fig.1 – Dati numerici dei minori in incarico agli Uffici di servizio sociale

	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
ETA'	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F
Meno di 14 anni	30	5	35	8	0	8	38	5	43
14 anni	83	17	100	23	3	26	106	20	126
15 anni	448	64	512	85	12	97	533	76	609
16 anni	1110	138	1248	221	26	247	1331	164	1495
17 anni	1757	181	1938	405	35	440	2162	216	2378
Giovani adulti	6255	580	6835	2081	233	2314	8336	813	9149
TOTALE	9683	985	10668	2823	309	3132	12506	1294	13800

Fig.2 – Dati numerici dei minori in incarico agli Uffici di servizio sociale suddivisi in base all'età

* I dati sono riferiti alla situazione alla data del 15 gennaio 2022; l'elaborazione è stata effettuata in data 18 gennaio 2022, e sono stati acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).

Dai dati analizzati sembrerebbe emergere che i ragazzi maschi siano i più soggetti al fenomeno della devianza e, inoltre, che i casi dei ragazzi stranieri devianti siano in crescita. Si potrebbe sicuramente dire che sono molti i giovani stranieri che arrivano in Italia senza genitori, affrontando il cosiddetto “viaggio della speranza” alla ricerca di una vita migliore; altri ragazzi, invece, cercano di aiutare la famiglia che versa in una situazione economica poco agiata con azioni sbagliate (spesso furti e rapine); vi sono poi giovani che non hanno una guida stabile e costante oppure dei genitori che tendono a trascurarli. I genitori dei ragazzi stranieri spesso non collaborano con i servizi minorili e non accompagnano i figli nel loro percorso rieducativo, probabilmente perché distratti dalle varie difficoltà che affrontano nella vita quotidiana⁸⁰.

⁸⁰ B. MONTISCI, *Ruolo del tutore e dei servizi sociali nei procedimenti penali a carico di minorenni*, cit.

Tutti i ragazzi che cadono nella devianza vengono aiutati e guidati dai servizi minorili verso la rieducazione ma è necessaria anche la collaborazione non solo delle persone più vicine al minore, ma anche delle istituzioni da essi frequentate, come ad esempio le scuole.

In conclusione, gli uffici dei servizi minorili svolgono un compito importante quanto difficili, sono i più stretti referenti delle autorità giudiziarie sulle condizioni del minore, prendono per mano il ragazzo e cercano di mostrargli una vita migliore, giusta, onesta, non toccata dal crimine. Ciò viene fatto tramite un percorso individualizzato dove il minore viene seguito da soggetti specializzati ma, bisogna ribadire, è necessaria anche la cooperazione di tutti i soggetti che fanno parte della vita del ragazzo. Il minore deve essere recuperato e, sicuramente, questo non può essere fatto se viene abbandonato nei momenti di difficoltà più profondi.

CAPITOLO QUARTO

IL MODELLO DI ACCERTAMENTO PROCESSUALE

SOMMARIO: 4.1 La traumatica esperienza processuale del minore – 4.2 La mitezza del processo penale minorile – 4.3 I procedimenti speciali – 4.4 Il procedimento ordinario

4.1 La traumatica esperienza processuale del minore

I giovani che pongono in essere un fatto previsto dalla legge come reato sono definiti “devianti”, ma dietro la devianza spesso vi è un giovane che ha vissuto una storia difficile. I ragazzi coinvolti in un processo penale vivono la fase più difficile dell’età evolutiva, molti di loro sono cresciuti in ambienti familiari malsani e violenti, in ambienti sociali difficili e criminogeni. È proprio in questi ambienti che si sviluppano, con maggiore probabilità, dei traumi molto profondi e non solo; altri tipi di disturbi frequenti sono la depressione, l’ansia, la tossicodipendenza e problemi di tipo comportamentale⁸¹.

In tale ambito sono state fatte poche ricerche specifiche, l’importante aspetto della salute mentale dei minori che si imbattono nel sistema processuale non viene approfondito; non viene analizzata, nello specifico, neanche la complessità del fenomeno traumatico⁸². L’impatto con la giustizia minorile non porta sicuramente alla risoluzione di tale problema, esso deve essere prima studiato e curato in modo adeguato. Il personale delle varie strutture educative è consapevole del fatto che molti dei

⁸¹ M. CHELI-S. BRUSCIOLANO, *Il ruolo del Trauma e del Linguaggio nel sistema penale minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 2,2021, p.117

⁸² M. CHELI, in C. GAMBENZA (a cura di), *Il disturbo post traumatico complesso: dalla teoria alla pratica multidisciplinare*, Franco Angeli, Milano, vol. II, 2017, p. 100 ss.

giovani, con i quali entrano in contatto, soffrono di problemi di salute mentale e questi non possono migliorare all'interno dei vari centri di servizio sociale⁸³.

I ragazzi che hanno dei comportamenti trasgressivi gravi e frequenti sono definiti “antisociali”, in genere hanno una famiglia altamente problematica che tende a trascurarli e ad essere violenta, oppure, questa sottopone il ragazzo ad un controllo eccessivamente duro. I giovani antisociali non cercano affetto, cure o conforto proprio perché questo trattamento, che in genere bisognerebbe riservare ad un ragazzo, non gli è mai stato dato dalla famiglia. Come si sostiene in dottrina <<l'adolescente antisociale non ha empatia, non riconosce la sofferenza nell'altro, si identifica solo nel branco, nella banda di cui fa parte. È leale soltanto con la sua banda e riconosce solo le regole del suo clan. È aggressivo e violento, fa uso di droghe come fuga dall'angoscia e per “sbarellare”, per sentirsi forte, e tende ad atteggiarsi a leader delle personalità più deboli>>⁸⁴.

In quest'ottica i giovani tendono a non fidarsi di nessuno, soprattutto se adulto, ecco perché il compito di creare un rapporto confidenziale e di fiducia è una prospettiva molto ardua per i collaboratori dei servizi sociali.

Nei comportamenti antisociali è raro che alla base vi sia un solo fattore scatenante della devianza, generalmente sono presenti una molteplicità di fattori che insieme creano una condizione sfavorevole del minore che reagisce con violenza proprio perché non vuole più ricoprire la posizione

⁸³ M.A. COSTANTINO, *Disturbi neuropsichici: come intervenire?*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2018, pp. 61-67.

⁸⁴ C. GAMBUZZA, *Verso l'integrazione dei modelli di cura: l'approccio multidisciplinare integrato e body-centered*, in M. CHELI, C. GAMBUZZA (a cura di), *Il disturbo post traumatico complesso: dalla teoria alla pratica multidisciplinare*, cit., p. 120 ss.

di vittima. Durante la loro adolescenza i ragazzi danno molti campanelli d'allarme che spesso vengono ignorati, si risponde a questi atteggiamenti con punizioni severe e, la maggior parte delle volte, inutili. Solo dopo la commissione del reato si cerca di scoprire e comprendere le ragioni che stanno alla base del comportamento deviante⁸⁵.

Riconoscere la presenza di un trauma nella fase del processo comporta una comprensione di cosa sia successo al ragazzo per arrivare a porre in essere un reato, quali sono le esperienze che l'hanno segnato e come queste abbiano condizionato il suo comportamento. È proprio in questo contesto che la giustizia minorile deve raggiungere la sua massima efficienza attraverso il progetto rieducativo. Con i servizi "trauma orientati" si intraprende un percorso di recupero, personale ed individualizzato, volto a comprendere i traumi che risiedono nella psiche del giovane. Gli interventi eseguiti saranno flessibili e porranno l'attenzione sul benessere psico-fisico del ragazzo, naturalmente previo consulto di professionisti esperti (psichiatri, sociologi, pedagogisti, criminologi).

Quanto sinora detto è possibile grazie all'accertamento della personalità del minore che deve essere effettuato dall'autorità giudiziaria, con l'indispensabile aiuto dei servizi minorili, sin dal primo momento in cui il giovane deviante entra in contatto con il sistema della giustizia minorile.

Il processo penale è, di per sé, un'esperienza traumatica per il minore che lo vive. Affrontare un processo significa rapportarsi con persone sconosciute che hanno il compito di esprimere un giudizio, spesso ostile. I giovani devianti si portano dentro un passato che non solo li ha segnati,

⁸⁵ M. CHELI-S. BRUSCIOLANO, *Il ruolo del Trauma e del Linguaggio nel sistema penale minorile*, cit., p. 120

ma li ha anche portati a sviluppare un senso di diffidenza e, allo stesso tempo, di terrore, nei confronti di persone adulte, a maggior ragione se sono delle autorità giudiziarie.

In quest'ottica il processo penale, in quanto particolarmente invasivo e conturbante, deve essere sempre considerato un'ultima istanza per il minore. Il giudice deve cercare, il più possibile, di utilizzare metodi alternativi per recuperare il minore, che non comportino necessariamente l'affrontare il processo.

4.2 La mitezza del processo penale minorile

Gli autori che si sono interessati alla concezione del “processo penale come *extrema ratio*” nella giustizia minorile hanno attribuito, a quest'ultima, una specifica qualità: la *mittezza*. Difatti, il processo penale minorile, <<piegato sulle esigenze educative del minorenne e finalizzato alla sua responsabilizzazione, più che alla sua punizione, esprime al meglio l'idea di una giustizia fondata su un diritto minimo, che rinunciando alla pretesa punitiva in chiave retributiva e superando la logica del castigo si preoccupa di curare, piuttosto che di estirpare e punire, il soggetto autore del reato, al fine di reintegrarlo nella vita comune>>⁸⁶.

Codesta prospettiva che mira a tutelare il minore dalla possibilità di fargli vivere un ulteriore trauma, concepisce il processo come un meccanismo che si deve instaurare solo in casi estremi. Generalmente il minore, per essere posto al centro di un processo penale, deve avere commesso un

⁸⁶ M. LOCAPUTO, *La mitezza nel processo penale minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2015, p.64

reato dall'ingente gravità; al di fuori di questi casi l'apertura di un processo deve essere sempre considerata una scelta di ultima istanza.

Ogni attività processuale, come la testimonianza, la perizia, i vari accertamenti tecnici, possono segnare il minore e peggiorare la sua situazione che, già di per sé, è deviante.

Dal quadro generale pare emergere come, la mitezza della giustizia minorile, risieda proprio nella rinuncia, da parte dello Stato alla funzione retributiva della pena per favorire il recupero del minore e tutelare il suo sviluppo psico-fisico. Ma, sulla base di quanto sinora detto, lo Stato arriva a rinunciare non solo all'irrogazione di una pena, ma al processo stesso; tutto per <<liberare le energie migliori della persona>>⁸⁷ attraverso un percorso rieducativo ed anche attraverso un procedimento alternativo, più mite e meno invasivo.

Il principio sancito nella nostra Costituzione all'art. 27 comma 3, secondo cui la pena da applicare nei confronti del minore deve essere orientata il più possibile alla sua rieducazione, deve essere sempre interpretato in combinato disposto all'art. 32 comma 2, ai sensi del quale la Repubblica si impegna a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. È proprio grazie all'interpretazione armonizzata di questi due principi fondamentali che trovano fondamento le norme del processo penale minorile, nella loro piena mitezza e che garantiscono il preminente recupero del minore⁸⁸.

⁸⁷ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, vol. VII, Einaudi, Torino, 1992

⁸⁸ M. LOCAPUTO, *La mitezza nel processo penale minorile*, cit., p.66

La mitezza trova fondamento non solo nel nostro sistema nazionale, ma anche nelle varie fonti internazionali⁸⁹.

La piena espressione della mitezza della giustizia minorile risiede proprio nelle varie disposizioni che lo regolamentano. Tipico esempio è l'art. 10 del d.P.R. 448/1988 che disciplina l'inammissibilità di costituzione della parte civile. Il rapporto processuale tra il minore autore del reato e la vittima è alquanto complesso, in gioco vi è un bilanciamento di interessi abbastanza confliggenti; da una parte il legislatore cerca di perseguire, nel massimo delle sue possibilità, il preminente recupero del minore, dall'altra parte vi sono anche delle esigenze di tutela nei confronti della vittima. Come dice la dottrina la *ratio* di tale previsione risiede nel collegamento alla <<funzione "educativa" del processo minorile, che sarebbe minacciata dall'ingresso di un accusatore privato, interessato unicamente ad ottenere, a mezzo dell'affermazione di responsabilità penale del minorenne, il risarcimento dei danni subiti>>⁹⁰. Si può desumere che la mancanza della parte civile nel processo renda possibile concentrare l'attenzione sulle problematiche del minore e sul suo recupero⁹¹.

Tale deroga alla regola generale è stata giustificata anche dalla Corte Costituzionale <<in ragione dell'esigenza di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato>>⁹²; il principio di minima lesività continua ad essere una costante, un criterio alla base di ogni sfaccettatura della giustizia minorile.

⁸⁹Regole minime sull'amministrazione della giustizia minorile (1985), Dichiarazione sui diritti del bambino (1924)

⁹⁰ P. BRONZO, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.153

⁹¹ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p.157

⁹² Corte Cost., 16 dicembre 1997, n.433

La parte civile, avendo interessi diversi da quelli dello Stato nei confronti del minore, porterebbe un livello di conflittualità tale da rendere il processo ancora più traumatizzante, di conseguenza il legislatore ha ritenuto dare alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore autore del reato una maggiore importanza. Inoltre, la parte civile limiterebbe la fuoriuscita dell'imputato minore dai meccanismi del processo nei tempi più rapidi possibili, come limiterebbe anche tutti i provvedimenti di proscioglimento previsti dal nostro legislatore⁹³. Bisogna anche fare caso al fatto che con le pretese della parte civile vi sarebbe una maggiore complessità della *res iudicanda* e ciò comporterebbe anche a dei tempi processuali più lunghi. La celerità del processo minorile è un criterio irrinunciabile, in virtù delle finalità rieducative del rito e della sua aspirazione alla minima lesività; il trauma che potrebbe derivare da tale difficoltà processuale potrebbe compromettere lo sviluppo del minore, anche in modo permanente.

A mettere in risalto la mitezza del processo penale minorile vi sono altre disposizioni, come la garanzia di assistenza affettiva e psicologica del minore in ogni stato e grado del procedimento, *ex art.* 11 del d.P.R. 448/1988, della quale si è già parlato in precedenza; ma anche gli artt. 16 e 17 del d.P.R. 448/1988 che sanciscono l'esclusiva facoltatività dell'arresto e del fermo.

Per quanto riguarda l'arresto, se il minore viene colto in flagranza di reato, dei delitti di cui all'art. 23, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere con l'arresto del minore.

⁹³ P. BRONZO, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.154

Questa discrezionalità che viene attribuita dal legislatore alla p.g. comporta una valutazione basata, come dispone l'art. 16, comma 2, del d.P.R. 448/1988, sulla <<gravità del fatto, nonché dell'età e della personalità del minore>>. L'arresto è consentito, *ex art.* 23, per i delitti non colposi per i quali è stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, nonché una serie di delitti espressamente indicati dal richiamo all'art. 380, comma 2, lett. e, f, g, h, del codice di procedura penale, e si aggiunge anche il delitto di violenza carnale.

Nel principio di minima offensività vi è il fulcro del criterio della gravità del fatto⁹⁴ che, da come si desume, viene utilizzato anche nel rito minorile, mentre i criteri dell'età e della personalità del minore sono insiti nel fine rieducativo⁹⁵. Il giudizio sulla personalità è sicuramente quello più difficile da porre in essere, innanzitutto perché l'arresto in flagranza comporta, da parte della p.g., un'azione tempestiva, volta a bloccare il minore che sta commettendo un reato e, generalmente, chi si ritrova a dover porre in essere questa misura precautelare non è un soggetto appartenente alle sezioni specializzate. Da quanto sinora detto si potrebbe desumere che la personalità del minore non può essere valutata in tempi così brevi e veloci, né tantomeno da personale non specificamente formato, quindi si è chiarito che << tutti i presupposti dell'arresto andranno congiuntamente sussunti in un'unica valutazione finale>> sicuramente più idonea a garantire una giusta applicazione della norma⁹⁶.

⁹⁴ P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova, 1997, p.106

⁹⁵ P. DUSI, in P. PAZE', *Codice di procedura penale minorile commentato*, Poligrafico dello Stato, Roma, 1989, p.127

⁹⁶ F. GIUNCHEDI, in A. GAITO (a cura di), *Codice di procedura penale ipertestuale*, Utet, Torino, 2006, vol. II, p.1257

La misura precautelare del fermo di minore indiziato di delitto, la quale disciplina risiede nell'art. 17 del d.P.R. 448/1988, è sempre facoltativa e, secondo la dottrina, operano gli stessi criteri guida previsti per l'arresto in flagranza⁹⁷.

Ulteriori presupposti sono la gravità degli indizi ed il pericolo di fuga, ma il minore spesso non possiede i mezzi economici o di trasporto necessari per fuggire dopo la commissione di un delitto, spesso più che darsi alla fuga decide di rifugiarsi nella sua nicchia familiare; di conseguenza potrebbe, nel peggiore dei casi, verificarsi un allontanamento prettamente temporaneo⁹⁸. Soggetti legittimati a disporre tale misura precautelare sono *in primis* il p.m. e, in via sussidiaria, la p.g.

A confermare la mitezza del rito minorile vi è anche l'art. 13 del d.P.R. 448/1988 il quale prevede il divieto di pubblicazione e di divulgazione di <<notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore>>. Come detto in dottrina <<il divieto copre l'intera gamma delle informazioni suscettibili di attribuirgli, direttamente o indirettamente, nome o volto>>⁹⁹. Quindi è vietato l'utilizzo di qualsiasi elemento che potrebbe portare a riconoscere il minore, anche un semplice soprannome o una caratteristica fisica¹⁰⁰, con qualsiasi mezzo possibile (compresi tutti i mass media).

Il legislatore, anche in questo caso, ha deciso di proteggere il minore dagli eventuali pregiudizi ai quali potrebbe essere sottoposto se si diffondesse

⁹⁷ S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, p. 182

⁹⁸ S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p. 183

⁹⁹ C. GABRIELLI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.198

¹⁰⁰ F. LANZA, in A. PENNISI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 321

la notizia del suo coinvolgimento nel processo penale. Nel concreto vi è la prevalenza del diritto alla riservatezza del minore, definito un diritto costituzionale inviolabile che deve essere sempre garantito dallo Stato, rispetto al diritto di cronaca.

Sulla base di quanto detto si evince quanto la nostra società sia, purtroppo, figlia del pregiudizio. La notizia che un soggetto sia coinvolto in un processo penale porta sempre a sviluppare una percezione negativa di quest'ultimo; l'imputato viene guardato con gli occhi della diffidenza e della paura, proprio perché viene visto come qualcuno da evitare. Questo tipo di pregiudizio non cambia nei confronti di un soggetto minore, anzi, le conseguenze potrebbero essere ben più negative. La società potrebbe dedurre che un minore imputato sia un soggetto non deviato ma malato, un ragazzo che, avendo commesso un reato, deve essere isolato perché potrebbe tornare a delinquere nel corso della sua crescita, soprattutto una volta raggiunta l'età adulta.

Il minore coinvolto in un processo penale sarebbe al centro di un vortice di notizie scandalistiche portatrici di commenti negativi sul suo conto; ciò non può non condizionare lo sviluppo del minore. L'essere soggetto ad etichette negative non solo porta ad una compromissione della normale crescita in età evolutiva ma potrebbe, anche in questo caso, provocare lo svilupparsi di un trauma. Questa forma di tutela è prevista anche nelle fonti internazionali, come le Regole di Pechino e la Convenzione di New York.

Nel Testo Unico dei doveri del giornalista (2009) viene previsto che <<l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi

rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità come autore, vittima o teste>> deve essere sempre garantito¹⁰¹.

La tutela della privacy viene garantita anche attraverso la regola generale dello svolgimento del dibattimento a porte chiuse, derogando alla regola della pubblicità dell'udienza prevista nel rito degli adulti.

Le previsioni dell'art. 10 non cessano una volta raggiunta la maggiore età dal soggetto imputato. La scelta di limitare tale protezione fino al raggiungimento della maggiore età sarebbe alquanto illogica poiché, anche se il soggetto diventasse maggiorenne nel corso del procedimento o nel corso dell'esecuzione del provvedimento, verrebbe comunque compromesso il suo percorso di recupero e verrebbe rovinata la sua immagine. Di fronte a tali conseguenze negative il reinserimento sociale sarebbe ancora più arduo e complicato.

È però prevista una deroga alla preminente tutela della riservatezza. Il soggetto minore ultra sedicenne può richiedere, tramite un'espressa manifestazione di volontà, che l'udienza si svolga in forma pubblica, previa assenza di coimputati infra sedicenni o non consenzienti e previa valutazione della richiesta da parte del Tribunale. In questo caso non si possono vietare le pubblicazioni o divulgazioni di notizie in virtù della pubblicità dell'udienza, come disciplinato dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. 448/1988.

Dal quadro generale sembra emergere che il nostro legislatore dia al minore ultra sedicenne la possibilità di scegliere se essere al centro di eventuali notizie di cronaca o meno. Questa previsione potrebbe incoraggiare l'autodeterminazione e la responsabilizzazione del minore

¹⁰¹ C. GABRIELLI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.197

ma, dall'altra parte, potrebbe esporlo a rischi troppo grandi da comprendere per un soggetto ancora immaturo e vulnerabile.

Nella realtà la tutela della riservatezza viene frequentemente violata dalle varie “fughe di notizie” che sono, purtroppo, all'ordine del giorno. Le motivazioni sono varie, a partire dalla mancanza di sensibilità della società nei confronti dei giovani imputati a finire ad una carenza del sistema sanzionatorio di fronte alla violazione di tale regola¹⁰².

Si è tentato in vari modi di colmare questa grande lacuna; si è ipotizzata l'applicazione dell'art. 326 c.p. il quale prevede la sanzione della reclusione dai sei mesi ai tre anni per «il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza»». Come detto in dottrina, però, l'applicazione di tale norma comporterebbe difficoltà interpretative, grandi incertezze e “zone franche”¹⁰³.

Con la legge n.397/2000 è stato introdotto, nel nostro ordinamento, l'art. 379 bis c.p., con quest'ultimo si è cercato di colmare le carenze normative, anche se solo parzialmente. Per tutti quei soggetti che, indebitamente, rivelino segreti inerenti a un procedimento penale, è prevista la reclusione fino ad un anno¹⁰⁴.

Dal quadro generale si potrebbe desumere che il nostro legislatore, attraverso l'applicazione di alcuni articoli del nostro codice penale, voglia

¹⁰² M.R. MARCHETTI, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, p.153

¹⁰³ C. GABRIELLI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.205

¹⁰⁴ A. PRESUTTI, in E. PALERMO FABRIS-A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia, in diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 469 ss.

garantire il diritto alla riservatezza del minore ma, concretamente, nessuna disciplina utilizzata fino ad ora sembra adatta. Sarebbe necessario, sulla base di quanto analizzato, che il nostro legislatore intervenga con una disciplina apposita per garantire, veramente, il diritto assoluto del minore ad essere tutelato da ogni forma di violazione della sua riservatezza.

Il rito minorile richiede delle discipline specifiche, senza di esse il recupero del minore non può essere correttamente perseguito. Adattare norme per garantire, insufficientemente, una tutela non fa altro che vanificare ogni azione giudiziaria volta a rieducare il giovane imputato, azioni che si basano su un duro lavoro di studio e di accertamento, sulla base del principio di adeguatezza e di minima offensività, oltre che, naturalmente, del principio di destigmatizzazione.

4.3 I procedimenti speciali

Il processo penale minorile, come già detto, ha come fine preminente il recupero del minore e questo prevale nettamente sulla funzione retributiva della pena e sull'accertamento del fatto; ciò evidenzia la differenza sostanziale che c'è tra il rito minorile ed il rito degli adulti. Il processo penale per i maggiorenni è un rito cognitivo, che mira ad accertare il fatto e collocarlo in una fattispecie astratta prevista dal codice penale come reato per poi confermare, eventualmente, la responsabilità dell'imputato e applicare a questo la sanzione prevista dal legislatore per la violazione della norma in questione. In virtù di ciò, in reciproco contrasto con il rito per gli adulti, potremmo dire che il rito minorile è un rito "anti-cognitivo".

Questo criterio cardine fa sorgere, di conseguenza, l'esigenza di utilizzare "meccanismi processuali semplificati e riti speciali" che possano portare

a chiudere anticipatamente il processo, non solo per esigenze di economia processuale, ma anche per garantire una migliore efficacia delle decisioni prese dal giudice¹⁰⁵.

Il *giudizio abbreviato* è uno dei riti speciali che sono ammessi all'interno del processo penale minorile. Questo viene ritenuto compatibile in virtù di uno degli esiti processuali previsti per tale rito: la possibile assoluzione del minore. Durante il giudizio abbreviato il giudice può prendere tutte le decisioni che meglio si addicono al recupero del minore e alla tutela dei suoi diritti, responsabilizzandolo e proteggendolo da ogni eventuale danno¹⁰⁶. La scelta di richiedere tale rito speciale spetta al minore imputato, si tratta di un'istanza personale e sono ritenute inammissibili le richieste presentate dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o dal difensore mancante di procura speciale¹⁰⁷.

Il *giudizio abbreviato* può essere richiesto per qualsiasi reato, il legislatore non esclude espressamente i reati puniti con l'ergastolo, quindi si potrebbe desumere che, anche in questo caso, si ha una deroga importante per il rito minorile rispetto al rito per i maggiorenni. Il giudice, una volta ricevuta la richiesta, decide con ordinanza riguardo all'accettazione del rito abbreviato o meno. Una volta accettato il rito speciale, il processo si svolge davanti al g.u.p. nella composizione collegiale di tre membri (un giudice togato e due onorari) o davanti al tribunale per i minorenni, come giudice dibattimentale, nella composizione collegiale di quattro membri

¹⁰⁵ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.360

¹⁰⁶ A. PULVIRENTI, in A. MANGIONE-A. PULVIRENTI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 520

¹⁰⁷ R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Cedam, Padova, 2007, p.271

(quando si è arrivati allo svolgimento del rito abbreviato per conversione del rito direttissimo)¹⁰⁸.

I possibili esiti del rito abbreviato sono: l'assoluzione, la condanna con la riduzione della sanzione di un terzo, il perdono giudiziale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e, infine, anche la sospensione del processo con messa alla prova. In merito si è espressa la Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 448/1988 nella parte in cui vietava la possibilità di sospendere il processo e ammettere la messa alla prova se era stata presentata richiesta di giudizio abbreviato o di giudizio immediato¹⁰⁹.

Ulteriore esito del giudizio abbreviato può essere la condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva che possono essere ridotte fino alla metà del minimo edittale, sempre previa richiesta del pubblico ministero. Questa riduzione va sommata alla diminuzione di un terzo prevista per l'applicazione del rito abbreviato¹¹⁰.

Anche il *giudizio direttissimo* può essere applicato nel rito minorile. Sicuramente questo rito speciale porta dei vantaggi al minore, come il veloce contatto con l'autorità giudiziaria; viene favorito il raggiungimento dell'esito processuale nei tempi più brevi, armonizzando il principio di minima offensività con il principio di responsabilizzazione¹¹¹. Il giudizio direttissimo nel rito per gli adulti, a seguito delle varie modifiche apportate dalla legge n. 125/2008, è ad oggi obbligatorio se vi sono determinati

¹⁰⁸ P. RENON, in E. PALERMO FABRIS-A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia, in diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 553

¹⁰⁹ Corte Cost., 5 aprile 1995, n.125

¹¹⁰ R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, cit., p.271

¹¹¹ C. COTTATELLUCCI, in G. LATTANZI-E. LUPO, *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Parte speciale: processo minorile e giudice di pace*, vol. X, Giuffrè, Milano, 2017, p.482

presupposti. Difatti, di fronte ad un arresto in flagranza convalidato o ad una confessione dell'imputato il pubblico ministero deve richiedere codesto rito speciale. Rimane la facoltà del p.m. di presentare tale richiesta solo nel caso in cui l'imputato sia stato "accompagnato"¹¹².

Nel rito minorile, invece, laddove il p.m. ritenga che richiedendo il giudizio direttissimo si possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, è esonerato da tale richiesta e il procedimento proseguirà normalmente, secondo la legge¹¹³.

Bisogna sottolineare, inoltre, che l'applicazione del rito direttissimo non deve assolutamente limitare o nuocere le indagini sulla personalità dell'imputato e le sue esigenze educative, come disciplinato dall'art. 25, comma 2 ter, del d.P.R. 448/1988.

Il giudice dibattimentale (che in questo caso è collegiale) deve controllare che vi siano tutti i presupposti per poter ammettere il giudizio direttissimo e, di fronte ad esito positivo, procedere con lo svolgimento di quest'ultimo in udienza.

La decisione finale può corrispondere ad una delle sentenze previste per il dibattimento, ai sensi dell'art. 529 e ss. c.p.p., ad una sentenza di non luogo a procedere e ad una sospensione del processo con messa alla prova; in ogni decisione bisognerà sempre tenere in considerazione la riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale previsto per l'udienza preliminare¹¹⁴.

¹¹² S. LORUSSO, *Le nuove norme della sicurezza pubblica*, Cedam, Padova, 2008, p.156

¹¹³ C. PANSINI, in G. SPANGHER, *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini* (cd. "pacchetto sicurezza"), Giuffrè, Milano, 2001, p.1328

¹¹⁴ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.372

Il *giudizio immediato* è un ulteriore rito speciale applicabile al processo penale minorile. Presupposti sono la richiesta del pubblico ministero, o dell'imputato, di saltare la fase dell'udienza preliminare e passare direttamente al dibattimento di fronte ad una circostanza di evidenza probatoria. Caratteristica particolare è la previsione di un termine di tre mesi, dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, che il nostro legislatore mette a disposizione del p.m. per terminare le indagini necessarie, soprattutto quelle inerenti alla personalità del minore¹¹⁵. Di fronte all'evidenza probatoria il giudizio immediato diventa, per legge, un obbligo per il pubblico ministero. Se l'imputato è sottoposto ad una misura cautelare, il termine per il p.m. si allunga a centottanta giorni dall'inizio dell'esecuzione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis, c.p.p.

In dottrina vi sono dei contrasti sull'evidenza probatoria, alcuni autori ritengono che questa debba riguardare solo il fatto-reato¹¹⁶, altri ritengono che debba riguardare anche la personalità dell'imputato¹¹⁷.

Anche nel giudizio immediato devono necessariamente sussistere due condizioni negative per essere applicato, esso non deve assolutamente pregiudicare le indagini e non deve nuocere alle esigenze educative del minore. Una volta emesso il decreto che dispone il giudizio immediato l'imputato può richiedere un passaggio di rito, ossia di procedere con il giudizio abbreviato e, ad oggi, non è più necessario il consenso del pubblico ministero.

¹¹⁵ L. GRASSO, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p.268-269

¹¹⁶ R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, cit., 2007, p.272

¹¹⁷ A. PULIVERENTI, in A. PENNISI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 307

La competenza a celebrare il giudizio abbreviato, a seguito di tale mutamento di rito, spetta al g.u.p. in composizione collegiale¹¹⁸.

I riti speciali applicabili, quindi, sono soggetti tutti ad una condizione, essi non devono arrecare alcun pregiudizio alle <<esigenze educative del minore>>. Il nostro legislatore ha introdotto tale requisito con la legge del 24 luglio 2008, n. 125, aggiungendo il comma 2 ter, all'art. 25 del d.P.R. 448/1988; la *ratio* è fare in modo che l'elisione dell'udienza preliminare non sia dannosa per il minore nel perseguire il suo recupero¹¹⁹.

Tramite l'introduzione del comma 2 ter, nel processo penale minorile, i riti speciali conservano la loro facoltatività che, invece, nel rito per gli adulti è mutata in obbligatorietà.

Anche per il giudizio immediato ed il giudizio direttissimo deve essere posto in essere un controllo da parte dell'organo giudiziale. Il rito immediato deve passare sotto il vaglio del g.i.p.¹²⁰, mentre il rito direttissimo dal giudice dibattimentale¹²¹.

Il rito speciale del *patteggiamento*, invece, è assolutamente inapplicabile al processo penale minorile. L'applicazione della pena su richiesta presuppone una certa maturità dell'imputato in quanto quest'ultimo chiede che gli venga applicata la sanzione, ammettendo quindi la sua responsabilità. Inizialmente la Corte Costituzionale, ha affermato che i poteri discrezionali del giudice sono finalizzati a porre in essere delle decisioni idonee a perseguire il preminente recupero del minore; il rito in

¹¹⁸ Corte Cost., 12 gennaio 2015, n. 1

¹¹⁹ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.379 e ss.

¹²⁰ G. VARRASSO, in A. SCALFATI, *Il decreto sicurezza: d.l. n.92/2008 convertito con modifiche in legge n.125/2008*, Giappichelli Editore, Torino, 2008, p.193

¹²¹ A. DE CARO, in A. SCALFATI, *Il decreto sicurezza: d.l. n.92/2008 convertito con modifiche in legge n.125/2008*, cit., p.170

esame, al contrario, presenta il rischio di arrivare ad ottenere dei risultati incoerenti rispetto alla finalità ultima del rito minorile e, inoltre, di ledere i principi fondamentali ai quali esso si ispira¹²².

Nonostante ciò parte della dottrina ritiene che, l'imputato che inizialmente era minorenne, una volta raggiunta la maggiore età durante il procedimento, potrebbe eventualmente chiedere il patteggiamento¹²³. La Corte Costituzionale ha dato, successivamente, ulteriore conferma dell'incompatibilità di questo rito speciale con il processo minorile. Non si tratta semplicemente di un'incompatibilità dovuta alla mancanza di maturità del minore, ma per una violazione dei principi fondamentali perseguiti, ossia il recupero del giovane e la tutela della sua personalità¹²⁴.

Anche il *procedimento per decreto* è un rito inapplicabile al processo minorile in quanto, innanzitutto la pena pecuniaria ha una «scarsa incidenza educativa»¹²⁵ inoltre, non è idoneo ad «un'adeguata valutazione della personalità del minore»¹²⁶.

Dal quadro generale sembra emergere che il nostro legislatore abbia pianificato il processo penale minorile, ed i riti speciali ad esso applicabili, in modo da favorire la fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario nel tempo più breve possibile.

In effetti ciò corrisponde al principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, comma 2, della nostra Costituzione che, quando si tratta di minori, deve essere celere e conciso.

¹²² Corte Cost., 10 aprile 1995, n.135

¹²³ P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., p. 187

¹²⁴ Corte Cost., 6 luglio 2000, n. 272

¹²⁵ A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 644

¹²⁶ L. GRASSO, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p.260

Questo valore cardine è collegato anche al principio di minima offensività, lo scopo è quello di tutelare il minore cercando di non rendere il processo un'esperienza traumatica e, in attuazione di ciò, favorire la sua estromissione dal circuito giudiziario è un'ulteriore dimostrazione di tutela del giovane¹²⁷.

4.4 Il procedimento ordinario

Anche nel processo penale minorile, quando si procede con il rito ordinario, vi è una prima fase in cui, a seguito delle indagini preliminari volte a verificare la fondatezza del reato, avrà luogo l'udienza preliminare. Il pubblico ministero, una volta fatto ciò, deposita il fascicolo delle indagini preliminari ed il g.i.p. provvederà a fissare una data per lo svolgimento dell'udienza preliminare. Essa ha una particolare importanza nel rito minorile in quanto il ragazzo vive il suo primo impatto con la macchina processuale, proprio durante il suo svolgimento¹²⁸.

Durante questa fase processuale, che si svolge a porte chiuse, il minore viene assistito dal suo difensore ed ha la possibilità di esporre le sue difese. L'organo giudicante, che in questo caso è collegiale come garanzia di specializzazione, ha l'obbligo di ascoltare il minore e accertarne la personalità. Questo confronto non è volto a formare una prova, ma a comprendere il giovane, un grande aiuto, infatti, viene dato dai servizi minorili che sin da subito affiancano il minore. L'interrogatorio dell'imputato, però, non deve avere le forme dell'esame incrociato, proprio perché l'ascolto del minore, come già detto, non è volto ad

¹²⁷ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.379

¹²⁸ S. D'AMORE, *L'udienza preliminare nel processo penale minorile*, 8 giugno 2022, (sito web: diritto.it)

assumere prove ma il motivo principale risiede nel rischio di sviluppare un trauma se il ragazzo viene sottoposto alla *cross examination*¹²⁹.

L'udienza preliminare è quella fase processuale nella quale, spesso, trovano conclusione molti procedimenti penali minorili con una decisione allo stato degli atti.

Vi sono anche dei casi in cui l'organo giudicante necessita di un'integrazione probatoria ed emana dei provvedimenti ai sensi degli artt. 421 bis e 422 c.p.p. Lo scopo è colmare le mancanze probatorie per avere più chiaro soprattutto l'accertamento della personalità del minore e, secondariamente, del fatto¹³⁰.

Nel caso in cui il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti, definendo così il procedimento in udienza preliminare, deve informare il minore affinché egli possa dare il suo consenso.

Quando gli esiti processuali sono costituiti da sentenze pienamente assolutorie o meramente processuali (non doveva essere eseguita l'azione penale o non doveva essere proseguita), il consenso non è necessario. L'assenso del minore non è obbligatorio neanche per le sentenze di estinzione del reato per remissione della querela o per morte dell'imputato. In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale secondo la quale il consenso non è necessario per tutte quelle sentenze che <<non presuppongono un accertamento della personalità>>¹³¹.

Per le sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, invece, il consenso dell'imputato costituisce una condizione necessaria, la motivazione risiede

¹²⁹ P. SFRAPPINI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.609

¹³⁰ P. SFRAPPINI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.616

¹³¹ Corte Cost., 9 maggio 2002, n.195

nell'accertamento di riconducibilità del fatto al minore¹³². Si può, quindi, affermare che il giudice deve rendere partecipe l'imputato circa la sua possibilità di prendere una decisione allo stato degli atti; il consenso deve essere manifestato in modo esplicito, non è ammesso il consenso tacito o presunto¹³³.

Da quanto sinora detto pare emergere che l'interesse preminente del minore viene perseguito anche attraverso la spiegazione, da parte del giudice, di tutto ciò che attiene il processo a suo carico. Si vuole, in tal modo, incoraggiare la responsabilizzazione del minore e, soprattutto, far sì che egli comprenda il significato delle sue azioni e di tutto ciò che lo circonda in questa delicata circostanza.

Il consenso viene dato, così facendo, in modo consapevole, soprattutto perché comporta la rinuncia all'udienza dibattimentale. Inoltre, come detto da alcuni autori, <<l'esigenza di recupero del minore trova la sua ratio nel far concludere il processo penale minorile in modo diverso da quello ordinario>>¹³⁴.

Il dibattimento nel rito minorile, perseguendo tale ottica, diventa una mera fase residuale per i casi di maggiore gravità e, generalmente, dopo aver fallito il recupero del minore attraverso vari tentativi.

La *ratio* di tale scelta legislativa risiede nel non voler intralciare, in alcun modo, il libero sviluppo del minore e della sua personalità. Di fronte ai casi più difficili e complessi, generalmente si prosegue con l'udienza

¹³² P. SFRAPPINI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.621

¹³³ S. D'AMORE, *L'udienza preliminare nel processo penale minorile*, cit.

¹³⁴ S. D'AMORE, *L'udienza preliminare nel processo penale minorile*, cit.

dibattimentale perché vi è la volontà del pubblico ministero di chiedere l'applicazione di una pena detentiva¹³⁵.

Anche l'udienza dibattimentale viene svolta a porte chiuse, l'assenza di pubblicità è volta a tutelare il minore nel suo diritto alla riservatezza e a perseguire, come criterio assoluto, il principio di minima offensività. Secondo alcuni autori, in aggiunta alla *ratio* principale di tale previsione legislativa, la pubblicità del processo potrebbe portare ad etichettare il minore come criminale, questo potrebbe causare, addirittura, una spinta criminogena¹³⁶.

Sicuramente sottoporre il giovane imputato alla mercè dell'opinione pubblica potrebbe causare l'insorgere di problemi di ansia e paura, limitando la capacità del soggetto di autodeterminarsi ed esprimere le proprie opinioni ed i propri pensieri¹³⁷. Anche per l'udienza dibattimentale vale la deroga a tale previsione legislativa di fronte ad una manifestazione di volontà dell'imputato ultra sedicenne di voler procedere con la pubblicità del processo, tale richiesta dovrà poi essere accettata o rigettata dal giudice a seconda dell'interesse del minore.

L'esame dell'imputato minorenni è una costante, il giudice deve valutare la personalità del minore tramite il suo ascolto, il giovane, infatti, ha tutto il diritto di fornire delle dichiarazioni spontanee in ogni stato e grado del procedimento. Per evitare ogni forma di turbamento le domande, proposte dal pubblico ministero e dal difensore, vengono poste al minore direttamente dal giudice.

¹³⁵ M. BARGIS, *Procedura penale minorile*, Giappichelli Editore, Torino, 2021, p.167

¹³⁶ A. COCUZZA, *Procedimento a carico di minorenni*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXIV, Poligrafico dello Stato, Roma, 1991, p.10

¹³⁷ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 268 ss.

Come si afferma in dottrina, la *ratio* risiede nel porre <<sistematicamente in essere un'attività di adeguamento della domanda alle caratteristiche personologiche del minore, verificando se la stessa domanda non possa essere rivolta all'imputato utilizzando espressioni e termini psicologicamente meno lesivi e, soprattutto, se non debba essere preceduta da chiarimenti, rassicurazioni ecc.>>¹³⁸. Naturalmente il presidente può porre al minore delle domande anche in via autonoma.

Alla luce di quanto detto, si può sicuramente affermare che il legislatore abbia trovato un modo ideale per assumere la prova nel contraddittorio delle parti tutelando, allo stesso tempo, il minore circa le modalità di acquisizione della prova. L'imputato non viene sottoposto allo stress della *cross examination* ma può tranquillamente rispondere ai quesiti del giudice che, in tal caso, funge da fondamentale intermediario tra le parti.

Anche qui sembra emergere la necessaria importanza della specializzazione del giudice minorile che, proprio in queste circostanze processuali, deve fare buon uso dei suoi percorsi formativi e della sua empatia, nonché della sua sensibilità, per rapportarsi con il minore scongiurando ogni tipo di inquietudine o trauma.

La disciplina circa lo svolgimento dell'udienza dibattimentale è contenuta nell'art. 33 del d.P.R. 448/1988, all'ultimo comma vengono richiamate le disposizioni relative all'udienza preliminare, questo perché manca una precisa regolamentazione della fase dibattimentale.

Naturalmente vengono applicate tutte le regole del rito minorile, quale il divieto di costituzione della parte civile e l'inefficacia del giudicato penale

¹³⁸ A. PULVIRENTI, in A. PENNISI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p.358

in sede civile per questioni inerenti al medesimo oggetto del caso concreto¹³⁹.

In conclusione, possiamo dedurre e affermare che il preminente recupero del minore sia il cardine del rito minorile, in ogni sua sfaccettatura ed in ogni sua fase processuale; ogni previsione normativa è volta a tutelare il minore da ogni possibile lesione e da ogni eventuale offesa. Rinunciando a molti aspetti del tipico processo penale per i maggiorenni, il rito minorile riesce a collocarsi in una specifica ottica “anti-cognitiva”, rinunciando all’accertamento del fatto per inseguire la rieducazione del ragazzo attraverso ogni modo possibile.

¹³⁹ P. SFRAPPINI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p.621

CAPITOLO QUINTO

LE ALTERNATIVE DECISORIE

SOMMARIO: 5.1 La pena detentiva come extrema ratio – 5.2 Gli istituti della giustizia minorile – 5.3 La giustizia riparativa – 5.4 La mediazione penale

5.1 La pena detentiva come extrema ratio

Il compito di educare un minore, sin dalla sua nascita, spetta ai genitori; essi hanno il diritto ed il dovere di mantenere, educare ed istruire i propri figli, ai sensi dell'art. 30 della nostra Costituzione. La famiglia ha un ruolo di primaria importanza nella vita di un ragazzo, è proprio dal nucleo familiare che si acquisiscono i valori fondamentali e l'abilità di saper vivere nella società, ma un grande contributo viene dato anche dalle istituzioni che interagiscono con il minore e la sua famiglia (come la scuola, le associazioni sportive ecc.).

Il minore viene protetto dallo Stato che, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, si assume il compito di tutelare la maternità, l'infanzia e la gioventù con gli istituti necessari. L'interesse del legislatore a tutelare il minore, e i suoi diritti, non può non aumentare di fronte a delle situazioni di devianza e di fronte alle problematiche che esse possono creare. Quando il minore delinque scatta un grande allarmismo sociale, è proprio in questi casi che lo Stato avverte l'urgenza di "intromettersi" nella vita del ragazzo e si prefigge il fine di recuperarlo.

L'intero processo penale è disciplinato e pensato per rieducare il minore, comprese le misure penali applicabili.

A fare da guida, come già detto, vi sono il principio di minima offensività, di adeguatezza, di destigmatizzazione. In una tale ottica la pena detentiva, nel rito minorile, assume una posizione di ultima istanza. Come la dottrina afferma <<le disposizioni sul processo penale minorile prevedono che la detenzione in carcere di un ragazzo possa essere disposta solo quando ogni altro strumento per aiutarlo a modificare dei percorsi di vita devianti sia stato sperimentato e si sia rivelato inutile a fermarne i comportamenti e perciò deve avere sempre carattere residuale>>¹⁴⁰. La direzione rieducativa del processo penale minorile traspare da ogni provvedimento applicabile nei confronti di un giovane.

Ogni ragazzo ha una propria personalità che, nell'età adolescenziale, è in continua evoluzione; essendo una fase nella quale il soggetto è più flessibile, l'autorità giudiziaria può intervenire, con percorsi adatti e individualizzati, con maggiori probabilità di successo. Ogni percorso cambia a seconda del caso concreto e a seconda del giovane che deve intraprenderlo, lo scopo è quello di rendere il minore consapevole del fatto commesso. Egli deve comprendere quali sono le conseguenze della sua condotta e di quali potrebbero essere gli effetti dei suoi comportamenti futuri¹⁴¹.

I provvedimenti applicabili al minore sono stati disciplinati con l'obiettivo di essere meno offensivi possibili. La pena detentiva, essendo la pena più afflittiva, deve essere applicata sempre in *extrema ratio*, non solo perché bisogna garantire il principio di minima offensività, ma anche perché, al

¹⁴⁰ P. PAZE', *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2013, p.11

¹⁴¹ S. DI NUOVO, *Ri-educazione e prevenzione: miti in cerca di senso*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 3, 2012, pp. 299, 304

contrario di quanto si possa credere, non è la pena più dura a soddisfare maggiormente la finalità di recupero del processo penale minorile.

Come affermato dall'autore <<la condanna di un minore a una pena – che è sempre pena del carcere – è spesso una soluzione meccanica e riduttiva che sostituisce gli interventi di sostegno, alimenta un circolo vizioso colpa-trasgressione-colpa, non risolve le cause sociali ed esistenziali del crimine minorile, è inutile ai fini di difesa sociale e rovina i ragazzi più sfortunati o disagiati che la subiscono>>¹⁴².

Dal quadro generale sembra emergere che i minori, per essere recuperati, non devono essere isolati dal resto della società, al contrario devono essere integrati in essa, imponendo delle regole da seguire come guida. Spesso i ragazzi che delinquono non credono di poter far parte di un gruppo di persone che possano apprezzarli e con le quali possano andare d'accordo; è proprio per questo motivo che è necessario fargli provare il sentimento di “adeguatezza”, la sensazione di essere “utili nella società” e di non essere esclusi.

La pena detentiva, di fronte alle altre misure che possono essere applicate, deve essere considerata un'*extrema ratio* proprio perché stronca i rapporti del minore con la società quando, in realtà, il giovane ha bisogno del mondo esterno per essere recuperato. Addirittura, in alcuni casi, la pena detentiva può peggiorare la situazione deviante del minore che, essendo inserito in un ambiente dove tutti i ragazzi hanno commesso dei reati tendenzialmente gravi, potrebbe sviluppare anche delle inclinazioni criminogene maggiori rispetto a quando ha avuto i suoi primi contatti con l'autorità giudiziaria.

¹⁴² P. PAZE', *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*, cit., p.12

Il rapporto che si deve creare tra il minore e i soggetti che hanno il compito di guidarlo nel percorso di recupero deve essere di fiducia, di collaborazione, di valorizzazione, magari anche di rispetto reciproco, solo così il ragazzo viene incentivato e stimolato a crescere ed a responsabilizzarsi¹⁴³.

La concezione di pena detentiva come residuale è un vero e proprio principio all'interno della macchina processuale minorile, esso è recepito in molte norme del d.P.R. 448/1988.

La pena detentiva viene applicata, solitamente, quando il minore è stato già soggetto ad altre misure alternative ma non ha manifestato alcun tipo di miglioramento, fallendo gli obiettivi auspicati¹⁴⁴.

Naturalmente, in eventuale applicazione della pena detentiva, il minore deve mantenere i rapporti con i propri affetti anche all'interno dell'istituto penitenziario. Deve avere colloqui con la famiglia e con tutte quelle persone che possano incoraggiarlo nel suo percorso di recupero e di crescita, scongiurando la commissione di nuovi crimini nel futuro. La permanenza in istituto può essere già di per sé traumatica e dura per il minore, separarlo dai propri cari e dalle proprie radici non è il giusto modo di rieducarlo; per questo il percorso di recupero deve essere personalizzato ed in esso deve essere riservato, necessariamente, un posto alle figure che per il minore costituiscono un punto di riferimento¹⁴⁵.

¹⁴³ P. TRIANI, *L'attuale rilevanza del problema educativo*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 3, 2012, pp. 11-12.

¹⁴⁴ M.C. SPECIALE, *L'ordinamento penitenziario minorile*, 19 Maggio 2021, (sito web: dirittoconsenso.it)

¹⁴⁵ S. LARIZZA, *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ott. 2018, n.121*, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 87.

5.2 *Gli istituti della giustizia minorile*

Il nostro legislatore, perseguendo il preminente interesse di recupero del minore, ha previsto e disciplinato una serie di istituti, tutti volti a tutelare il giovane e caratterizzati dalla limitata finalità retributiva. Sotto l'influenza delle Regole di Pechino e delle varie Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, sono state apportate varie modifiche al d.P.R. 448/1988¹⁴⁶. Anche la Corte Costituzionale è intervenuta, con un'ordinanza, affermando che <<l'esigenza primaria del recupero del minore può tradursi in istituti e meccanismi volti a fare concludere il processo in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario>>¹⁴⁷.

Fra questi istituti vi è il *proscioglimento per irrilevanza del fatto*, disciplinato dall'art. 27 del d.P.R. 448/1998, esso risponde all'esigenza di eliminare, nel più breve tempo possibile, il minore dal circuito penale. Qualora il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, si renda conto che il fatto posto in essere dal minore, nonostante corrisponda ad una fattispecie astratta di reato, abbia il requisito dell'irrilevanza, può chiedere al giudice l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

L'irrilevanza del fatto consiste in un evento che non provoca un grande allarme sociale, esso viene definito "bagatellare" ed è l'espressione dell'esuberanza giovanile ed è caratterizzato da un indice minimo di lesività¹⁴⁸.

¹⁴⁶ P. SURACE, *I principi del processo penale minorile*, Mediazione penale, 2018/2019, p. 10, (sito web: scienze politiche.unical.it)

¹⁴⁷ Corte Cost., 7 aprile 1997, n.103

¹⁴⁸ C. LOSANA, in P. PAZE', *Codice di procedura penale minorile commentato*, Poligrafico dello Stato, Roma, 1989, p.181

Di fronte ad un'offensività minima risulterebbe inutile avviare un processo penale che, al contrario di quanto si possa pensare, potrebbe provocare delle conseguenze dannose sul minore, non potendo evitare degli effetti stigmatizzanti.

Secondo requisito è l'occasionalità del comportamento, essa va intesa in senso psicologico, si deve trattare di un atto posto in essere in circostanze particolari, riguardanti uno specifico momento, ma non deve essere assolutamente premeditato o intenzionale. Gli adolescenti vengono spesso guidati da impulsi arbitrari e momentanei, questo è un tipico atteggiamento della loro fase evolutiva; in definitiva <<il comportamento trasgressivo potrebbe considerarsi occasionale quando non è frutto di una scelta deviante precisa o sufficientemente orientata>>¹⁴⁹.

Secondo una parte minore della giurisprudenza, nella valutazione dell'occasionalità, si deve tenere conto anche della recidiva, se un minore ha già posto in essere un reato questo deve essere una causa di impedimento all'emanazione della sentenza di non luogo a procedere.

Inoltre, tale sentenza non può essere emanata qualora la prosecuzione del processo soddisfi le esigenze educative del minore. Quindi, ulteriore requisito è il pregiudizio per le esigenze educative del ragazzo qualora il processo continuasse secondo il rito ordinario.

Naturalmente il pubblico ministero, prima di procedere con la richiesta di emanazione della sentenza, deve verificare che non sussistano le condizioni per emettere un decreto di archiviazione¹⁵⁰.

¹⁴⁹ P. SURACE, *I principi del processo penale minorile*, Mediazione penale, 2018/2019, p. 10, (sito web: scienze politiche.unical.it)

¹⁵⁰ L. PEPINO, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p.184

Una volta verificate le condizioni e valutati i presupposti, l'iniziativa del pubblico ministero e l'emanazione della sentenza, diventano un obbligo e non una mera discrezionalità¹⁵¹.

Laddove il giudice ritenga che emanando la sentenza possano essere pregiudicate le esigenze educative del minore può restituire gli atti al p.m., poiché prevale sempre l'interesse a recuperare il minore, nonostante si tratti di una sentenza di proscioglimento.

Per valutare l'irrilevanza di un fatto, però, prima va accertata la responsabilità del minore, solo di fronte a tale conferma si può comprendere se l'atto posto in essere sia irrilevante o meno e, eventualmente, emanare il dovuto provvedimento¹⁵².

Nonostante l'art. 27 del d.P.R. 448/1988 non dichiara espressamente che debba esserci il consenso dell'imputato per poter emanare una sentenza di non luogo a procedere, esso è ritenuto una condizione necessaria. La Corte Costituzionale stessa ha dichiarato che il consenso dell'imputato non risulti una condizione necessaria solo nel caso in cui i provvedimenti di proscioglimento non presuppongano un accertamento di responsabilità dello stesso¹⁵³; si può quindi dedurre che, essendo in tale istituto necessaria la responsabilità del minore, sia necessario il consenso per la definizione anticipata del giudizio in udienza preliminare, laddove la richiesta del p.m. venga presentata in codesta fase processuale. Se la richiesta del pubblico ministero viene presentata nella fase delle indagini

¹⁵¹ C. LOSANA, in P. PAZE', *Codice di procedura penale minorile commentato*, cit., p.184

¹⁵² C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 415

¹⁵³ Corte Cost., 9 maggio 2002, n. 195

preliminari, il minore può prestare il suo consenso durante la sua audizione¹⁵⁴.

Una volta ottenuto il consenso del minore, nella stessa fase delle indagini preliminari, viene innestato un procedimento incidentale, comportando la chiusura delle indagini preliminari, difatti la richiesta del p.m. costituisce esercizio dell'azione penale¹⁵⁵. Il compito di emettere la sentenza spetta al g.i.p. in camera di consiglio¹⁵⁶, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Egli decide sulla base degli elementi raccolti dal pubblico ministero e inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari. Il giudice può richiedere l'audizione dell'imputato ed ha l'obbligo di ascoltare le sue spontanee dichiarazioni¹⁵⁷.

I soggetti coinvolti o comunque vicini al minore (es. i genitori) non hanno l'obbligo di partecipare all'udienza ma, laddove siano presenti, devono essere messi in condizione di intervenire, infatti l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato loro almeno dieci giorni prima¹⁵⁸. Naturalmente sussiste l'obbligo di avvisare il difensore del minore, laddove non sia stato nominato un difensore di fiducia si procede con la notifica dell'avviso al difensore d'ufficio. La violazione dell'obbligo di notifica dell'avviso comporta una nullità ex art. 127 commi 1 e 5 c.p.p.

¹⁵⁴ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 421

¹⁵⁵ G. BATTISTACCI, in G. FUMU, *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, cit., p.35

¹⁵⁶ S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, cit., p.322

¹⁵⁷ S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, cit., p.323

¹⁵⁸ L. PEPINO, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p.286

Riguardo alla persona offesa si tratta di una nullità relativa, nei confronti del pubblico ministero e del difensore, invece, si tratta di una nullità a regime intermedio¹⁵⁹.

Qualora il giudice, in sede di giudizio, rigetti la richiesta del p.m., deve farlo con un'ordinanza motivata e procede con la restituzione degli atti. In dottrina si sono sviluppati molti pareri riguardo a tale circostanza, si ritiene, infatti, che a seguito della restituzione degli atti, il pubblico ministero, possa proseguire con le indagini. Una volta terminate le indagini il p.m. potrebbe esercitare l'azione penale con una richiesta di rinvio a giudizio oppure con un'ulteriore richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; quest'ultima opzione può essere utilizzata nel caso in cui egli sia riuscito, nelle indagini, a raccogliere ulteriori elementi a favore del proscioglimento del minore¹⁶⁰. Alcuni autori sono del parere, inoltre, che possa essere avanzata anche una richiesta di archiviazione¹⁶¹.

Particolarità di tale istituto è che può chiudere anche l'*iter* processuale ordinario. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del d.P.R. 448/1988, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, come già detto, può essere emessa anche in udienza preliminare, in tal caso il giudice provvede d'ufficio. Ma non solo, tale provvedimento può essere emesso anche in sede dibattimentale per direttissima o durante il giudizio immediato¹⁶². Il processo può concludersi con tale sentenza anche durante il giudizio d'appello; in questi casi, se il processo termina con l'irrilevanza del fatto,

¹⁵⁹ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 443

¹⁶⁰ S. DI NUOVO- G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, cit., p. 324

¹⁶¹ G. GRASSO, in G. TRANCHINA, *Codice di procedura penale*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, p.5709

¹⁶² Corte Cost., 5 maggio 2003, n.149

sia nel primo che nel secondo caso si tratterà di una sentenza di assoluzione¹⁶³.

Dal quadro generale sembra emergere in modo chiaro ed evidente come il nostro legislatore tenti, in tutti i modi possibili, di andare incontro al ragazzo attraverso una disciplina flessibile dei vari istituti del rito minorile. A fare da guida vi sono anche i principi di minima offensività, adeguatezza, proporzionalità e destigmatizzazione; essi continuano ad essere il corollario della disciplina del processo penale minorile in ogni sua sfaccettatura.

Il *perdono giudiziale* è un ulteriore istituto che fa parte del codice penale sin dal 1930, in origine era previsto solo per il rito degli adulti, solo dopo ha trovato la sua collocazione nel processo penale minorile. Disciplinato dall'art. 169 del codice penale, esso è una causa di estinzione del reato, può essere applicato ai minori dei diciotto anni ma solo in presenza di determinati presupposti.

Di fronte ad un reato posto in essere da un minore il giudice, nel suo accertamento, deve verificare che la pena applicabile non sia superiore nel massimo a due anni (si deve trattare di una pena limitativa della libertà personale), oppure che la pena pecuniaria non sia superiore nel massimo a cinque euro (anche se congiunta), in tali casi può decidere di concedere al minore il perdono giudiziale.

Ma, prima di emanare la sentenza, deve valutare il fatto ed il comportamento del minore, nonché la sua personalità, utilizzando i criteri indicati dall'art. 133 c.p. Lo scopo è arrivare ad un giudizio prognostico secondo il quale il ragazzo, in futuro, si asterrà dal commettere altri reati.

¹⁶³ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 450

Il ragionamento logico del giudice deve tenere conto anche del recupero del minore, quindi il perdono giudiziale può essere concesso solo se permette il perseguimento del preminente fine rieducativo del rito minorile¹⁶⁴.

Naturalmente il minore deve avere almeno quattordici anni e deve aver posto in essere un fatto “bagatellare”, quindi non deve essere considerato grave o particolarmente pericoloso. La sentenza di non luogo a procedere presuppone anche il consenso del minore e l'accertamento della sua responsabilità, al giovane deve essere sempre data la possibilità di scegliere se usufruire di tale istituto o andare avanti con il processo ordinario per dimostrare di non avere alcuna responsabilità del reato.

Vi sono dei casi in cui il perdono giudiziale non può essere concesso e sono indicati dall'art. 164 c.p., ossia se il minore è già stato condannato per un delitto ovvero se è ritenuto un delinquente abituale o per professione¹⁶⁵.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo una volta, questo fa sì che l'istituto abbia la caratteristica dell'unicità, ma può essere concesso anche in concorso di reati. Su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale, essa ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 169 c.p. nella parte in cui non era stata prevista tale possibilità. Ad oggi il perdono giudiziale può essere concesso ad un soggetto che ha posto in essere più reati ma tutti appartenenti al medesimo disegno criminoso o in concorso di reati. Fattore

¹⁶⁴ P. SURACE, *I principi del processo penale minorile, Mediazione penale*, 2018/2019, p. 13 (sito web: scienze politiche.unical.it)

¹⁶⁵ G. PUGLIESE, *Il perdono giudiziale nel processo penale minorile*, 18 febbraio 2020, (sito web: dirittoconsenso.it)

fondamentale è comunque la pena limitativa della libertà personale, la quale non deve essere superiore nel massimo a due anni¹⁶⁶.

Una volta fatte le dovute valutazioni, il giudice concede il perdono giudiziale con una sentenza di non luogo a procedere, dichiarando estinto il reato. La sentenza viene iscritta nel casellario speciale e, al compimento del diciottesimo anno di età del minore, viene scritta nel casellario comune. Appena il minore raggiunge il ventunesimo anno di età, questa viene cancellata¹⁶⁷.

Dal quadro generale sembra emergere che l'istituto del perdono giudiziale sia la piena espressione del principio di minima offensività e di proporzionalità. Risulterebbe, difatti, alquanto sproporzionato applicare punire il minore incidendo in modo probabilmente negativo sulla sua evoluzione psico-fisica, soprattutto se il fatto non risulta rilevante e non presenta caratteri di pericolosità.

Oltretutto, sanzionare il minore in tali circostanze sarebbe fortemente contraddittorio con il suo preminente recupero il quale, come già detto, si basa sulla limitazione dei contatti fra il giovane e la macchina processuale al minimo possibile e sul principio di residualità della pena detentiva.

Ma, l'istituto più rivoluzionario, consiste nella *sospensione del processo con messa alla prova*, disciplinato dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988, il legislatore italiano ha presto ispirazione dagli ordinamenti stranieri nei quali era presente già da tempo¹⁶⁸. Nel nostro ordinamento, tale istituto, rappresenta un'ipotesi di *probation* processuale; lo Stato, come alternativa alla sanzione, mette alla prova il *reo* attraverso un progetto di recupero al

¹⁶⁶ Corte Cost., 26 giugno 1973, n. 108; Corte Cost., 24 giugno 1976, n.154

¹⁶⁷ G. ZARA, *La psicologia criminale minorile*, Carocci Editore, Roma, 2013, p. 114.

¹⁶⁸ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p.396

termine del quale, se raggiunto esito positivo, si potrebbe rinunciare alla punizione. Generalmente il giudice opta per la messa alla prova quando si rende conto, accertando la personalità del minore, che il reato è stato commesso per l'influenza di un disagio temporaneo, che spesso viene vissuto nell'età evolutiva; di fronte a tale circostanza viene data al giovane la possibilità di dimostrare le sue reali capacità di impegnarsi con serietà¹⁶⁹.

I meccanismi di *diversion*, dei quali si fanno porta voce le fonti internazionali, sono stati l'ispirazione di tale istituto, come detto in dottrina in essi <<si sottolinea l'importanza di percorsi alternativi al procedimento penale come risposta adeguata alla specificità del disagio giovanile espresso nella commissione di reati, viste l'inadeguatezza e l'insufficienza di una reazione di tipo meramente custodialistico>>¹⁷⁰.

Il giudice legittimato a sospendere il processo ed applicare la messa alla prova è il giudice dell'udienza preliminare, ma anche il giudice del dibattimento. Anche in questo caso spicca la caratteristica della composizione collegiale e mista dell'organo giudicante, questo permette un accertamento accurato della personalità del minore e, usufruendo della reciprocità dei saperi dei componenti, si può ritenere che sia opportuna la sospensione del processo nell'interesse del minore.

Presupposto fondamentale è, naturalmente, la presenza di una notizia di reato che permetta l'ingresso del minore nel processo penale. La messa alla prova può essere considerato un "patto" fra il minore e l'autorità giudiziaria, esso <<implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire

¹⁶⁹ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 463

¹⁷⁰ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 464

il processo, l'impegno positivo dell'incolpato al cambiamento e al recupero>>¹⁷¹.

Da quanto sinora detto si può dedurre che ulteriore presupposto per l'applicazione di tale istituto sia il consenso del minore e la sua pronta collaborazione. I principi sanciti dagli artt. 27 e 31 della nostra Costituzione sono pienamente rispettati e sono la guida di tale istituto, quest'ultimo, infatti, persegue il recupero del minore e la tutela la gioventù.

Nel nostro ordinamento vige il principio di presunzione di non colpevolezza, il minore viene sottoposto ad un percorso di recupero senza che sia stato dichiarato colpevole con sentenza definitiva, nonostante ciò si postula chiaramente colpevole. Alcuni autori hanno affermato che <<l'accertamento di responsabilità è stato ritenuto presupposto essenziale, o anche presupposto concettuale, logico o sistematico, per la sospensione>>, in realtà, secondo la giurisprudenza, non si deve parlare di accertamento di responsabilità, ma di "non infondatezza dell'accusa"¹⁷².

Il minore, durante il suo ascolto, potrebbe anche confessare di aver commesso il reato, questa non è una condizione necessaria per applicare la misura della messa alla prova, ma sicuramente può essere considerato un elemento favorevole, da esso traspare la capacità di comprensione e responsabilizzazione dell'imputato e, conseguentemente, l'esito positivo della prova¹⁷³.

¹⁷¹ S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, cit., p.361

¹⁷² C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 471

¹⁷³ R. LOPALCO, in N. TRIGGIANI, *La deflazione giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2014, p.84

L'istituto in esame può essere applicato liberamente, senza limiti riguardo alla tipologia di reato commesso o alla sua gravità, naturalmente sono elementi che vanno valutati in un'ottica di recupero. Generalmente tanto più grave è il reato, anche se occasionale, tanto è più difficile recuperare il minore; attraverso questo indice si può comprendere meglio la personalità del minore e valutare se, effettivamente, la messa alla prova sia la misura adeguata¹⁷⁴.

Se il reato commesso non costituisce una scelta di vita ma un evento sporadico e occasionale e se, conseguentemente, si tratta di un disagio transitorio dettato dalla fase adolescenziale, il giudice può effettivamente porre in essere un giudizio prognostico favorevole, secondo il quale si prospetta un esito positivo della messa alla prova.

Nella valutazione da porre in essere, per decidere se disporre la sospensione del processo con messa alla prova, non può certamente mancare l'accertamento della personalità del minore. Innanzitutto bisogna accertare la sua capacità di intendere e di volere, quindi la sua imputabilità¹⁷⁵, una volta verificato ciò si deve prendere in considerazione la maturità dell'imputato, questo perché il soggetto deve essere in grado di comprendere le conseguenze derivanti dal fatto ed il significato del percorso di recupero che si ritroverà a percorrere durante la messa alla prova¹⁷⁶.

Nonostante il consenso sia un fattore non di poca importanza, la Corte Costituzionale non l'ha ritenuto un criterio obbligatorio per la

¹⁷⁴ C. LOSANA, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p.305

¹⁷⁵ C. LOSANA, in M. CHIAVARIO, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, cit., p.299

¹⁷⁶ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p.421

disposizione della messa alla prova, essa ha affermato che il legislatore non ha stabilito la necessità del consenso al minore per applicare tale istituto ma, al contrario, ha dato pieno potere discrezionale al giudice sulla decisione da prendere¹⁷⁷.

Dal quadro generale pare emergere che il consenso del minore non sia obbligatorio, ma sicuramente esso ha una certa valenza. Adempiendo all'obbligo dell'ascolto del minore il giudice può ben comprendere quando il soggetto ha una propensione collaborativa o meno, il ragazzo potrebbe dare il suo consenso ma questo potrebbe non essere la manifestazione di una sincera volontà di partecipare in modo attivo al percorso di recupero. Molti sono i ragazzi che prestano il loro consenso con il fine ultimo di estinguere il reato, quindi, in ogni caso, anche se il consenso non è vincolante deve essere comunque tenuto in considerazione dal giudice e, soprattutto, esso non deve essere mai forzato, ma deve essere sicuramente esplicito.

Ulteriore accertamento da porre in essere è quello riguardante la pericolosità sociale del minore. La messa alla prova non è una misura idonea per quei ragazzi che, avendo posto in essere un determinato fatto, presentano indici di pericolosità; questo istituto è idoneo per ragazzi che, manifestando una certa capacità di comprensione, sono disposti a redimersi e a prendere parte ad una serie di attività per loro specificamente progettate. Ma se il minore in questione viene ritenuto pericoloso, ad esso deve essere applicata una misura di sicurezza e non la messa alla prova¹⁷⁸.

Inoltre, i precedenti penali del minore non limitano la disposizione di tale provvedimento, essendo applicabile più volte e senza limiti, anche nei

¹⁷⁷ Corte Cost., 5 aprile 1995, n.125

¹⁷⁸ M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Cedam, Padova, 2010, p. 100

confronti di un ragazzo che, nel corso del procedimento penale a suo carico, ha raggiunto la maggiore età¹⁷⁹. Ma, come detto in dottrina, è possibile applicare tale istituto ad un giovane anagraficamente maggiorenne, ma che sta ancora affrontando il percorso evolutivo post-adolescenziale, ma quando il soggetto, al contrario, presenta caratteri di maturità, è un'opzione da escludere¹⁸⁰.

Il progetto di recupero stilato appositamente per il minore risponde al principio di adeguatezza, esso deve essere individualizzato e programmato in base alla personalità del ragazzo ed alle sue inclinazioni.

Il coinvolgimento dei genitori e del suo ambiente di vita è un aspetto basilare e devono essere portate a conoscenza del minore, e della sua famiglia, le conseguenze derivanti da un eventuale esito negativo della prova. Al progetto parteciperanno anche gli operatori di giustizia e degli enti locali, essi guideranno il minore nel suo recupero e lo aiuteranno nelle attività che egli dovrà porre in essere, queste ultime vengono scelte in base alle sue capacità ed alle sue attitudini. In ogni caso il percorso rieducativo deve essere caratterizzato dall'indice della flessibilità, esso può essere modificato ed adattato alle varie esigenze del giovane, presenti e future¹⁸¹.

Gli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988 disciplinano la sospensione del processo con messa alla prova e, con riferimento alla normativa, si afferma che l'iniziativa può essere assunta dalle parti, ma ciò non limita il potere del giudice a provvedere anche d'ufficio. La richiesta può essere presentata dall'imputato, ma anche dal suo difensore che,

¹⁷⁹ S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, cit., p. 346

¹⁸⁰ G. GRASSO in G. TRANCHINA, *Codice di procedura penale*, cit., p. 5721

¹⁸¹ P. SURACE, *I principi del processo penale minorile*, *Mediazione penale*, 2018/2019, p. 16, (sito web: scienze politiche.unical.it)

preventivamente, deve ascoltare il parere e la volontà dell'imputato e dei suoi genitori, adempiendo ai suoi doveri professionali¹⁸².

Il giudice provvederà con la sospensione del processo dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti necessari. A questo punto del procedimento è indispensabile l'intervento dei servizi sociali, questi hanno il compito di stilare il progetto di recupero individualizzato, dopo aver effettuato un congruo accertamento della personalità del minore. Il parere dei servizi sociali, anche se non vincolante, può essere di grande aiuto per il giudice, soprattutto nel comprendere l'opportunità e l'idoneità della misura nei confronti del soggetto destinatario.

Nel rispetto del principio del contraddittorio il giudice può sospendere il processo con un'ordinanza, ma solo dopo aver sentito le parti, questo è stato definito da alcuni autori ed anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, come l'unico onere spettante al collegio, avendo un potere pienamente discrezionale, pena la nullità generale.

Il provvedimento in esame può essere adottato nella fase dell'udienza preliminare o nella fase dibattimentale, da ciò si può dedurre l'esclusione della fase delle indagini preliminari e il necessario esercizio dell'azione penale da parte del p.m.¹⁸³.

Dal punto di vista statistico e processuale, la fase dell'udienza preliminare sarebbe la più idonea per l'applicazione della messa alla prova, sia perché garantirebbe la rapida fuoriuscita del minore dalla macchina processuale, sia perché il tempo trascorso tra la commissione del reato e l'inizio del procedimento dovrebbe essere tendenzialmente breve.

¹⁸² C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 491

¹⁸³ G. BATTISTACCI, in G. FUMU, *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento penitenziario*, cit., p.36

Ciò non toglie che anche nel dibattimento il minore ha tutto il diritto di essere sottoposto a *probation*, anche durante i riti speciali del giudizio abbreviato e del giudizio immediato. La norma, inoltre, non esclude la possibilità di presentare richiesta anche durante il secondo grado di giudizio¹⁸⁴.

Sulla base di quanto sinora detto si potrebbe dedurre che, nonostante tale istituto possa dare migliori risultati se applicato il prima possibile, non vi sono dei limiti temporali. Sicuramente il minore non potrebbe trarre tutti i benefici della messa alla prova se essa viene richiesta nella fase dell'Appello, soprattutto se è già stato soggetto a condanna o ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

Ma guardando l'altra faccia della medaglia l'imputato potrebbe presentare, anche nel corso del secondo grado, delle caratteristiche idonee alla misura in esame, soprattutto se sta ancora affrontando la fase evolutiva. In virtù di ciò, rispondendo al fine preminente del recupero, sarebbe opportuno che non vengano posti limiti dal nostro legislatore, né temporali, né processuali, ma in dottrina non mancano i pareri contrastanti.

I servizi minorili, come già detto, una volta conosciuto il minore ed accertata la sua personalità, dovranno stilare una bozza del progetto di recupero. Quest'ultimo, deve essere un programma basato su attività di studio, lavorative, ricreative e spesso anche di volontariato, che devono avere le caratteristiche della <<ragionevolezza, chiarezza e rigorosità>>¹⁸⁵. Una volta stilato il progetto viene presentato al giudice che, sentito il parere delle parti e dei servizi stessi, può suggerire

¹⁸⁴ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 491

¹⁸⁵ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 515

modifiche ed integrazioni, ciò non toglie che queste possano avvenire anche durante l'esecuzione della *probation*.

Senza un progetto da valutare ed applicare al minore il giudice non può emanare un'ordinanza di sospensione ben motivata, ecco perché questo acquisisce un posto di fondamentale importanza.

Ogni aspetto del percorso di recupero deve essere spiegato al minore, comprese le eventuali conseguenze negative a fronte di violazioni, sia per incentivarne la responsabilizzazione, sia per garantire il suo diritto all'informazione. Una volta fatto ciò il giudice può sospendere il processo e attribuisce ai servizi minorili il compito di controllare, osservare e guidare il minore nel suo recupero¹⁸⁶. Essi devono tenere informato il giudice riguardo alla prosecuzione del progetto, agli obiettivi raggiunti o meno dal minore, all'evoluzione della sua personalità ed eventuali violazioni. Durante questa fase possono essere disposte anche delle attività riconciliative tra l'imputato e la vittima del reato, ponendo in essere la cosiddetta mediazione penale. I contatti fra il giudice che ha disposto la prova, che continuerà a seguire l'imputato, e i servizi minorili sono informali ma le relazioni devono comunque avere la forma scritta e devono essere depositate in cancelleria¹⁸⁷.

La durata della prova varia a seconda della gravità del reato, se per il reato posto in essere dal minore è prevista la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non superiore nel massimo a dodici anni, la prova avrà una durata di tre anni, questi possono essere diminuiti nel corso del programma se il minore presenta dei caratteri di miglioramento.

¹⁸⁶ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p.475

¹⁸⁷ R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, cit., p.75

Se la pena del reato posto in essere non rientra in questi limiti edittali la messa alla prova avrà una durata di un anno, anche in questo caso modificabile¹⁸⁸.

Se il minore pone in essere delle violazioni gravi del progetto la conseguenza potrebbe essere la revoca della prova, naturalmente tale valutazione spetta al giudice, nella sua piena discrezionalità, previa fissazione di una nuova udienza, a norma dell'art. 29 del d.P.R. 448/1988. Una volta terminata la prova il giudice, in composizione collegiale, deve giudicarne gli esiti.

Se l'esito è negativo il processo riprende da dove era stato interrotto e si proseguirà con il rinvio a giudizio; l'esito è, invece, positivo quando il minore manifesta un comportamento più maturo ed un'ottimale evoluzione della sua personalità nel corso dell'esecuzione della prova. A fronte di ciò, se la misura è stata disposta in udienza preliminare, il giudice emanerà una sentenza di non luogo a procedere, se è stata emessa in fase dibattimentale verrà emanata una sentenza di non doversi procedere¹⁸⁹.

Da quanto sinora detto si può sicuramente affermare che la sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, in modo chiaro, preciso e coerente, la mitezza del processo penale minorile e non solo.

Difatti, attraverso l'analisi di tale istituto, si può ben comprendere quanto sia importante accompagnare e assistere il minore durante il suo recupero; le figure dei servizi sociali, dei genitori e delle persone a lui vicine sono la chiave di successo della prova. Se il giovane viene adeguatamente seguito e supportato, soprattutto a livello psicologico, sicuramente sarà

¹⁸⁸ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 525

¹⁸⁹ C. CESARI, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 545 ss.

più propenso a porre in essere tutte le attività stabilite ed a dimostrare il lato positivo della sua personalità. Purtroppo tale misura viene facilmente applicata nei confronti di giovani che presentano un quadro familiare e sociale favorevole, mentre nei confronti di giovani extracomunitari e stranieri essa non viene molto applicata per una semplice ragione, ossia la mancanza di risorse familiari e sociali bendisposte; nei confronti di questi ultimi si applicano misure diverse, anche la pena detentiva. A fronte di ciò si verifica, spesso, una disparità di trattamento. Per evitare delle disuguaglianze il nostro legislatore dovrebbe intervenire con meccanismi di assistenza maggiori per quei ragazzi che, pur presentando idoneità individuale per la misura, non ne sono destinatari perché non hanno alle spalle una famiglia che li possa seguire adeguatamente.

5.3 La giustizia riparativa

La *restorative justice* nasce nel periodo che va dalla fine degli anni '80 agli inizi degli anni '90 nell'ambiente anglosassone¹⁹⁰. L'idea di giustizia che siamo abituati a concepire è fortemente retributiva e sanzionatoria; di fronte alla commissione di un reato viene spontaneo pensare che la giusta soluzione, affinché il soggetto non torni a delinquere, sia quella di applicare la pena più grave e afflittiva possibile.

Per molti anni non si è riusciti ad andare oltre tali ideali, la ritorsione è sempre stata considerata la risposta migliore al reato ed il modo adatto per garantire la prevenzione.

¹⁹⁰ M. CIAMBRONE-M. ESPOSITO, *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, cit., p.14

Questo quadro punitivo è la precisa rappresentazione di uno Stato debole che, non sapendo come far fronte al problema della delinquenza, continua ad aumentare, inutilmente, le pene edittali¹⁹¹.

La vera rivoluzione è avvenuta con l'introduzione della *restorative justice* nel nostro sistema penale, essa consiste nel porre in essere un approccio differente nei confronti del *reo*, secondo quanto dice la dottrina <<i>valori sui quali si fonda la giustizia riparativa sono la responsabilità, la riconciliazione, la pietà, la misericordia, il riscatto e infine il perdono>>¹⁹². La finalità ultima della giustizia riparativa è la riparazione del danno e dell'offesa che è stata arrecata alla vittima¹⁹³. Lo scopo è quello di non dover ricorrere alla pena poiché il *reo*, avendo compreso, in modo maturo e responsabile, i suoi sbagli, viene perdonato, innanzitutto, dalla vittima ed anche dalla società perché, come affermato da alcuni autori: <<dietro ad ogni colpevole c'è una vittima sofferente (individuale o collettiva); dietro ad ogni reato, c'è una comunità lacerata>>¹⁹⁴.

Nel rito minorile il confronto con la vittima, per il giovane autore dell'offesa, rappresenta un momento tanto delicato quanto complesso e formante, il ragazzo che ha cagionato un danno ha la possibilità di comprendere la sofferenza arrecata. Questo passaggio può avere un forte impatto nell'evoluzione della sua personalità e, non di meno, nella sua responsabilizzazione.

¹⁹¹ L. EUSEBI, *Le buone ragioni della giustizia (penale) minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2018, p. 20 e ss.

¹⁹² M. CIAMBRONE-M. ESPOSITO, *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, cit., p.14

¹⁹³ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 8

¹⁹⁴ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 9

Con la riforma Cartabia verranno apportate delle importanti modifiche al rito minorile, questo sarà indirizzato proprio verso la giustizia riparativa.

Il tribunale per i minorenni assumerà il nome di “Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie”; con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, inoltre, si pone l’obiettivo di introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, una disciplina chiara, precisa ed idonea della giustizia riparativa.

È sempre stato molto difficile dare alla *restorative justice* una definizione, soprattutto perché essa è un fenomeno in continua evoluzione, nonostante ciò, con la riforma Cartabia, il legislatore ha stilato una definizione della giustizia riparativa, precisamente all’art 42 del d. lgs. 150/2022. Per giustizia riparativa si intende <<ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore>>.

La partecipazione della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima è una partecipazione attiva e diretta, le due parti vengono poste l’una di fronte all’altra e viene incentivato un dialogo basato sull’ascolto reciproco. L’ascolto reciproco può avvenire a seguito di un periodo di preparazione in cui l’uno si prepara ad accogliere l’altro, bisogna essere pronti ad ascoltare e, di riflesso, a farsi ascoltare. Solo dopo aver fatto ciò, i due soggetti coinvolti, potranno confrontarsi attraverso lo *storytelling*¹⁹⁵. Esso consiste nella possibilità della vittima di raccontarsi e di raccontare, in un luogo diverso dalle aule dei tribunali, il dolore subito e l’evento

¹⁹⁵ W. HASSEMER, *Perché punire è necessario*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 230

vissuto che, anche se ormai passato ed irripetibile, diventa <<trasmissibile grazie alla parola>>¹⁹⁶.

Si cerca di riparare e ricomporre la situazione lesa dal reato in un modo alternativo, ossia attraverso un rapporto tra autore e soggetto leso. È proprio affrontando il reato dal punto di vista della vittima che vi è un cambio di prospettiva. Quest'ultima, quando partecipa al processo, viene ascoltata dal giudice e da tutti i soggetti coinvolti solo con il fine ultimo di acquisire una prova, ma la persona che ha subito il reato non ha la possibilità di poter esprimere veramente il suo stato d'animo.

La giustizia riparativa nasce con l'intento di dare alla vittima il *diritto di essere ascoltata*¹⁹⁷. È importante dare alla vittima la possibilità di confrontarsi con l'autore dell'offesa poiché, come detto in dottrina <<la pena senza riparazione fa sì che nascano tristi sentimenti vendicativi>>¹⁹⁸. Porre in essere un reato non significa solo violare una norma penale, significa provocare dolore e sofferenza nei confronti della persona che l'ha subito. I danni della vittima non sono solamente economici, essa non mira solo ad ottenere un giusto risarcimento del danno, la vera lesione è interna, morale e psicologica¹⁹⁹. La protezione ed i diritti della vittima trovano la loro disciplina non solo nella legge nazionale ma, soprattutto, a livello internazionale ed europeo, nella Direttiva 2011/99/UE del 13 Dicembre 2011 e nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 n.29²⁰⁰.

¹⁹⁶ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 124

¹⁹⁷ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 122

¹⁹⁸ R. GAROFALO, *Riparazione delle vittime del delitto*, Fratelli Bocca, Torino, 1887, p.34

¹⁹⁹ P. LATTARI, *La riforma Cartabia e la giustizia riparativa*, 2021, (sito web: focusdiritto.it)

²⁰⁰ M. GIALUZ, *Lo stato europeo delle vittime vulnerabili*, in S. ALLEGREZZA ET AL., *Lo scudo e la spada*, Giappichelli, Torino, 2012, p.60 ss.

Vittima del reato non è solo la persona fisica che ha subito il reato in modo diretto, ma sono ritenute vittime anche i familiari della persona che, come conseguenza del reato, è deceduta o è rimasta gravemente lesa. Difatti, può essere fatta una distinzione tra vittime primarie e vittime secondarie; le vittime primarie sono quei soggetti nei confronti dei quali il reato viene posto in essere in modo diretto e subiscono in prima persona l'offesa, le vittime secondarie, invece sono quei soggetti che subiscono il danno in modo indiretto, esempio tipico, come già detto, può essere la famiglia della vittima²⁰¹.

La giustizia riparativa comporta la volontà delle parti di intraprendere un percorso, con l'aiuto di un soggetto terzo imparziale, volto a riparare la situazione lesa; attraverso la conversazione e la comprensione si cerca di arrivare alla pacificazione sociale con un metodo alternativo alla tradizionale pena.

Si cerca di perseguire, il più possibile, un "esito riparativo", sempre all'art. 40 del d.lgs. 150/2022 esso viene definito come <<qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti>>.

In continuazione, all'art. 43, vengono indicati quali sono i principi generali e gli obiettivi che, attraverso la riforma, si intendono perseguire nei percorsi di *restorative justice*. Oltre alla partecipazione attiva e volontaria delle parti, basata naturalmente sul consenso, bisogna garantire <<l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa>>; anche la comunità deve

²⁰¹ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., pp. 17-18

essere coinvolta nei programmi ideati, questi ultimi devono essere ideati seguendo i principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto agli <<esiti riparativi conseguentemente raggiunti>>.

Si può accedere ai programmi di giustizia riparativa in qualsiasi stato e grado del procedimento, addirittura, qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, di fronte al consenso ed alla manifestazione di volontà delle parti, si può procedere con un programma di *restorative justice* anche prima della presentazione della querela.

La riforma Cartabia si è posta l'obiettivo di disciplinare al meglio la giustizia riparativa ed i suoi effetti giuridici anche con la legge delega 27 settembre 2021, n.134, con essa si vuole incitare l'utilizzo della *restorative justice*.

La giustizia minorile, in tutte le sue sfaccettature, corrisponde e rappresenta pienamente quella che è la giustizia riparativa. Il rito minorile, essendo basato interamente sul fine ultimo di recuperare il minore, adotta metodi diversi da quello meramente punitivo e retributivo; con i suoi principi, i suoi riti alternativi ed i suoi istituti, persegue lo scopo ben preciso della pacificazione attraverso un sistema diverso da quello tradizionale. La giustizia penale minorile ha attuato una *buona giustizia*, essa ha dimostrato che è possibile risolvere i conflitti anche senza l'applicazione di una pena dura²⁰², essa si basa sull'ascolto, sul confronto, sulla buona volontà di riparare ciò che è stato rotto.

Questo non è assolutamente sinonimo di debolezza, lo Stato si mostra più forte che mai perché può raggiungere risultati positivi anche senza l'uso

²⁰² L. EUSEBI, *Le buone ragioni della giustizia (penale) minorile*, cit., p.18

di una forza spropositata. In virtù di ciò, la riforma Cartabia, ha prestato particolare attenzione ai percorsi riparativi nel rito minorile.

Questa non è altro che la risposta a molteplici fonti internazionali ed europee che, ormai da molti anni, sollecitano i vari Stati ad introdurre nei propri ordinamenti dei paradigmi di giustizia riparativa.

Il legislatore italiano ha scelto di porre la giustizia riparativa in un'ottica di volontarietà, solo i soggetti che vogliono davvero intraprendere questo percorso saranno guidati nel dialogo e nell'ascolto, inoltre, essa non va a sostituire la tradizionale giustizia retributiva; quest'ultima deve essere sempre garantita viste le perenni esigenze di prevenzione generale e speciale.

La giustizia riparativa ed il diritto penale hanno un rapporto di *complementarietà*²⁰³, affinché la giustizia riparativa possa agire, vi deve essere, *in primis*, una norma penale forte e coercitiva. Può sembrare un paradosso, ma la *restorative justice* vive per la sua capacità di essere un'idonea riposta alternativa alla spada, la quale rappresenta una garanzia irrinunciabile per lo Stato e per la società²⁰⁴. Come già detto, alla base vi deve essere un consenso esplicito che deve perdurare per tutta l'esecuzione del programma riparativo. Difatti, il consenso è sempre revocabile, anche per comportamenti concludenti. Quando il soggetto coinvolto è un minore, se quest'ultimo non ha compiuto il quattordicesimo anno d'età, il consenso deve essere dato dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

²⁰³ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 368

²⁰⁴ G. MANNOZZI, *La <<visione>> di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 233 ss.

Per il minore che ha compiuto gli anni quattordici, invece, il consenso deve essere espresso sia dal minore che dall'esercente la responsabilità genitoriale. La figura del genitore, o di chiunque eserciti la responsabilità genitoriale, continua ad essere fortemente presente nel rito minorile, egli ha il compito di affiancare il minore durante tutta la durata del procedimento e, naturalmente, anche nei percorsi di giustizia riparativa. Ciò nonostante, nel caso in cui il minore di anni quattordici abbia dato il suo consenso, contrariamente all'esercente la responsabilità genitoriale, ciò non limita la possibilità di intraprendere comunque un programma riparativo. Sarà compito del mediatore analizzare il caso concreto e valutare se procedere o meno con il programma, sulla base del solo consenso del minore. Il consenso deve essere dato durante il primo incontro con il mediatore designato ed alla presenza del difensore, sia della vittima, sia della persona designata come autore dell'offesa. Quanto sinora detto è disciplinato dall'art. 48 del d.lgs. 150/2022.

Il diritto all'informazione deve essere sempre garantito, ecco perché i soggetti partecipanti devono essere informati dai mediatori sul contenuto del programma, sulle attività che verranno poste in essere, sugli effetti degli eventuali esiti favorevoli ed anche di quelli sfavorevoli.

Ulteriore scopo della riforma Cartabia è quello di dare alla *restorative justice* una giusta disciplina organica, conseguentemente essa prevede la costituzione di centri di giustizia riparativa lungo tutto il territorio nazionale. All'art. 61 del presente decreto legislativo viene disciplinato che il Ministero della Giustizia deve avvalersi della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa per coordinare tutti i servizi di giustizia riparativa distribuiti sul territorio italiano.

La Conferenza nazionale deve essere convocata ogni anno e lo svolgimento avverrà tramite videoconferenza, inoltre, dovrà essere presentata al parlamento, annualmente, una relazione contenente un'analisi dello stato della *restorative justice* in Italia.

All'art. 63, conseguentemente, viene disciplinata l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa presso gli enti locali; presso ogni Corte d'Appello verrà istituita una Conferenza locale per la giustizia riparativa, anch'essa dovrà essere convocata ogni anno.

Il compito di quest'ultima è quello di individuare << mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa>>.

Naturalmente è prevista anche un'adeguata formazione standard per gli operatori dei Centri di giustizia riparativa, solo in questo modo potrà essere garantita l'erogazione di programmi efficienti; infine, la chiave consiste nel *programma* che il soggetto dovrà seguire se decide di intraprendere questo percorso alternativo, e di esso ne deve essere garantita la massima riservatezza²⁰⁵.

Risulta essenziale e necessario dare ai magistrati ed ai difensori un'adeguata formazione riguardo alla giustizia riparativa. Questo perché i magistrati hanno il compito di incentivare le parti ad usufruire dei programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento²⁰⁶, i secondi, qualora i propri assistiti decidano di percorrere

²⁰⁵ M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa*, 11 ottobre 2022, (sito web: questionegiustizia.it)

²⁰⁶ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 345 ss.

la strada della riparazione, devono avere la capacità di affiancarli e per fare ciò non basta la mera specializzazione in diritto penale. Per comprendere la *restorative justice* e la mediazione non basta essere dotti del diritto ma è indispensabile comprendere come poter agire <<con spirito di giustizia>>²⁰⁷.

I soggetti possono confrontarsi grazie alla figura del mediatore penale che, da terzo imparziale, cercherà di garantire la comprensione reciproca fra le parti. È importante ascoltare e percepire lo stato d'animo sia del soggetto indicato come autore dell'offesa, sia della vittima, lo scopo è quello di creare un ambiente empatico che, inevitabilmente, orienta i soggetti al perdono ed alla pacificazione tanto ambita.

Difatti, gli incontri dovranno tenersi presso luoghi idonei ed adeguati, in modo da permettere ai soggetti coinvolti una sensazione di neutralità e sicurezza, come indicato dall'art. 27 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa R (99)19²⁰⁸.

La riforma Cartabia, inoltre, si pone lo scopo di dare attuazione al principio internazionale di libero accesso alla giustizia riparativa, ponendo dei limiti solo nel caso in cui la partecipazione al programma potrebbe comportare dei casi di pericolo concreto per gli stessi soggetti, come disciplinato dall'art 43, comma 4, della legge delega del 27 settembre 2021, n. 134.

Verrà anche apportata una modifica all'art. 28, comma 2, del d.P.R. 448/1988, secondo cui il giudice deve, nei confronti del minore

²⁰⁷ J. DERRIDA, *Forza di legge*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p.67

²⁰⁸ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 249

<<formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni>>.

Ulteriore dimostrazione di come, ove possibile, bisogna indirizzare il minore verso un'alternativa riparativa ed il minor possibile retributiva.

Al termine del programma verrà redatta una relazione finale da trasmettere all'autorità giudiziaria procedente, in essa il mediatore incaricato dovrà esporre una descrizione delle attività poste in essere e degli esiti raggiunti, qualsiasi essi siano, sia positivi che negativi. Qualora il percorso non termini con i risultati sperati questo non comporterà nessuna conseguenza negativa, il processo procederà con il suo normale rito, quindi sembra emergere come, perseguendo costantemente il principio della minima offensività e del *favor rei*, abbiano delle valenze concrete solo gli esiti positivi e favorevoli al soggetto coinvolto nel processo.

Non bisogna pensare alla *restorative justice* solo come un'opportunità che viene data al soggetto, che ha presumibilmente commesso un reato, di essere perdonato dalla vittima; difatti viene data una grande rilevanza alla persona offesa, alla sua sofferenza ed alla sua condizione psicologica.

Come affermato dall'autore <<trovare una definizione per la giustizia riparativa è complesso, ma il suo obiettivo è restituire attenzione alle dimensioni umane e sociali che investono il crimine. Senza le quali la pena altro non è che una punizione>>²⁰⁹.

La dottrina ribadisce che <<il sistema della giustizia penale minorile ha ben tradotto normativamente questa diversa visione sociale, prevedendo la costruzione di progettualità operative integrate, nella duplice direzione

²⁰⁹ L. CEREDA, *Giustizia riparativa, la vera svolta della Cartabia*, 09 luglio 2021, (sito web: vita.it)

di non interrompere percorsi evolutivi e di offrire occasioni di crescita. Non a caso, i dati degli ultimi anni evidenziano un calo numerico degli ingressi negli istituti penali e un crescente utilizzo della comunità educativa e della sospensione del processo e messa alla prova, da parte della magistratura minorile^{>>210}.

Dal quadro generale pare emergere che il rito minorile, nella sua interezza, sia la piena concretizzazione della *restorative justice*. Esso è la concreta dimostrazione dei buoni risultati che si possono raggiungere con un approccio diverso, alternativo e sicuramente più empatico; d'altronde la giustizia riparativa si pone l'obiettivo di risolvere le controversie al di fuori delle aule dei tribunali, con metodi differenti e con il coinvolgimento della comunità.

La chiave del successo sta nella pazienza di ascoltare e comprendere i punti di vista dei soggetti coinvolti, il che è tipico nella giustizia minorile che è evolutiva sotto ogni punto di vista.

5.4 La mediazione penale

Il termine mediazione deriva dal latino “*mediation-onis*” e significa “stare nel mezzo, mediare, intermediare”, la mediazione penale, difatti, nasce per risolvere un conflitto fra due o più soggetti attraverso l'intervento di un mediatore, soggetto terzo ed imparziale. Così configurata la mediazione penale rappresenta, nel modo più chiaro e preciso, la giustizia riparativa²¹¹.

²¹⁰ P. PATRIZI, *Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2016, p.9

²¹¹ M. CIAMBRONE-M. ESPOSITO, *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, cit., p.20

Essa consiste in <<qualsivoglia processo dove la vittima e l'autore del reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale>>, come stabilito dall'art. 1 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19.

Ponendo in essere i fini ed i principi della giustizia riparativa, l'obiettivo della mediazione penale è quello di permettere che l'autore del reato e la vittima possano avere uno scambio reciproco di pensieri ed opinioni.

Certo, uno degli scopi è quello di raggiungere un accordo per un risarcimento o una riparazione del danno, ma non è questo il fine principale. Se i due soggetti vengono posti l'uno di fronte all'altro, la vittima avrà la possibilità di esprimere il suo dolore, le sue angosce e le sue paure, dall'altra parte l'autore del reato avrà la possibilità di comprendere a pieno quali sono state le conseguenze delle sue azioni e di scusarsi per ciò che ha fatto²¹².

Alla base vi deve essere una manifestazione di volontà reciproca, questo perché il fulcro della mediazione penale è rappresentato dall'ascolto. Proprio per questo è fondamentale garantire la presenza di un intermediario tra le parti, ossia il mediatore penale, egli ha il compito di interagire con entrambi i soggetti con assoluta terzietà, imparzialità e neutralità.

²¹² M. RUPIL-F. MOSIELLO-M. CAPONE, *Attraverso l'altro: l'incontro autore-vittima nella mediazione penale minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2018, p.126

Quando a porre in essere un reato è un soggetto minore, spesso, il fatto è la piena espressione di un conflitto fra il giovane e la società che lo circonda e, spesso, fra il giovane e la famiglia.

La mediazione penale trova la sua piena e frequente applicazione proprio nel rito minorile, non solo per i minori probabili autori del reato, ma anche nei confronti di vittime minorenni²¹³.

Il rito minorile fu il primo a sperimentare la mediazione penale, negli anni '90 l'allora Ministero di Grazia e di Giustizia esortò l'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa in tutti i Tribunali per i minorenni²¹⁴.

Naturalmente il minore, ma anche i suoi genitori, e la vittima devono comunicare al magistrato il loro consenso durante l'interrogatorio o durante l'udienza, solo dopo questa manifestazione di volontà vi sarà l'intervento dell'Ufficio di mediazione penale. Una volta presa in carico la vicenda contenziosa, il mediatore deve cercare di facilitare il dialogo fra le parti senza nessun pregiudizio, questo è il cd. "metodo di Ubreit"²¹⁵. Spesso durante gli incontri vi sono dei momenti di silenzio che, al contrario di quanto si possa immaginare, è davvero assordante; in un'atmosfera così tesa i momenti in cui nessuna delle parti vuole esprimersi sono molto intensi, è proprio in questi casi che il mediatore deve fare un buon utilizzo del silenzio, come affermato in dottrina, esso diventa un <<silenzio d'ascolto>>²¹⁶, poiché grazie a questi momenti ci si può capire, anche senza l'uso delle parole.

²¹³ M. CIAMBRONE-M. ESPOSITO, *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, cit., p.23

²¹⁴ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 343

²¹⁵ M.S. UBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to Peace*, CPI Publishing, St. Paul, 1995 p.25

²¹⁶ G. POZZI, *Tacet*, Adelphi, Milano, 2013, p. 20 ss.

Il compito del mediatore è quello <<accogliere le emozioni dei protagonisti>>, egli diventa uno specchio²¹⁷ attraverso il quale il soggetto vede riflessa la sua immagine²¹⁸.

Affinché gli incontri possano dare un esito positivo, le parti devono essere aperte ad accogliere l'altro con empatia, essa può essere definita come <<la capacità di comprendere lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, di felicità, sia che si tratti di dolore, amarezza, angoscia>>²¹⁹.

È proprio quest'ultima ad alimentare la riparazione, grazie ad un approccio empatico l'autore dell'offesa può immedesimarsi nell'altro e, di conseguenza, potrebbe non solo pentirsi delle sue azioni ma anche voler rimediare al male cagionato.

Da quanto sinora detto si potrebbe desumere che nel rito minorile, essendo l'autore dell'offesa un giovane, un soggetto che ancora non si è completamente formato poiché in fase evolutiva, un diamante grezzo che può essere ancora intagliato e modellato, la mediazione penale può essere vista come un'azione di fiduciosa speranza da parte dello Stato e della comunità di voler dare al minore la possibilità di riparare ciò che è stato rotto ma, soprattutto come un modo attraverso il quale poter mostrare al ragazzo la strada dell'empatia, della sensibilità, del sentimento, del ripensamento e della capacità di chiedere perdono. In fondo, dietro ogni atto ribelle di un ragazzo, si nasconde il forte desiderio di essere ascoltato e compreso.

²¹⁷ J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003, p.79

²¹⁸ M. CIAMBRONE-M. ESPOSITO, *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, cit., p.27

²¹⁹ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 127

Nei percorsi di giustizia riparativa, soprattutto nei percorsi di mediazione penale, l'autore fa i conti non solo con i sentimenti della vittima ma, soprattutto, con le sue emozioni che cerca, in ogni modo, di reprimere e di camuffare con una finta indifferenza; questo modo di porsi è tipico dei ragazzi. Uno dei tanti sentimenti che si possono provare in una tale circostanza è quello della vergogna, esso è <<un impulso sfaccettato e complesso>>²²⁰ che, inevitabilmente, lascia un segno profondo nell'animo della persona. Questo sentimento è complesso non solo dal punto di vista del *reo*, ma anche dal punto di vista della vittima; il primo potrebbe evitare il confronto non perché disinteressato ma perché non ha il coraggio di affrontare l'altro e, soprattutto, perché si vergogna di ciò che ha fatto, la seconda può provare vergogna nell'aver subito un reato per il quale non ha alcuna colpa; la difficoltà più grande consiste proprio nell'essere onesti con sé stessi²²¹.

In concomitanza vi è la paura del soggetto di essere "etichettato" dalla società; soprattutto nel minore vi è il rischio, come già detto in precedenza, che il processo si trasformi in un vero e proprio trauma, proprio in virtù del costante rischio di essere stigmatizzato dalla comunità e di non poter più condurre una vita "normale".

Dal quadro generale si potrebbe dedurre che questi molteplici ed intricati sentimenti possano costituire un ostacolo per la mediazione penale, invece, si potrebbe ritenere che essi possano essere trasformati da "barriera" a "leva" verso il senso di colpa.

²²⁰ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 179

²²¹ E. LEVINAS, *Dell'evasione*, Elitropia, Roma, 1983, p.33

Il reo e la vittima non devono rigettare e rinnegare le proprie emozioni ma devono incanalarle e metabolizzarle, solo in questo modo si può trovare un punto d'incontro.

In virtù delle attività complesse che bisogna porre in essere, la professione del mediatore penale richiede una formazione ben specifica, in quanto egli non deve sostituirsi alle parti ma deve facilitarne la comunicazione. Il mediatore deve anche garantire la massima riservatezza di ciò che viene detto durante gli incontri, adempiendo al suo dovere di segreto professionale ed ai doveri indicati nel loro codice deontologico sottoscritto dall'A.I.Me.Pe. (Associazione italiana mediatori penali).

L'importanza di tale figura non poteva non essere presa in considerazione dalla riforma Cartabia che, nel d.lgs. 150/2022, ne disciplina in modo chiaro e specifico la formazione professionale. Come disciplinato dall'art. 59 del decreto legislativo in esame: <<la formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa>>.

Innanzitutto, per svolgere la professione di mediatore, bisogna possedere un diploma di laurea e bisogna aver superato una prova di ammissione. La formazione iniziale consiste in minimo duecentocinquanta ore, di queste un terzo di preparazione teorica e due terzi di preparazione pratica, in aggiunta a cento ore di tirocinio da svolgere presso i Centri di giustizia riparativa. Una volta superata la prova finale, i mediatori verranno inseriti in un apposito elenco professionale, istituito presso il Ministero della giustizia. La formazione dei mediatori non è solo iniziare, essi devono stare al passo con i continui aggiornamenti necessari, consistenti in almeno trenta ore all'anno.

Data la delicatezza del lavoro che i mediatori svolgono, una disciplina precisa ed accurata sulla loro formazione era fondamentale. Si può sicuramente affermare che la riforma Cartabia ha saputo dare una risposta idonea e concreta a questa necessità.

La mediazione può avere diversi *modus procedendi*, il primo è quello della *mediazione indiretta*, con questo metodo le parti non manifestano la volontà di incontrarsi ma hanno il desiderio di incontrare il mediatore ed interloquire con quest'ultimo, che funge da intermediario. La seconda modalità è la *mediazione diretta* dove le parti si incontrano faccia a faccia e cercano, seguendo le regole della conversazione imposte dal mediatore, di avviare un dialogo senza filtri²²².

Il metodo più utilizzato è quello della “*restorative circles*”, esso si basa sull'individuazione della chiave del conflitto, si lavora sulle emozioni cercando di metabolizzare il dolore e solo dopo si tenta di raggiungere un accordo. Una volta trovato un punto d'incontro bisognerà valutare i risultati ottenuti.

Come sostenuto da alcuni autori, nel corso della mediazione bisogna <<accogliere e riconoscere la sofferenza ed utilizzarla in un modo che sia utile, ma perché si realizzi un processo di questo tipo è necessario aiutare le persone a sostare in quel vissuto, attraversarlo, comprenderlo affinché sia mobilitato e reso fruibile, tenendo presenti i tempi stretti e le cornici contestuali di uno spazio di mediazione che non può e non deve in alcun modo confondersi con uno spazio terapeutico>>²²³.

²²² G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 257 ss.

²²³ M. RUPIL-F. MOSIELLO-M. CAPONE, *Attraverso l'altro: l'incontro autore-vittima nella mediazione penale minorile*, cit., p.129

Naturalmente anche la mediazione penale minorile ha come fine ultimo il recupero del minore, l'obiettivo è quello di responsabilizzare il giovane, fare in modo che egli comprenda il significato delle sue azioni e le correlate conseguenze, il tutto senza ledere il suo libero sviluppo psico-fisico; ulteriore obiettivo è prevenire la commissione di altri reati²²⁴.

La disciplina normativa della mediazione penale minorile risiede negli artt. 9 e 10 del d.P.R. 448/1988.

L'art. 9 attribuisce all'autorità giudiziaria il compito di acquisire gli elementi necessari per l'accertamento della personalità del minore con lo scopo di <<valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali>>; fra queste ultime vi è proprio la mediazione penale minorile.

L'art. 10, invece, sancisce il divieto di costituzione della parte civile, si può quindi constatare che un percorso di mediazione penale minorile sia l'unico modo attraverso il quale il minore possa entrare in contatto con la vittima. Anche l'art. 20 del medesimo decreto costituisce una base normativa, esso disciplina la possibilità per il giudice di <<impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione>>, nella genericità di questa norma rientra anche il percorso di mediazione²²⁵.

Dal quadro generale sembra emergere la vera utilità della mediazione penale, ossia il recupero del soggetto indicato come autore del fatto grazie alla valorizzazione della vittima ed all'esposizione del dolore.

²²⁴ M. CIAMBRONE-M. ESPOSITO, *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, cit., p.31

²²⁵ M. CONTI, *La mediazione nel processo penale minorile - l'attualità del D.P.R. 448/88*, 20 febbraio 2021, (sito web: studiolegalegallo.it)

Non è facile esporre le proprie sofferenze ed i propri pensieri, soprattutto dopo aver subito un reato e mentre si sta affrontando una situazione traumatica, ma una volta superati gli ostacoli iniziali si può arrivare ad una vera risoluzione pacifica.

L'autore arriva al pentimento e chiede perdono per le sue azioni, mentre la vittima affronta e metabolizza le sue emozioni. Chi perdona ha il compito di ri-accettare l'altro, chi ha avuto il dono del perdono deve farne buon uso ed insieme si affronta il compito di ricucire il rapporto che si era rotto²²⁶.

Nel rito minorile la mediazione penale permette di perseguire il recupero del minore attraverso un programma ben definito ed individualizzato, sotto la costante guida della figura professionale del mediatore penale.

Lo scopo della mediazione penale minorile è quello di recuperare il minore attraverso la riparazione del rapporto rotto fra l'autore del fatto, la vittima e la società. Le difficoltà del percorso da intraprendere sono molteplici, come ad esempio la capacità di far fronte alle diversità individuali e sociali che possono riguardare l'autore e la vittima. Spesso nel rito minorile la differenza che si deve affrontare è quella della diversa età tra autore e vittima, oppure l'appartenenza ad un diverso ceto sociale, come anche la provenienza da una diversa nazione.

Compito del mediatore è quello di eliminare le differenze e porre le parti l'una di fronte all'altra, come persone, in un ambiente neutrale²²⁷.

Non bisogna condannare il minore per un reato commesso nella sua fase evolutiva, ossia nel periodo in cui egli è particolarmente vulnerabile, ma

²²⁶ G. COLOMBO, *Il perdono responsabile*, Ponte alle Grazie, Milano, 2011, p.87

²²⁷ G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 264

bisogna reinserirlo nella società attraverso attività di lavoro, studio e anche attività ricreative; è risolvendo il conflitto che si può ristabilire la pace sociale e ciò può essere fatto solo grazie ad un approccio empatico e comprensivo.

Non si può non riconoscere l'utilità della mediazione e dei suoi possibili esiti positivi, sarebbe opportuna una maggiore valorizzazione e normazione di quest'ultima ed è proprio questo l'obiettivo della riforma Cartabia.

Attraverso una più ampia e precisa disciplina della giustizia riparativa, della quale la mediazione penale è la piena espressione, si spera che venga privilegiata questa via alternativa ed evolutiva per dirimere la controversia, soprattutto quando il reo è un soggetto minorenni.

CONCLUSIONI

Grazie agli studi condotti, si può affermare che il legislatore, nel dare al processo penale minorile un'apposita ed idonea disciplina attraverso il d.P.R. 448/1988, abbia posto il recupero del minore in una posizione preminente ed apicale. L'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione passano in secondo piano all'interno di un sistema che è stato pensato e costruito, in ogni sua sfaccettatura, appositamente per perseguire il fine rieducativo nei confronti del ragazzo. Seguendo questo ideale, Il codice del processo penale minorile è stato, sin dalla sua emanazione, fortemente innovativo ed evolutivo, ma deve continuare a rispondere alle varie esigenze sociali, derivanti da fonti internazionali ed europee, con frequenti aggiornamenti.

Questi possono essere apportati dalla riforma Cartabia ma non bisogna obliare che, dietro ogni novità del legislatore, vi è sempre un forte impulso internazionale ed europeo. Il rito minorile è un processo decisamente complesso e particolare, per questo esso richiede costanti modifiche; è un rito che deve stare al passo con i tempi e deve rispondere ad ogni progresso esterno, sia normativo che giurisprudenziale.

Il minore ha bisogno di essere guidato nella strada da percorrere, una strada fatta di comprensione, empatia, riservatezza e ascolto, per arrivare alla meta tanto ambita, ossia la sua rieducazione. È intorno a tale fine che ruota l'intero sistema del rito minorile, in ogni suo aspetto, a partire dai principi cardine perseguiti, a finire ad ogni singolo rito e ad ogni singolo istituto applicabile al giovane.

Il compito del legislatore italiano è di continuare a tutelare gli interessi del ragazzo attraverso un approccio necessariamente dinamico.

La giustizia minorile non può essere statica, non può essere immutabile, essa deve evolversi, così come si evolve il soggetto che ne è protagonista, il minore.

La delicatezza e complessità del rito richiede soggetti che siano in grado di far fronte a tali caratteristiche, la composizione mista e collegiale dell'organo giudicante è sempre stata un'idonea garanzia. Se si vuole continuare a percorrere la strada della buona giustizia il numero della composizione organica non deve diminuire ma, al contrario deve assolutamente aumentare. Solo così la macchina processuale minorile può continuare a funzionare, dando ai ragazzi un giudizio celere ed efficiente.

La riforma Cartabia si pone l'obiettivo di apportare modifiche, naturalmente migliorative, a codesto sistema, con la finalità di perseguire al meglio il recupero del minore. Con l'art.1, comma 10, della l. 27 settembre 2021, n.134, si mira ad incentivare l'utilizzo dei procedimenti speciali, riducendo al minimo il procedimento ordinario nel rito minorile.

Come già anticipato, il Tribunale per i minorenni assumerà il nome di "Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie", il giudizio avverrà in modo monocratico o collegiale a seconda di quanto previsto dalla disciplina in materia. Non saranno presenti giudici onorari presso la Corte d'Appello, quest'ultima dovrà decidere riguardo alle impugnazioni delle decisioni prese dai tribunali distrettuali.

Ciò provoca non poche perplessità, limitando la presenza del giudice onorario solamente al primo grado processuale si potrebbero limitare, se non ledere, i diritti del minore ad essere adeguatamente ascoltato e giudicato, diritti che solo la collegialità può garantire.

Ma la vera novità della riforma Cartabia consiste nella scelta di prediligere una giustizia basata sulla comprensione, responsabilizzazione e sul dialogo. Sono molteplici le fonti internazionali che spingono affinché gli Stati introducano e prediligano, all'interno del proprio ordinamento, la giustizia riparativa, soprattutto nel rito minorile. I principi internazionali hanno influito nell'emanazione del d.P.R. 448/1988 ma continuano, ancor di più rispetto al passato, ad incentivare il legislatore italiano nell'aggiornare il nostro ordinamento giuridico. Permane la fondamentale importanza delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, le varie Raccomandazioni emanate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori e molti altri.

È proprio a questi principi internazionali ed europei che si ispira la riforma Cartabia, essa è l'espressione di volontà del legislatore italiano di voler rispondere a questa innovativa ottica processuale.

Secondo quest'ultima il processo, all'insegna della giustizia riparativa, deve essere realizzato nel primario interesse della vittima, specialmente attraverso un'adeguata formazione ed un frequente aggiornamento degli operatori.

Nel corso degli anni si è tentato più volte di introdurre una normativa uniforme riguardo a tale materia, ma senza successo, la riforma Cartabia con la legge delega 134/2021, della quale si auspica un esito positivo, ha il fine ultimo di delineare <<nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato>> come indicato dall'art. 1, comma 18, lett. a.

Il legislatore si è preoccupato di dare, inoltre, attraverso la riforma in esame, un'apposita disciplina a figure importanti, come quelle del mediatore penale, ma ciò non basta. Per un buon andamento della giustizia minorile deve continuare ad essere presente, in modo molto forte, la composizione mista degli organi giudicanti, sia presso i tribunali, sia presso le Corti d'Appello, con un numero adeguato di giudici togati e, soprattutto di giudici onorari.

Non si può non concordare con la riforma Cartabia e con l'obiettivo di introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, la giustizia riparativa con una disciplina chiara e precisa e di dare a quest'ultima grande spazio nel rito dei minori. Ciò perché all'interno del processo penale minorile, deve essere posto in essere, nei confronti del minore, un approccio morbido e discreto, quanto pungente e penetrante.

La *restorative justice*, permettendo al ragazzo di avere un diretto confronto con la vittima e con i male che essa ha subito, come conseguenza del fatto da lui commesso, può essere la chiave giusta per mostrargli che sta percorrendo una strada sbagliata, fatta di conseguenze dolorose ed immeritate. D'altronde, il fine ultimo di dare alla vittima la possibilità di parlare ed essere ascoltata, ed il fine del processo penale minorile, ossia il recupero del giovane, possono essere considerate due linee che, arrivando ad intersecarsi in un unico punto d'incontro, permettono il raggiungimento dei due risultati sperati con esiti abbastanza favorevoli.

Ma, se è vero che la giustizia riparativa può funzionare al meglio solo se viene data ai magistrati, agli avvocati, ai mediatori e a tutti gli operatori coinvolti, la giusta formazione ed un costante aggiornamento, deve essere altrettanto necessaria un'adeguata formazione per coloro i quali svolgono

le proprie funzioni nel rito minorile. Sostengo, pertanto, che nella generale preparazione di ogni magistrato e di ogni operatore debba rientrare non solo la disciplina necessaria per fare un buon uso della *restorative justice*, ma anche la disciplina del processo penale che vede coinvolti soggetti minori. Solo attraverso una preparazione il più possibile completa di chi guida la macchina del processo si possono ottenere esiti positivi.

Con la presente visione d'insieme si ritiene che il legislatore italiano, attraverso il d.P.R. 448/1988 e con ogni previsione legislativa volta a tutelare il minore ed a garantire ogni suo diritto, abbia raggiunto dei buoni risultati. Nonostante vi siano delle lacune e delle criticità, la macchina processuale minorile è riuscita, complessivamente, a perseguire il recupero del minore in conformità alle varie fonti internazionali, grazie alle caratteristiche della specificità e della mitezza. Queste ultime devono continuare ad essere, insieme al recupero del giovane, la cartina tornasole del rito minorile. La riforma Cartabia, con il suo ideale evolutivo, potrebbe migliorare il sistema processuale minorile nel perseguimento del suo fine ultimo, ma solo il tempo potrà rivelarci gli esiti di tale intervento legislativo.

Si termina il lavoro di tesi sostenendo ogni cambiamento volto a migliorare le garanzie dei ragazzi, ogni previsione legislativa posta come tutela dei loro diritti, ogni regola imposta per proiettarli verso un futuro più vantaggioso, ogni percorso percorribile per mostrare loro una vita diversa e, soprattutto, migliore

L'imatura età permette al legislatore ed alla società di sperare nella possibilità di presentare al giovane quale sia la direzione giusta, questo è il fine ultimo del processo penale minorile con tutte le sue previsioni: il preminente recupero del minore.

Bibliografia e sitografia

- AA. VV., *La condizione giovanile*, Cooperativa centro di documentazione, Pistoia, 1939.
- ALLEGREZZA S. ET AL., *Lo scudo e la spada*, Giappichelli Editore, Torino, 2012
- BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, il Mulino, Bologna, 1982.
- BARGIS M., *Procedura penale minorile*, Giappichelli, Torino, 2021.
- BAVIERA I., *Diritto minorile*, Giuffrè, Milano, 1976.
- BEGHE' LORETI A., a cura di, *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, Cedam, Padova, 1995.
- BONETTI S., *I principi generali del nuovo processo minorile e la messa alla prova*, 5 aprile 2012, dal sito www.assistentsociali.org
- BORTOLATO M., *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa*, 11 ottobre 2022, dal sito: www.questionegiustizia.it
- CEREDA L., *Giustizia riparativa, la vera svolta della Cartabia*, 09 luglio 2021, dal sito: www.vita.it
- CHELI M.-BRUSCIOLANO S., *Il ruolo del trauma e del linguaggio nel sistema penale minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 2, 2021.
- CHIAVARIO M., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994.

- CHRISTIE N., *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Gruppo Abele, Torino, 1985.
- CIAMBRONE M.-ESPOSITO M., *Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile*, Santelli Editore, Milano, 2022.
- COCUZZA A., *Procedimento a carico di minorenni*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XXIV, Poligrafico dello Stato, Roma, 1991.
- COLAMUSSI M., *La messa alla prova*, Cedam, Padova, 2010
- COLOMBO G., *Il perdono responsabile*, Ponte alle Grazie, Milano, 2011.
- CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994.
- CONTI M., *La mediazione nel processo penale minorile - l'attualità del D.P.R. 448/88, 20 febbraio 2021*, dal sito: www.studiolegalegallo.it
- COSTANTINO M. A., *Disturbi neuropsichici: come intervenire?*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2018.
- D'AMORE D., *L'udienza preliminare nel processo penale minorile*, 8 giugno 2022, dal sito www.diritto.it
- DE LEO G., *La giustizia dei minori*, Einaudi, Torino, 1981.
- DE LEO G.- CUOMO M. P., *La delinquenza minorile come rappresentazione sociale. Ipotesi interpretative e di ricerca*, Marsilio Editore, Venezia, 1983.

- DE LEO G., PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.
- DERRIDA J., *Forza di legge*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
- DI NUOVO S.- GRASSO G., *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, Milano, 2005.
- DI NUOVO S., *Ri-educazione e prevenzione: miti in cerca di senso*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 3, 2012.
- ERIKSON E. K., *Gioventù e crisi d'identità*, Armando, Roma, 1974.
- EUSEBI L., *Le buone ragioni della giustizia (penale) minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2018.
- FADIGA L., *Le Regole di Pechino e la giustizia minorile*, in *Giustizia e Costituzione*, Edizione Nuove Ricerche, Milano, 1989
- FIANDACA G.- MUSCO E., *Diritto penale parte generale*, VIII ed., Zanichelli editore, Bologna, 2019.
- FRANCIOSI M. L., *Nasce in Europa il giusto processo penale minorile*, 10 marzo 2016, dal sito: www.lisandro.it
- FUMU G., *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, Cedam, Padova, 1991.
- GAITO A., *Codice di procedura penale ipertestuale*, II ed., Utet, Torino, 2006.

- GAMBENZA C., a cura di, *Il disturbo post traumatico complesso: dalla teoria alla pratica multidisciplinare*, vol. II, Franco Angeli, Milano, 2017.
- GAROFALO R., *Riparazione delle vittime del delitto*, Fratelli Bocca, Torino, 1887.
- GIACOMINI I., *Il processo penale minorile tra direttiva europea e proposte di riforma*, dal sito: www.ragazzidentro.it
- GIANNINO P.-AVALLONE P., *I servizi di assistenza ai minori*, Cedam, Padova, 2008.
- GIANNINO P., *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova, 1997.
- GIOSTRA G., a cura di, *Il processo penale minorile*, V ed., Giuffrè, Milano, 2021.
- HASSEMER W., *Perché punire è necessario*, il Mulino, Bologna, 2012.
- HULSMAN L., *Abolire il sistema penale?*, In *Dei delitti e delle pene*, 1, De Donato, Bari, 1983.
- LARIZZA L., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d. lgs. 2 ottobre 2018, n.121*, Giappichelli, Torino, 2019.
- LATTANZI G.-LUPO E., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Parte speciale: il processo minorile e giudice di pace*, vol. X, Giuffrè, Milano, 2017.
- LATTARI P., *La riforma Cartabia e la giustizia riparativa*, 2021, dal sito: www.focusdiritto.it
- LEVINAS E., *Dell'evasione*, Elitropia, Roma, 1983.

- LOCAPUTO M., *La mitezza nel processo penale minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2015.
- LORUSSO S., *Le nuove norme della pubblica sicurezza*, Cedam, Padova, 2008.
- LOSANA C., *L'ascolto del minore nell'osservazione sulla personalità*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, IV trimestre, 2008.
- MANGIONE A.-PULIVIRENTI A., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2020.
- MANNOZZI G.-LODIGIANI G. A., a cura di, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015.
- MANNOZZI G.-LODIGIANI G. A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli Editore, Torino, 2017.
- MASTROPASQUA I., *I minori e la giustizia*, Liguori Editore, Napoli, 1997.
- MAURIZIO A., *Evoluzione internazionale del sistema penale minorile ed effetti nell'ordinamento italiano, il d.P.R. 22 settembre 1988, n.448*, dal sito: www.diritto.it
- MILANI L., *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e pensiero, Milano, 1995.
- MONTAGNA M., *I confini dell'indagine personologica nel processo penale*, Aracne, Roma, 2013.

- MONTISCI B., *Ruolo del tutore e dei servizi sociali nei procedimenti penali a carico di minorenni*, 23 gennaio 2021, dal sito: www.ordineavvocati.perugia.it
- MORATI C.-PUGLIATTI S., *Centro di rieducazione dei minorenni*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1976.
- MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- MORO A. C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2019.
- MURGOLO V., *La riforma della giustizia minorile e la direttiva U.E. sul giusto processo minorile*, 16 maggio 2017, dal sito: www.diritto.it
- PAGLIA V., *La pietà dei carcerati. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1980.
- PALERMO FABRIS E.-PRESUTTI A., *Trattato di diritto di famiglia, in Diritto e procedura penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2011
- PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.
- PAZE' P., *Codice di procedura penale minorile commentato*, Poligrafico dello stato, Roma, 1989.
- PAZE' P., *L'accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, IV trimestre, 2008.

- PAZE' P., *Ripensare le misure penale come aiuto ai percorsi di cambiamento*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2013.
- PATRIZI P., *Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e della responsabilità*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2016.
- PENNISI A., *La giustizia minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè. Milano, 2012.
- PISANI M., *Il tribunale per i minorenni in Italia. Genesi e sviluppi normativi*, in *L'indice penale*, Cedam, Padova, 1972.
- POZZI G., *Tacet*, Adelphi, Milano, 2013.
- PRICOCO M. F., *Il processo penale minorile: educare e riparare*, XXVIII Convegno nazionale AIMMF "Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia", 13 e 14 novembre 2019, Milano, dal sito: www.minorefamiglia.it
- PUGLIESE G., *Il perdono giudiziale nel processo penale minorile*, 18 febbraio 2020, dal sito: www.dirittoconsenso.it
- RICCIOTTI R., *La giustizia penale minorile*, Cedam, Padova, 2007.
- RUGI C., *La nascita e l'evoluzione della giustizia minorile*, 2000, dal sito: www.adir.unifi.it

- RUPIL M.-MOSIELLO F.-CAPONE M., *Attraverso l'altro: l'incontro autore-vittima nella mediazione penale minorile*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 1, 2018.
- SCALFATI A., *Il decreto sicurezza: d.l. n.92/2008 convertito con modifiche in legge n.125/2008*, Giappichelli, Torino, 2008
- SCARSCELLI D.-VIDONI GUIDONI O., *La devianza. Teorie e politiche di controllo*, Carocci Editore, Roma, 2015
- SERVADEI F., *Processo minorile: le nuove garanzie europee*, 6 giugno 2016, dal sito: www.studiocataldi.it
- SPANGHER G., *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini: cd. "pacchetto sicurezza"*, Giuffrè, Milano, 2001.
- SPECIALE M. C., *L'ordinamento penitenziario minorile*, 19 Maggio 2021, dal sito: www.dirittoconsenso.it
- SURACE P., *I principi del processo penale minorile, mediazione penale, 2018/2019*, dal sito: www.scienzepolitiche.unical.it
- TRANCHINA G., *Codice di procedura penale*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2008.
- TRIANI P., *L'attuale rilevanza del problema educativo*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, 3, 2012.
- TRIGGIANI N., *La deflazione giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2014.

- UMBREIT M. S., *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to Peace*, CPI Publishing, St. Paul, 1995.
- VENTURA N., *L'amnesi endoprocessuale della personalità dell'imputato*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, Franco Angeli, IV trimestre, 2008.
- WATSON J., *Il fanciullo e il magistrato*, Garzanti, Milano, 1950.
- ZARA G., *La psicologia criminale minorile*, Carocci Editore, Roma, 2013.
- ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, vol. VII, Einaudi, Torino, 1992.
- *Breve storia della giustizia minorile in Italia nel XIX e XX secolo*, 11 luglio 2015, dal sito: www.ristretti.it
- *Gli strumenti amministrativi di recupero dalla devianza - Criminalità minorile*, 19 settembre 2018, dal sito: www.poliziapenitenziaria.it

